SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 258

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 3 novembre 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CIRCOLARI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 190/L

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1999, n. **394.**

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

99G0265

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 28 ottobre 1999, n. **389.**

Norme derogatorie in materia di gestione delle farmacie urbane e rurali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. I farmacisti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, gestiscono da almeno tre anni una farmacia rurale o urbana in via provvisoria, ai sensi dell'articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ove ne abbiano avuta attribuita la gestione nel rispetto dell'articolo 1, comma 2, della legge 16 marzo 1990, n. 48, hanno diritto a conseguire per una sola volta la titolarità della farmacia, purché alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stata pubblicata la graduatoria del concorso per l'assegnazione della relativa sede farmaceutica.

2. Per i farmacisti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano superato il limite di età di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 362, o che risultino gestori provvisori anteriormente all'entrata in vigore della legge 16 marzo 1990, n. 48, si prescinde dall'aver ottenuto la gestione della farmacia nel rispetto dell'articolo 1, comma 2, della legge 16 marzo 1990, n. 48.

3. È escluso dal beneficio il farmacista che abbia già trasferito la titolarità di altra farmacia da meno di dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi del quarto comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, nonché il farmacista che abbia già ottenuto, da meno di dieci anni, altri benefìci o sanatorie.

4. Le domande, debitamente documentate, devono pervenire, a pena di decadenza, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. L'accertamento dei requisiti e delle condizioni previsti dai commi 1, 2, 3 e 4 è effettuato entro un mese dalla presentazione delle domande.

Art. 2.

1. Per l'assegnazione delle farmacie nei concorsi a sedi farmaceutiche, anche se banditi anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, i candidati risultati idonei, entro sessanta giorni, sono contemporaneamente interpellati secondo l'ordine di graduatoria. L'indicazione espressa da ciascun candidato non può essere modificata. Il candidato che non indica, entro il quinto giorno successivo a quello dell'interpello, la farmacia prescelta, è escluso dall'assegnazione. L'assegnazione delle sedi avviene secondo l'ordine previsto dalla graduatoria.

2. Le sedi farmaceutiche eventualmente resesi disponibili sono assegnate secondo l'ordine di graduatoria agli altri candidati cui non è stata assegnata una delle farmacie messe a concorso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 ottobre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1397):

Presentato dal sen. MEDURI ed altri il 2 ottobre 1996.

Assegnato alla 12ª commissione (Sanità), in sede referente, il 17 ottobre 1996, con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 12ª commissione, in sede referente, il 29 luglio 1997; il 17 settembre 1997.

Assegnato nuovamente alla 12ª commissione, in sede deliberante, il 7 ottobre 1997.

Esaminato dalla 12ª commissione, in sede deliberante ed approvato il 28 ottobre 1997.

Camera dei deputati (atto n. 4285):

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 7 novembre 1997, con parere della commissione I.

Esaminato dalla XII commissione, in sede referente, il 28 gennaio 1998; il 19 febbraio 1998; l'11 marzo 1998; l'1, 7, 14 e 29 luglio 1998.

Assegnato nuovamente alla XII commissione, in sede legislativa, il 23 settembre 1998.

Esaminato dalla XII commissione, in sede legislativa, il 24 settembre 1998; il 1º ottobre 1998; ed approvato, con modificazioni, il 16 dicembre 1998.

Senato della Repubblica (atto n. 1397/*B*):

Assegnato alla 12ª commissione (Sanità), in sede referente, il 13 gennaio 1999, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 7ª, 10ª, e della giunta per gli affari delle Comunità europee e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 12ª commissione, in sede referente, il 24 e 30 marzo 1999; il 4 e 26 maggio 1999.

Assegnato nuovamente alla 12ª commissione, in sede deliberante, il 7 giugno 1999.

Esaminato dalla 12ª commissione, in sede deliberante ed approvato, con modificazioni, il 17 giugno 1999.

Camera dei deputati (atto n. 4285/*B*):

Assegnato alla commissione (Affari sociali), in sede referente, il 1º luglio 1999, con pareri delle commissioni I, V, XIV e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla XII commissione, in sede referente, il 21, 22 e 27 luglio 1999.

Assegnato nuovamente alla XII commissione, in sede legislativa, il 29 settembre 1999.

Esaminato dalla XII commissione, in sede legislativa, il 5 ottobre 1999 ed approvato il 6 ottobre 1999.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, reca: «Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie». Si riporta il testo dell'art. 129:

«Art. 129. — In caso di sospensione o di interruzione di un esercizio farmaceutico, dipendenti da qualsiasi causa, e dalle quali sia derivato o possa derivare nocumento all'assistenza farmaceutica locale, il prefetto adotta i provvedimenti di urgenza per assicurare tale assistenza.

Se il titolare sia stato dichiarato fallito e il curatore, durante i quindici mesi preveduti nell'art. 113, lettera *a)*, per la eventuale decadenza, sia stato autorizzato all'esercizio provvisorio, ed all'esercizio medesimo non sia preposto lo stesso fallito, la nomina di un sostituto, che ha la responsabilità del servizio, è soggetta all'approvazione del prefetto.

I provvedimenti del prefetto sono definitivi».

— La legge 16 marzo 1990, n. 48, reca: «Norma transitoria in materia di gestione delle farmacie urbane». Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2:

«Art. 1.

(Omissis).

2. Successivamente all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, ove si verificassero gestioni provvisorie di farmacie urbane o rurali, le stesse devono essere attribuite a coloro che sono risultati idonei all'ultimo concorso per l'assegnazione di farmacie vacanti o di nuova istituzione, secondo l'ordine della graduatoria».

— La legge 8 novembre 1991, n. 362, reca: «Norme di riordino del settore farmaceutico». Si riporta il testo dell'art. 4, comma 2:

«Art. 4 *(Procedure concorsuali).*

(Omissis).

2. Sono ammessi al concorso di cui al comma 1 i cittadini di uno Stato membro della Comunità economica europea maggiori di età, in possesso dei diritti civili e politici e iscritti all'albo professionale dei farmacisti, che non abbiano compiuto i sessanta anni di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande».

— Per il testo dell'art. 1, comma 2, della legge 16 marzo 1990, n. 48, si veda in nota all'art. 1.

— La legge 2 aprile 1968, n. 475, reca: «Norme concernenti il servizio farmaceutico». Si riporta il testo dell'art. 12, quarto comma:

«Art. 12.

(Omissis).

Il farmacista che abbia ceduto la propria farmacia ai sensi del presente articolo o del successivo art. 18 non può concorrere all'assegnazione di un'altra farmacia se non sono trascorsi almeno dieci anni dall'atto del trasferimento».

99G0471

DECRETO-LEGGE 2 novembre 1999, n. **390.**

Disposizioni per il finanziamento di lavori socialmente utili.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare il finanziamento integrativo nell'anno 1999 per l'esecuzione di lavori e di opere pubbliche nell'area napoletana e palermitana, nonché la continuità dell'impegno lavorativo dei soggetti utilizzati in progetti di lavori socialmente utili ed in quelli di pubblica utilità da parte delle Commissioni regionali per l'impiego;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro delle politiche agricole e forestali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Le commissioni regionali per l'impiego e successivamente alla loro soppressione le singole commissioni regionali permanenti tripartite, istituite ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, possono deliberare, nei limiti delle risorse disponibili allo scopo preordinate a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, proroghe ulteriori dei progetti di lavori socialmente utili in corso o in scadenza alla data del 31 dicembre 1999, destinati esclusivamente ai soggetti che hanno conseguito una permanenza nei progetti di lavori socialmente utili di almeno 12 mesi entro la data del 31 dicembre 1998, o che possano maturare la suddetta permanenza in tali progetti, nel periodo compreso

tra il 1° gennaio 1998 e il 31 dicembre 1999, ai sensi dell'articolo 45, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

2. Le commissioni regionali per l'impiego e successivamente alla loro soppressione le singole commissioni regionali permanenti tripartite possono deliberare, nei limiti delle risorse disponibili allo scopo preordinate a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, eventuali proroghe esclusivamente per quei progetti di lavori di pubblica utilità la cui trasformazione in imprese sia avvenuta con atto costitutivo, redatto ai sensi di legge, entro la data del 31 dicembre 1999 e per i quali gli enti promotori abbiano deliberato entro la stessa data, con atto esecutivo, la stipula della convenzione di affidamento pluriennale all'impresa individuata, delle attività da esternalizzare, come previsto dal decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468.

3. Le proroghe di cui ai commi 1 e 2 non potranno avere una scadenza successiva alla data di entrata in vigore del decreto legislativo da emanarsi in attuazione della delega conferita dall'articolo 45, comma 2, della citata legge n. 144 del 1999, e comunque al 30 aprile 2000.

Art. 2.

1. Il contributo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, per il finanziamento di lavori ed opere pubbliche nell'area napoletana e palermitana è integrato di un importo pari a lire 40 miliardi per l'anno 1999. All'erogazione del contributo integrativo per l'importo di lire 30.000 milioni a favore della provincia e del comune di Napoli e di lire 10.000 milioni a favore del comune di Palermo provvede il Ministero dell'interno entro trenta giorni dall'assegnazione dei fondi. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo utilizzando, quanto a lire 20.500 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici, quanto a lire 17.300 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione e, quanto a lire 2.200 milioni l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 novembre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

SALVI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

MICHELI, *Ministro dei lavori pubblici*

TREU, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

DE CASTRO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

99G0475

DECRETO-LEGGE 2 novembre 1999, n. **391.**

Disposizioni interpretative delle norme sul conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni al codice della strada.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte, anche al fine di deflazionare l'imponente contenzioso in essere, a chiarire la portata normativa dei commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ed a consentire l'ampliamento delle funzioni di accertamento demandabili agli ausiliari del traffico, nonché ad aumentare il termine per l'emissione degli atti di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dei lavori pubblici, del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. I commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si interpretano nel senso che il conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni, ivi previste, comprende, ai sensi del comma 1, lettera *e)*, dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, i poteri di contestazione immediata, nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile.

2. Al personale di cui al comma 132 ed al personale di cui al comma 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, può essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli, nei casi previsti, rispettivamente, dalle lettere *b)* e *c)* e dalla lettera *d)* del comma 2 dell'articolo 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Il termine indicato dall'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione da parte del prefetto è fissato in centottanta giorni.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 novembre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MICHELI, *Ministro dei lavori pubblici*

TREU, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

BELLILLO, *Ministro per gli affari regionali*

PIAZZA, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

99G0476

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1999, n. **392.**

Regolamento recante disciplina per il funzionamento del Centro di servizi finanziari ed assicurativi di Trieste, a norma dell'articolo 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 19.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 19, recante norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe ed in particolare l'articolo 3, comma 1, che istituisce a Trieste un Centro di servizi finanziari ed assicurativi;

Vista la decisione della Commissione europea 95/452/CE del 12 aprile 1995 relativa alle misure di aiuto sotto forma di vantaggi fiscali in favore di imprese operanti nel Centro di servizi finanziari ed assicurativi di Trieste, previste dall'articolo 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 19;

Ritenuta l'opportunità di promuovere l'operatività del predetto Centro di servizi finanziari ed assicurativi in conformità a quanto stabilito dalla citata legge n. 19 del 1991 e dalla predetta decisione della Commissione europea;

Acquisiti i pareri della Banca d'Italia, della Consob e dell'Isvap;

Visto l'articolo 17, commi 1 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 28 luglio 1997 e dell'11 gennaio 1999;

Udito il parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, espresso in data 16 febbraio 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 giugno 1999;

Sulla proposta dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I

COSTITUZIONE DEL COMITATO DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 19

Art. 1.

1. I membri del comitato di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, d'ora in avanti indicata come «legge», sono nominati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Con separati decreti è nominato il presidente del comitato e sono stabiliti i criteri per la determinazione delle indennità da corrispondere ai componenti.

3. Il comitato sovrintende al Centro di servizi finanziari ed assicurativi, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge, d'ora in avanti definito «Centro», ed agli uffici in cui esso si articola.

4. *(Comma non ammesso al «Visto» della Corte dei conti).*

5. In sede di adozione delle norme di organizzazione, funzionamento e gestione il comitato si attiene ai criteri di cui al presente regolamento.

Art. 2.

1. Il comitato sovrintende al Centro dei servizi finanziari ed assicurativi, ne indirizza l'azione di promozione in conformità alla legge e ne disciplina il funzionamento, amministrandone le entrate e le spese.

Il comitato, inoltre:

a) concede e revoca le autorizzazioni ad operare nell'ambito del Centro ai sensi della legge e delle disposizioni emanate dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge;

b) controlla l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalle norme concernenti il Centro;

c) disciplina i controlli per il monitoraggio dei progetti di investimento nell'ambito del Centro in relazione ai limiti di 65 miliardi di lire e 3,5 miliardi di ecu di investimenti e di prestiti, fissati dall'articolo 3 della decisione della Commissione europea del 12 aprile 1995; in particolare, individua le misure necessarie ad evitare che le operazioni ammesse ai benefici fiscali siano destinate a Paesi diversi da quelli dell'Europa centrale e balcanica e dell'ex Unione Sovietica;

d) predispone e trasmette al Ministero degli affari esteri, per l'inoltro alla Commissione europea, entro il 31 maggio di ciascun anno, il rapporto dettagliato dell'attività del Centro nell'anno civile precedente, previsto dall'articolo 5, paragrafo 2, della decisione della commissione del 12 aprile 1995; il rapporto contiene:

1) l'elenco delle imprese ammesse ad operare nel Centro;

2) il numero ed il volume finanziario globale delle operazioni realizzate, ripartiti secondo la tipologia delle operazioni ammesse ai vantaggi fiscali;

3) il tasso di interesse medio praticato nel Centro per ogni tipo di operazione ai benefici dei vantaggi fiscali;

4) l'importo globale, ripartito per tipo di imposta, dei vantaggi fiscali effettivamente accordati. Il vantaggio fiscale deve essere presentato come la differenza tra l'importo di ciascuna imposta effettivamente pagato sulle operazioni cui si applica il regime speciale e l'importo che avrebbe dovuto essere pagato secondo il regime fiscale normale italiano;

e) comunica al Ministero degli affari esteri, per l'inoltro alla Commissione europea, le eventuali disposizioni di applicazione dell'articolo 3 della legge emanate dallo stesso Centro, a sensi dell'articolo 4 della decisione della Commissione europea del 12 aprile 1995, ed ogni altra informazione richiesta dalla Commissione europea;

f) favorisce l'istituzione di una «borsa» per la negoziazione a termine delle merci e delle valute dei Paesi dell'Europa centrale e balcanica e dell'ex Unione Sovietica e di una «borsa» per valutare, tariffe e negoziare i rischi assicurativi localizzati in tali Paesi.

2. Il comitato stabilisce le procedure per la propria convocazione ed il funzionamento nominando il segretario ed il segretario supplente.

3. La rappresentanza in giudizio del Centro di servizi finanziari ed assicurativi è attribuita al presidente del comitato.

Art. 3.

1. Nel quadro delle norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, in conformità a quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 3 della legge, il comitato disciplina con disposizioni di carattere generale:

a) la gestione delle entrate, incluse quelle poste a carico dei soggetti che usufruiscono dei vantaggi dell'area, ovvero assunte a carico di altre persone, pubbliche o private;

b) la gestione patrimoniale e finanziaria e l'amministrazione delle spese occorrenti per il personale, gli immobili, le dotazioni, i collegamenti e le comunicazioni, e per ogni altra esigenza connessa al funzionamento e allo sviluppo del Centro;

c) il trattamento economico e previdenziale di diritto privato previsto per il personale dipendente del Centro e per gli esperti, nonché ogni altro aspetto inerente l'organizzazione del lavoro ed i relativi rapporti;

d) le direttive generali per l'operatività del Centro ed i programmi d'attività e di sviluppo;

e) i bilanci preventivi e consuntivi del Centro e le relative variazioni, in conformità al principio del pareggio annuale;

f) le assunzioni da parte del Centro, di partecipazioni direttamente finalizzate alla propria operatività;

g) la stipulazione di convenzioni con soggetti pubblici e privati per la progettazione, installazione e funzionamento dei servizi finalizzati all'operatività del Centro.

2. In sede di adozione delle norme, il comitato si attiene ai seguenti criteri:

a) per le deliberazioni di cui al precedente comma il comitato si riunisce validamente con la presenza dei due terzi dei componenti; le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti;

b) per ogni altra deliberazione il comitato si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti;

c) in caso di parità dei voti prevale il voto del presidente; in caso di assenza presiede il secondo componente designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, in mancanza, il componente di volta in volta indicato dal presidente;

d) il comitato può delegare ad uno o più componenti, anche in via permanente, la trattazione di questioni aventi carattere predeterminato, ricorrente o urgente, ovvero la firma di atti non riservati al presidente l'adozione dei quali è comunicata nella prima riunione successiva del comitato;

e) il comitato può adottare ulteriori norme di organizzazione ai fini di una più efficiente funzionalità del Centro.

Art. 4.

1. I componenti del comitato durano in carica cinque anni e possono essere confermati una volta sola. Le nomine effettuate in caso di vacanza, nel corso del quinquennio, hanno validità sino alla scadenza del quinquennio stesso.

2. Decorsi inutilmente due mesi dalla richiesta di designazione, e purché risultino presenti i tre quarti dei componenti in carica, le deliberazioni del comitato possono essere adottate a maggioranza assoluta dei componenti nominati.

3. I componenti del comitato che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive decadono di diritto e sono sostituiti dall'autorità cui compete la nomina, previa segnalazione del presidente.

Art. 5.

(Articolo non ammesso al «Visto» della Corte dei conti).

Art. 6.

1. Le cariche di componente e di presidente del comitato non possono essere ricoperte da coloro che si trovino nelle condizioni previste dal regolamento adottato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 18 marzo 1998, n. 161.

2. I componenti ed il presidente del comitato non possono prendere interesse, nemmeno indirettamente, presso i soggetti ammessi ad operare nel Centro.

Art. 7.

1. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le amministrazioni competenti, può essere disposto lo scioglimento del comitato in caso di gravi o reiterate irregolarità.

Art. 8.

1. I provvedimenti adottati e le norme emanate dal comitato per la disciplina della propria organizzazione e del proprio funzionamento e della gestione delle entrate sono pubblicate nel bollettino ufficiale del Centro, nonché nei bollettini delle autorità di vigilanza rappresentate.

Art. 9.

1. Il comitato disciplina le modalità per l'esercizio delle competenze di cui all'articolo 2. Tali modalità sono determinate d'intesa con le autorità di vigilanza qualora rientrino nella sfera di competenza di queste ultime.

2. Devono essere immediatamente comunicate nel comitato eventuali variazioni dell'assetto proprietario degli enti insediati nel Centro, dotati di autonoma personalità giuridica. Il comitato, previo parere delle autorità di vigilanza, può revocare l'autorizzazione ad operare nel Centro ove risultino venuti meno i prescritti requisiti.

3. Esclusivamente ai fini dei controlli di cui all'articolo 2, comma 1, il comitato può richiedere alle autorità di vigilanza, anche tramite i funzionari rispettivamente delegati dalle stesse autorità presso il comitato, la trasmissione di dati e notizie concernenti l'attività svolta nel Centro dai soggetti autorizzati, nonché l'espletamento di accertamenti ispettivi.

4. Le autorità di vigilanza, nell'ambito delle rispettive competenze, comunicano al comitato ogni dato e notizia acquisiti nell'esercizio dei propri compiti di vigilanza, rilevanti ai fini dell'esercizio dei controlli di competenza del comitato.

5. Il comitato notifica ai soggetti interessati ed alle competenti autorità di vigilanza i motivati provvedimenti di diniego dell'autorizzazione ad operare nel Centro, nonché di sospensione o di revoca della stessa autorizzazione.

Capo II

DISPOSIZIONI TRIBUTARIE

Art. 10.

1. I soggetti, residenti fiscalmente in Italia ovvero non residenti, con stabile organizzazione in Italia, autorizzati ad operare nel Centro, sono ammessi ai benefici fiscali di cui al presente regolamento.

Art. 11.

1. Limitatamente alle operazioni con i Paesi dell'Europa centrale e balcanica e dell'ex Unione Sovietica, o destinate a tali Paesi, i redditi prodotti nel Centro dai soggetti autorizzati sono esclusi dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche. I redditi si considerano prodotti nel Centro solo se ivi è svolta l'attività generatrice degli stessi.

Art. 12.

1. I soggetti di cui all'articolo 10 sono esclusi dagli obblighi di sostituzione relativamente ad imposte italiane.

2. Il comitato comunica al Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione - Centro informativo, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati relativi ai proventi maturati entro il 31 dicembre dell'anno precedente in capo ai soggetti residenti in Italia e non assoggettati al prelievo alla fonte ai sensi del comma 1.

Art. 13.

1. I benefici fiscali previsti dall'articolo 11 non possono eccedere l'importo di 65 miliardi di lire e sono limitati a 3,5 miliardi di ecu di investimenti e di prestiti effettuati, ai sensi dell'articolo 3 della decisione della Commissione europea del 12 aprile 1995. Essi sono accordati solo per gli utili realizzati nel Centro nel corso dei primi cinque anni di funzionamento.

2. I criteri di attribuzione dei benefici fiscali sono stabiliti dal comitato che provvede, altresì, ai controlli necessari e allo scambio di informazioni con il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione - Centro informativo.

3. Il Ministero delle finanze può richiedere alle competenti autorità fiscali degli Stati con i quali sono in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito stipulate dalla Repubblica italiana, dati e notizie concernenti la effettiva destinazione e la reale proprietà dei fondi oggetto delle operazioni.

4. Sono operanti nei confronti degli operatori e dei soggetti ammessi alle operazioni del Centro, gli obblighi previsti dal decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, e dai decreti ministeriali e interministeriali previsti dallo stesso.

Art. 14.

1. Gli atti posti in essere dai soggetti autorizzati in relazione alle operazioni di cui all'articolo 11 sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa.

Art. 15.

1. I soggetti di cui all'articolo 10, che svolgono anche attività produttive di redditi soggetti a tassazione nelle forme ordinarie, devono tenere la contabilità in modo che sia possibile determinare separatamente la parte di utili attribuiti alle attività svolte nel Centro. Non è ammessa la compensazione dei redditi a tassazione agevolata con quelli a tassazione ordinaria.

2. Per l'imputazione degli elementi di ricavo e di costo che si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di redditi tassati nelle forme ordinarie e ad attività o beni non produttivi di redditi tassati nelle forme ordinarie si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 75, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

VISCO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

Registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1999
Atti di Governo, registro n. 117, foglio n. 28
Con esclusione del comma 4 dell'art. 1 e dell'art. 5, ai sensi della deliberazione adottata dalla sezione del controllo nell'adunanza del 21 ottobre 1999.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il testo dell'art. 3, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 19 (Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe), è il seguente:

«Art. 3. — 1. Ai fini della promozione e dello sviluppo dell'attività finanziaria dei Paesi di cui all'art. 1, comma 1, e della loro progressiva integrazione con i mercati finanziari internazionali, nell'ambito dei punti franchi esistenti a Trieste, è istituito un Centro di servizi finanziari ed assicurativi ove operano filiali, sussidiarie o affiliate di istituzioni creditizie, di società di intermediazione mobiliare, di società fiduciarie, di enti e società di assicurazione, di società finanziarie che raccolgono fondi sui mercati internazionali presso non residenti da utilizzare unicamente fuori del territorio dello Stato italiano con non residenti. Nello stesso Centro operano anche società estere di intermediazione ed assistenza al commercio internazionale. In esso sono inoltre attivati un mercato di emissione e compensazione di lettere di credito, una borsa per la negoziazione a termine di merci ed una borsa per valutare, tariffare e negoziare i rischi assicurativi localizzati nei Paesi dell'Est europeo e nell'URSS. I soggetti operanti nel Centro per le attività che ivi svolgono non sono considerati residenti in Italia ai fini valutari e bancari; sono esclusi da obblighi di sostituzione relativamente ad imposte italiane, fermi rimanendo gli obblighi previsti dall'art. 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dall'art. 30 della legge 19 marzo 1990, n. 55, nonché quelli imposti dalle disposizioni legislative in materia di prevenzione e repressione dei fenomeni di criminalità organizzata e di riciclaggio del denaro di provenienza illecita».

Note alla premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— L'art. 3 della citata legge n. 19/1991, è il seguente:

«Art. 3. — 1. (Si veda nota al titolo).

2. Presso le borse valori di Trieste e di Venezia sono quotati di diritto, oltre allo scellino austriaco, le valute degli altri Paesi indicati all'art. 1, comma 1. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, provvede all'istituzione di detto mercato, indicando i termini e le condizioni.

3. Con uno o più decreti del Ministro del tesoro, emanati di concerto con i Ministri degli affari esteri, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, sentite, per le rispettive competenze, gli istituti di cui al comma 6, sono indicati i criteri per l'autorizzazione ad operare nell'ambito del Centro di cui al comma 1, in modo da garantire in via prioritaria le finalità richiamate nel medesimo comma 1, con particolare riferimento: alla verifica della modalità di provvista e di impiego dei fondi; agli strumenti utilizzati e alle controparti ammesse; alle modalità relative alla, redazione e tenuta delle registrazioni e delle evidenze contabili; alla vigilanza prudenziale, che dovrà attenersi a criteri compatibili con il funzionamento delle aree franche finanziarie internazionali.

4. I redditi prodotti nel Centro di cui al comma 1, dai soggetti autorizzati ai sensi del comma 3, sono esclusi dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e sono assoggettati ad imposta locale sui redditi con aliquota ridotta del 50 per cento. Da tale imposta sono esclusi, per i primi dieci anni dall'inizio di operatività del Centro, i redditi prodotti dai soggetti provenienti dai Paesi in fase di transizione dall'economia di comando all'economia di mercato e le plusvalenze realizzate su partecipazioni sociali ed investimenti di medio e lungo termine negli stessi Paesi. Le imposte indirette sugli affari relative alle attività di cui al comma 3 sono applicate con aliquota fissa. L'onere derivante dalle disposizioni del presente comma è valutato in lire 65 miliardi, di cui lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

5. Sovrintende al Centro di cui al comma 1 un comitato composto da dodici membri, di cui nove in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero degli affari esteri, del Ministero del tesoro, del Ministero delle finanze, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, della Banca d'Italia, della regione Friuli-Venezia Giulia, della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste, dell'Ente porto di Trieste, e tre esperti di finanza e di commercio internazionale, di cui uno nominato dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e due nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri tra i quali, con decreto del Ministro del tesoro, è nominato il presidente del comitato. In particolare, il comitato indirizza l'azione di promozione del Centro, concede le autorizzazioni di cui al comma 3, controlla l'ottemperanza agli obblighi dei decreti di cui allo stesso comma 3, attraverso gli istituti di cui al comma 6, secondo le rispettive competenze, e revoca le autorizzazioni in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi stessi, ovvero di accertate gravi irregolarità nell'esercizio dell'attività, nonché in caso di soggetti che svolgano la loro attività nel Centro favorendo evasioni fiscali da parte di soggetti residenti in Italia. Il comitato approva, nell'ambito dei compiti indicati nel presente comma, le norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio finanziamento, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle proprie spese, che sono poste a carico dei soggetti che usufruiscono dei vantaggi dell'area.

6. La vigilanza sulle banche, sugli intermediari finanziari e sulle società ed enti di assicurazione è esercitata dalla Banca d'Italia, dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) e dal-l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (Isvap), sulla base delle rispettive competenze istituzionali e dei decreti di cui al comma 3, attraverso funzionari delegati presso il comitato di cui al comma 5».

— Il titolo della decisione della Commissione europea 95/452/CE del 12 aprile 1995, è il seguente:

«Decisione della Commissione relativa alle misure di aiuto sotto forma di vantaggi fiscali in favore di imprese operanti nel Centro di servizi finanziari ed assicurativi di Trieste, previste dall'art. 3 della legge italiana 9 gennaio 1991, n. 19».

— Si riporta il testo dei commi 1 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge».

«4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Nota al titolo del Capo I e all'art. 1:

— L'art. 3 della citata legge n. 19/1991 è riportato in nota alle premesse; per il comma 1 del medesimo articolo si veda in nota al titolo.

Note all'art. 2:

— Per il comma 3, dell'art. 3 della citata legge n. 19/1991, si veda in nota alle premesse.

— Si riporta il testo, rispettivamente, dell'art. 3, dell'art. 5, paragrafo 2 e dell'art. 4 della citata decisione della Commissione europea 95/452/CE del 12 aprile 1995:

«Art. 3. — I vantaggi fiscali sono limitati a 65 miliardi di lire e a 3,5 miliardi di ecu di investimenti e prestiti effettuati e sono riservati esclusivamente agli utili delle operazioni realizzate con i Paesi dell'Est europeo. Essi sono accordati solo per gli utili realizzati nel Centro nel corso dei primi cinque anni di funzionamento del Centro.

Prima dell'entrata in funzione del Centro, l'Italia prende le disposizioni di controllo fiscale necessarie ad evitare che, per il gioco delle compensazioni, le operazioni a favore delle quali gli aiuti sono previsti vengano in effetti destinate a Paesi diversi da quelli dell'Europa dell'Est, e comunica alla Commissione dette disposizioni non appena emanate. Queste disposizioni devono includere l'ottenimento, da parte dei Paesi che ricevono investimenti o prestiti dal Centro, di una dichiarazione unilaterale secondo la quale essi assicurano l'accesso all'informazione sulla destinazione e sulla reale proprietà dei fondi in oggetto, in modo da garantire la trasparenza delle operazioni effettuate».

«Art. 5. — 2. L'Italia comunica alla Commissione, entro il 30 giugno di ogni anno, un rapporto dettagliato sull'attività dell'anno civile precedente. Il rapporto contiene quanto segue:

l'elenco delle imprese ammesse ad operare nel Centro;

il numero ed il volume finanziario globale delle operazioni realizzate, ripartiti secondo la tipologia delle operazioni ammesse ai vantaggi fiscali;

il tasso di interesse medio praticato nel Centro per ogni tipo di operazione ammessa ai benefici dei vantaggi fiscali;

l'importo globale, ripartito per tipo di imposta, dei vantaggi fiscali effettivamente accordati. Il vantaggio fiscale deve essere presentato come la differenza tra l'importo di ciascuna imposta effettivamente pagato sulle operazioni cui si applica il regime speciale e l'importo che avrebbe dovuto essere pagato secondo il regime fiscale normale italiano».

«Art. 4. — L'Italia comunica alla Commissione, entro i quindici giorni successivi alla loro adozione, ciascuna disposizione generale di applicazione dell'art. 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 19».

Nota all'art. 3:

— Per il comma 5 dell'art. 3 della citata legge n. 19/1991, si veda in nota alle premesse.

Nota all'art. 6:

— Il titolo del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 161, è: «Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle banche e delle cause di sospensione».

Note all'art. 13:

— Per l'art. 3 della citata decisione della Commissione europea del 12 aprile 1995, si veda in note all'art. 2.

— Il titolo del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è il seguente: «Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori».

Nota all'art. 15:

— Il testo dell'art. 75, comma 5, del D.P.R. 22 dicembre 1986 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), è il seguente:

«Art. 75 *(Norme generali sui componenti del reddito d'impresa)*. — 5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito; se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 63».

99G0455

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 18 maggio 1999, n. **393.**

Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 13 luglio 1989, n. 270, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il regolamento per l'impiego di caseinati alimentari e di maltodestrine e di proteine di soia isolate nella produzione di carni preparate comunque conservate.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1988, n. 106, concernente l'autorizzazione alla produzione, importazione e commercio di farina di soia ristrutturata, di proteine di soia concentrate e ristrutturate e di proteine di soia isolate ristrutturate;

Visto il decreto ministeriale 13 luglio 1989, n. 270, concernente il regolamento per l'impiego di caseinati alimentari e di maltodestrine e di proteine di soia isolate nella produzione di carni preparate comunque conservate;

Visto il decreto ministeriale 12 settembre 1996, n. 620, recante modificazioni al citato decreto ministeriale 13 luglio 1989, n. 270;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, concernente attuazione della direttiva 92/5/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modifiche, ed in particolare l'articolo 7;

Ritenuto opportuno procedere all'emanazione di un nuovo decreto con il quale venga organicamente disciplinato l'impiego di caseinati alimentari e di maltodestrine e di proteine di soia isolate nella produzione di carni preparate comunque conservate;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità in data 15 luglio 1997;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 marzo 1999;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

A D O T T A
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto ministeriale 13 luglio 1989, n. 270, è sostituito dal seguente:

«*2.* Il comma 4 dell'articolo 6 del decreto ministeriale 24 febbraio 1988, n. 106, è sostituito dal seguente:

"*4.* L'aggiunta delle sostanze di cui all'articolo 1 è consentita per i seguenti alimenti:

a) insaccati crudi, freschi o stagionati;

b) carni in pezzi crude, salate, affumicate o stagionate;

c) preparazioni di sole carni crude."».

Art. 2.

1. Il decreto ministeriale 12 settembre 1996, n. 620, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 18 maggio 1999

Il Ministro: BINDI

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1999
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 86

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283, recante: «Disciplina della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande (Modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441)», è il seguente:

«Art. 7. — Il Ministro della sanità, con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanità, può consentire la produzione ed il commercio di sostanze alimentari e bevande che abbiano subito aggiunte o sottrazioni o speciali trattamenti ivi compreso l'impiego di raggi ultravioletti, radiazioni ionizzanti, antibiotici, ormoni, prescrivendo, del pari, anche le indicazioni che debbono essere riportate sul prodotto finito».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988, come modificato dall'art. 11 della legge n. 25 del 5 febbraio 1999:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro; quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto ministeriale 13 luglio 1989, n. 270, recante: «Regolamento per l'impiego di caseinati alimentari e di maltodestrine e di proteine di soia isolate nella produzione di carni preparate comunque conservate», come modificato dal presente decreto:

«Art. 6. — 1. Il decreto ministeriale 26 luglio 1985, concernente l'impiego di caseinati alimentari negli insaccati, nei prosciutti cotti e nelle spalle cotte è abrogato.

2. Il comma 4 dell'art. 6 del decreto ministeriale 24 febbraio 1988, n. 106, è sostituito dal seguente:

"4. L'aggiunta delle sostanze di cui all'art. 1 è consentita per i seguenti alimenti:

a) *insaccati crudi, freschi o stagionati;*

b) *carni in pezzi crude, salate, affumicate o stagionate;*

c) *preparazioni di sole carni crude.".*»

99G0454

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI SOCIALI

DECRETO 14 settembre 1999.

Istituzione dell'Osservatorio permanente per la verifica dell'andamento del fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze.

IL MINISTRO
PER LA SOLIDARIETÀ SOCIALE

Vista la legge 26 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 1, comma 7, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo sostituito dell'art. 1, comma 1, lettera *b),* della legge 18 febbraio 1999, n. 45, concernente l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali - dell'Osservatorio permanente per la verifica dell'andamento del fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze;

Considerato che il citato art. 1, comma 1, lettera *b),* della legge 18 febbraio 1999, n. 45, dispone che con decreto del Ministro per la solidarietà sociale si provvede alla disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dell'Osservatorio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 ottobre 1998 concernente il conferimento all'on. Livia Turco dell'incarico di Ministro per la solidarietà sociale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998 recante delega di funzioni al Ministro per la solidarietà sociale;

Decreta:

Art. 1.

Competenze dell'Osservatorio

1. L'Osservatorio permanente per la verifica dell'andamento del fenomeno delle droghe e delle tossicodipendenze, di seguito denominato «Osservatorio», istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali - dall'art. 1, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera *b),* della legge 18 febbraio 1999, n. 45, costituisce un polo d'informazione e di aggiornamento sulle droghe e sulle tossicodipendenze, ai fini della interpretazione scientifica del fenomeno, anche nelle interrelazioni di ordine sociale e culturale, nonché di proposta di strategie d'intervento e di metodologie per la valutazione della loro efficacia.

Art. 2.

Attività dell'Osservatorio

1. L'Osservatorio svolge le attività previste dall'art. 1, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettere *c)* e *d)*, della legge 18 febbraio 1999, n. 45.

2. In particolare, l'Osservatorio:

a) cura la raccolta, la elaborazione e l'interpretazione di dati e informazioni statistico-epidemiologici e di documentazione sul consumo, l'abuso, lo spaccio e il traffico di stupefacenti e sostanze psicotrope;

b) costituisce supporto tecnico-scientifico per:

1) la elaborazione delle politiche di contrasto al consumo, all'abuso, allo spaccio e al traffico di stupefacenti e sostanze psicotrope;

2) il soddisfacimento delle esigenze informative e di documentazione delle amministrazioni pubbliche centrali, territoriali e locali e delle organizzazioni del privato sociale operanti nel campo della prevenzione, dei trattamenti e del recupero degli stati di uso e abuso di droghe;

c) cura i rapporti con le istituzioni europee ed extraeuropee che operano nel settore, al fine di un sistematico interscambio di informazioni e documentazione.

3. Per particolari esigenze che non possono essere soddisfatte direttamente, l'Osservatorio può stipulare convenzioni con qualificati organismi pubblici o privati.

4. La raccolta e la diffusione dei dati e delle informazioni da parte dell'Osservatorio sono disciplinati dall'art. 1, commi 9, 10 e 11, del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.

Art. 3.

1. L' Osservatorio è funzionalmente inserito nella competente Unità organica del Dipartimento ed è articolato in tre settori: statistico-epidemiologico; riduzione della domanda; punto focale nazionale.

Art. 4.

Competenze dei settori

1. Il settore «statistico-epidemiologico» cura la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati relativi al consumo e all'abuso degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, attivando un sistema informativo automatizzato; coordina e svolge ricerche specifiche su aspetti statistico-epidemiologici del consumo e abuso di stupefacenti e sostanze psicotrope.

2. Il settore «riduzione della domanda» cura la raccolta della documentazione e l'elaborazione dei dati relativi alle attività di amministrazioni pubbliche centrali, territoriali e locali e del privato sociale impegnati nelle attività di prevenzione, trattamento e riabilitazione delle tossicodipendenze, nonché del consumo, abuso, spaccio e traffico di stupefacenti e sostanze psicotrope; cura il coordinamento delle attività di ricerca nel settore; cura il rapporto tra le diverse reti di operatori presenti sul territorio nazionale; cura la produzione, la distribuzione e la messa a disposiziope di documentazione e bibliografia specifica del settore.

3. Il «punto focale nazionale» cura il collegamento con l'Osservatorio europeo sulle tossicodipendenze di Lisbona (OEDT), ne recepisce le indicazioni sulle attività da svolgere sul territorio nazionale, diffonde il materiale, le raccomandazioni, le pubblicazioni, i risultati delle ricerche; cura la raccolta e la elaborazione dei dati statistico-epidemiologici ai fini della predisposizione del Rapporto annuale nazionale per l'Osservatorio di Lisbona; propone all'Osservatorio di Lisbona le indicazioni e gli elementi provenienti da esperienze nazionali; cura l'attività di sviluppo delle rete informativa relativa al «Progetto Reitox».

Art. 5.

Comitato scientifico

1. È istituito presso l'Osservatorio, con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, un comitato scientifico composto da sette qualificati esperti nel campo degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope. Con lo stesso decreto è nominato il presidente del comitato, individuato fra i componenti.

2. L'Osservatorio può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie attività, del supporto di esperti, anche esterni alla pubblica amministrazione, in possesso di specifica qualificazione ed esperienza in materia di documentazione, statistica, informatica, antropologia, sociologia.

3. Le amministrazioni statali di cui all'art.127 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, come sostituito dall'art.1, comma 5, della legge 18 febbraio 1999, n. 45, designano uno o più referenti per i rapporti con l'Osservatorio.

Art. 6.

1. Al funzionamento dell'Osservatorio si provvede con personale in servizio presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 7.

Oneri di funzionamento

1. Gli oneri per il funzionamento dell'Osservatorio, sono posti a carico del capitolo 2966, tab. 2 - Famiglia e solidarietà sociale - unità previsionale di base 12.1.2.2, denominata «Lotta alla droga» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto sarà inviato per la registrazione ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 1999

Il Ministro: TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1999
Registro n.3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 140

99A9207

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 12 ottobre 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Alessandria.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL PIEMONTE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998, con il quale il direttore generale del Dipartimento ha delegato i direttori regionali delle entrate territorialmente competenti ad emanare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale la procura generale della Repubblica di Torino ha segnalato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Alessandria il giorno 27 settembre 1999 per sciopero nazionale del sindacato R.d.B. e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Alessandria è accertato il giorno 27 settembre 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 12 ottobre 1999

Il direttore regionale: ORSI

99A9208

DECRETO 13 ottobre 1999.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio delle entrate di L'Aquila.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER L'ABRUZZO

Vista la nota prot. n. 34129 del 21 settembre 1999 con la quale il direttore reggente dell'ufficio delle entrate, con sede in L'Aquila, via Filomusi Guelfi, ha richiesto l'emissione del decreto di irregolare funzionamento per lavori di sistemazione dei locali;

Vista altresì la nota prot. n. 35666 del 5 ottobre 1999 con la quale il predetto direttore ha comunicato che l'irregolare funzionamento dell'ufficio si è avuto nel periodo corrente dal 23 settembre 1999 al 4 ottobre 1999;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha impedito il regolare funzionamento dell'ufficio;

Vista la legge 29 settembre 1991, n. 358, recante le norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze e successive modificazioni;

Visto il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, recante norme per la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto prot. n. 1/7998 datato 10 ottobre 1997 emanato dal direttore generale del Dipartimento delle entrate, con il quale i direttori regionali territorialmente competenti, sono stati delegati ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari periferici;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazione, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

DAL 23 SETTEMBRE AL 4 OTTOBRE 1999

Regione Abruzzo:
ufficio delle entrate di L'Aquila.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 13 ottobre 1999

Il sostituto del direttore regionale: D'ERAMO

99A9209

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 6 ottobre 1999.

Classificazione della specialità medicinale «Uniclar». (Decreto A.I.C./U.A.C. n. 90/1999).

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto A.I.C./U.A.C. del 22 dicembre 1998 con il quale la Essex Italia S.p.a. è stata autorizzata ad immettere in commercio la specialità medicinale «Uniclar» (mometasone furoato) con le specificazioni di seguito indicate:

Uniclar spray nasale 0,05%;

A.I.C. n. 0340006015 (in base 10), 10FSZZ (in base 32);

classe «C» ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996;

Vista la domanda e la proposta di prezzo con la quale la ditta ha chiesto la classificazione;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Visto l'art. 36, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende alle specialità medicinali autorizzate in Italia secondo la procedura di mutuo riconoscimento le disposizioni sulla contrattazione del prezzo previste dall'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996;

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso in data 20/21 luglio 1999 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art.1.

La specialità medicinale UNICLAR nella confezione: Uniclar spray nasale 0,05%, A.I.C. n. 0340006015 (in base 10), 10FSZZ (in base 32), è classificata in classe «C».

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 6 ottobre 1999

Il dirigente generale: MARTINI

99A9161

DECRETO 6 ottobre 1999.

Classificazione della specialità medicinale «Triapin». (Decreto A.I.C./U.A.C. n. 91/1999).

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto A.I.C./U.A.C. n. 270 del 3 novembre 1998 con il quale la Hoechst Marion Roussel S.p.a., viale Gran Sasso, 18 - 20131 Milano, è stata autorizzata ad immettere in commercio la specialità medicinale «Triapin» con le specificazioni di seguito indicate:

«Mite» blister 14 compresse;

A.I.C. n. 034095012/M (in base 32), 10JHX4 (in base 10);

«Mite» blister 28 compresse;

A.I.C. n. 034095024/M (in base 32), 10JHXJ (in base 10);

blister 14 compresse film;

A.I.C. n. 034095036/M (in base 32), 10JHXW (in base 10);

blister 28 compresse film;

A.I.C. n. 034095048/M (in base 32), 10JHY8 (in base 10);

classe «C» ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996;

Vista la domanda e la proposta di prezzo con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità della confezione 28 compresse;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Visto l'art. 36, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende alle specialità medicinali autorizzate in Italia secondo la procedura di mutuo riconoscimento le disposizioni sulla contrattazione del prezzo previste dall'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996;

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso in data 21/22 settembre 1999 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale TRIAPIN è classificata in classe «C». Titolare A.I.C.: Hoechst Marion Roussel S.p.a., viale Gran Sasso, 18 - 20131 Milano.

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 6 ottobre 1999

Il dirigente generale: MARTINI

99A9160

DECRETO 6 ottobre 1999.

Classificazione della specialità medicinale «Unimax». (Decreto A.I.C./U.A.C. n. 92/1999).

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto A.I.C./U.A.C. n. 266 del 22 ottobre 1998 con il quale la società Astra Farmaceutici S.p.a. è stata autorizzata ad immettere in commercio la specialità medicinale «Unimax» con le specificazioni di seguito indicate:

«Mite» blister 14 compresse;

A.I.C. n. 034095015/M (in base 32), 10FD9R (in base 10);

«Mite» blister 28 compresse;

A.I.C. n. 034095027/M (in base 32), 10FDB3 (in base 10);

blister 14 compresse film;

A.I.C. n. 034095039/M (in base 32), 10FDBH (in base 10);

blister 28 compresse film;

A.I.C. n. 034095041/M (in base 32), 10FDBK (in base 10);

classe «C» ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996;

Vista la domanda e la proposta di prezzo con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità della confezione 28 compresse;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Visto l'art 36, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende alle specialità medicinali autorizzate in Italia secondo la procedura di mutuo riconoscimento le disposizioni sulla contrattazione del prezzo previste dall'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996;

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso in data 21/22 settembre 1999 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale UNIMAX è classificata in classe «C». Titolare A.I.C.: Astra Farmaceutici S.p.a.

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 6 ottobre 1999

Il dirigente generale: MARTINI

99A9162

DECRETO 7 ottobre 1999.

Riconoscimento dell'acqua minerale «Fontedoro», in comune di Oppido Mamertina, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 21 dicembre 1998 con la quale la società Fontedoro S.r.l., con sede in Oppido Mamertina (Reggio Calabria), Corso Aspromonte 3, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «FONTEDORO» che sgorga dalla sorgente «Nunzio III» nell'ambito della concessione mineraria «Zervo» sita nel comune di Oppido Mamertina (Reggio Calabria), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il seguente parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 14 luglio 1999: «Favorevole all'utilizzazione dell'acqua minerale Fontedoro ai fini dell'imbottigliamento e della vendita. In etichetta si autorizza la seguente dicitura: "indicata nelle diete povere di sodio; può avere effetti diuretici", a condizione che vengano confermati i dati analitici e microbiologici a seguito di nuove analisi e che vengano accertate le condizioni della zona di rispetto che, dalla documentazione trasmessa, risultava, all'epoca dell'esecuzione dei prelievi, non adeguatamente protetta»;

Vista la nota del 30 agosto 1999 con la quale la società Fontedoro ha trasmesso nuove analisi che confermano i dati analitici e microbiologi ed un verbale di sopralluogo che attesta l'adeguata protezione della zona di rispetto della sorgente;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, l'acqua denominata «Fontedoro» che sgorga dalla sorgente «Nunzio III» nell'ambito della concessione mineraria «Zervo» sita nel comune di Oppido Mamertina (Reggio Calabria).

Art. 2.

Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette sono le seguenti : «Indicata nelle diete povere di sodio; può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle Comunità europee.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 7 ottobre 1999

Il dirigente generale: OLEARI

99A9220

DECRETO 18 ottobre 1999.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Cystagon» mercaptamina bitartrato. (Decreto UAC/C n. 80/1999).

Autorizzazione con procedura centralizzata europea ed inserimento nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/97/039/001 CYSTAGON - mercaptamina bitartrato - 50 mg - capsula - 100 capsule per flacone - uso orale;

EU/1/97/039/002 CYSTAGON - mercaptamina bitartrato - 50 mg - capsula - 500 capsule per flacone - uso orale;

EU/1/97/039/003 CYSTAGON - mercaptamina bitartrato - 150 mg - capsula - 100 capsule per flacone - uso orale;

EU/1/97/039/004 CYSTAGON - mercaptamina bitartrato - 150 mg - capsula - 500 capsule per flacone - uso orale.

Titolare: Orphan Europe Sarl Immeuble «Le Guillaumet» Avenue du Président Wilson 60 - 92046 Paris La Defence (Francia).

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la decisione della Commissione europea del 23 giugno 1997 C(97) 1850 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cystagon» mercaptamina bitartrato;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il «Riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lett. *h)* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità delle confezioni 100 capsule da 50 mg e 100 capsule da 150 mg e ha dichiarato di non voler commercializzare le altre confezioni;

Visto l'art. 1, comma 41 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/1993 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso in data 5/6 ottobre 1999 dalla Commissione unica del farmaco;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Cystagon» mercaptamina bitartrato - debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale CYSTAGON mercaptamina bitartrato - nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

«Cystagon» - mercaptamina bitartrato - 50 mg - capsula - 100 capsule per flacone - uso orale;

A.I.C. n. 033314016/E (in base 10), 0ZSP70 (in base 32);

«Cystagon» - mercaptamina bitartrato - 50 mg - capsula - 500 capsule per flacone - uso orale;

A.I.C. n. 033314028/E (in base 10), 0ZSP7D (in base 32);

«Cystagon» - mercaptamina bitartrato - 150 mg - capsula - 100 capsule per flacone - uso orale;

A.I.C. n. 033314030/E (in base 10), 0ZSP7G (in base 32);

«Cystagon» - mercaptamina bitartrato - 150 mg - capsula - 500 capsule per flacone - uso orale;

A.I.C. n. 033314042/E (in base 10), 0ZSP7U (in base 32).

Titolare A.I.C.: Orphan Europe Sarl, Immeuble «Le Guillaumet» Avenue du Président Wilson 60 - 92046 Paris La Defence (Francia).

Art. 2.

La specialità medicinale nelle confezioni indicate è classificata come segue:

«Cystagon» - mercaptamina bitartrato - 50 mg - capsula - 100 capsule per flacone - uso orale;

A.I.C. n. 033314016/E (in base 10), 0ZSP70 (in base 32);
classe «H».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale comprese le spese di spedizione derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 110.000 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 181.500 (IVA inclusa);

«Cystagon» - mercaptamina bitartrato - 150 mg - capsula - 100 capsule per flacone - uso orale;

A.I.C. n. 033314030/E (in base 10), 0ZSP7G (in base 32);
classe «H».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale comprese le spese di spedizione derivanti dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 321.400 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 489.500 (IVA inclusa).

Il farmaco deve essere richiesto per ogni paziente dalla A.S.L. di competenza direttamente all'azienda Orphan Europe (Italy) S.r.l. - via Cellini 11 - 20090 Segrate (Milano), tel. 02/26950139 - fax 02/26953674.

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita e di consumo.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della sanità - Dipartimento valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare dell'autorizzazione.

Roma, 18 ottobre 1999

Il dirigente generale: MARTINI

99A9165

DECRETO 18 ottobre 1999.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Ziagen» - abacavir solfato. (Decreto UAC/C n. 81/1999).

Autorizzazione con procedura centralizzata europea ed inserimento nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/99/112/001 ZIAGEN - abacavir solfato - 300 mg - compresse rivestite in film - confezione blister da 10 compresse; 6 blister per scatola - uso orale;

EU/1/99/112/002 ZIAGEN - abacavir solfato - 20 mg/ml - soluzione orale - 240 ml flacone; uso orale.

Titolare: Glaxo Group Ltd - Greenford - Middlesex UB6 0NN - Regno Unito.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la decisione della Commissione europea dell'8 luglio 1999 C(1999) 1908 - IT, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano ZIAGEN - abacavir solfato;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il «Riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso in data 5/6 ottobre 1999 dalla Commissione unica del farmaco;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Ziagen» - abacavir solfato, debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale ZIAGEN - abacavir solfato, nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

«Ziagen» - abacavir solfato - 300 mg compresse rivestite in film - confezione blister da 10 compresse; 6 blister per scatola;

A.I.C. n. 034499018/E (in base 10), 10WUGB (in base 32);

«Ziagen» - abacavir solfato - 20 mg/ml - soluzione orale - 240 ml flacone;

A.I.C. n. 034499020/E (in base 10), 10WUGD (in base 32).

Titolare A.I.C.: Glaxo Group - Ltd Greenford - Middlesex UB6 ONN - Regno Unito.

Art. 2.

La specialità medicinale nelle confezioni indicate è classificata come segue:

«Ziagen» - abacavir solfato - 300 mg - compresse rivestite in film - confezione blister da 10 compresse; 6 blister per scatola;

A.I.C. n. 034499018/E (in base 10), 10WUGB (in base 32);
classe «H».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 471.000 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 685.300 (IVA inclusa);

«Ziagen» - abacavir solfato - 20 mg/ml - soluzione orale - 240 ml flacone;

A.I.C. n. 034499020/E (in base 10), 10WUGD (in base 32);
classe «H».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 125.600 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 207.300 (IVA inclusa).

Il prezzo così fissato ha la validità di due anni a decorrere dalla data di efficacia del presente decreto.

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita e di consumo.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della sanità - Dipartimento valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare dell'autorizzazione.

Roma, 18 ottobre 1999

Il dirigente generale: MARTINI

99A9163

DECRETO 18 ottobre 1999.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Sustiva» efavirenz. (Decreto UAC/C n. 82/1999).

Autorizzazione con procedura centralizzata europea ed inserimento nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/99/110/001 - SUSTIVA - efavirenz 50 mg - 30 capsule rigide in flacone;

EU/1/99/110/002 - SUSTIVA - efavirenz 100 mg - 30 capsule rigide in flacone;

EU/1/99/110/003 - SUSTIVA - efavirenz 200 mg - 90 capsule rigide in flacone;

EU/1/99/110/004 - SUSTIVA - efavirenz 200 mg - 42 capsule rigide in blister.

Titolare: DuPont Pharmaceuticals Limited - Wedgwood Way - Stevenege - Hertfordshire, SG1 4QN - Regno Unito.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la decisione della Commissione europea C(1999) 1428 - EN del 28 maggio 1999, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sustiva» efavirenz;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il «Riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso in data 5/6 ottobre 1999 dalla Commissione unica del farmaco;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Sustiva» efavirenz debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale SUSTIVA - efavirenz nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

«Sustiva» 50 mg - 30 capsule rigide in flacone;

A.I.C. n. 034380016/E (in base 10), 10T67J (in base 32);

«Sustiva» 100 mg - 30 capsule rigide in flacone;

A.I.C. n. 034380028/E (in base 10), 10T67W (in base 32);

«Sustiva» 200 mg - 90 capsule rigide in flacone;

A.I.C. n. 034380030/E (in base 10), 10T67Y (in base 32);

«Sustiva» 200 mg - 42 capsule rigide in blister;

A.I.C. n. 034380042/E (in base 10), 10T68B (in base 32).

Titolare A.I.C.: DuPont Pharmaceuticals Limited - Wedgwood Way - Stevenege - Hertfordshire, SG1 4QN, Regno Unito.

Art. 2.

La specialità medicinale nelle confezioni indicate è classificata come segue:

«Sustiva» - efavirenz 50 mg - 30 capsule rigide in flacone;

A.I.C. n. 034380016/E (in base 10), 10T67J (in base 32);
classe «H».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 44.125 (ex factory, IVA esclusa).

Sulle forniture agli ospedali pubblici ed alle A.S.L. l'azienda è tenuta ad applicare uno sconto commerciale del 15%.

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 72.800 (IVA inclusa);

«Sustiva» - efavirenz 100 mg - 30 capsule rigide in flacone;

A.I.C. n. 034380028/E (in base 10), 10T67W (in base 32);
classe «H».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 88.250 (ex factory, IVA esclusa).

Sulle forniture agli ospedali pubblici ed alle A.S.L. l'azienda è tenuta ad applicare uno sconto commerciale del 15%.

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 145.600 (IVA inclusa);

«Sustiva» - efavirenz 200 mg - 90 capsule rigide in flacone;

A.I.C. n. 034380030/E (in base 10), 10T67Y (in base 32).

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 529.500 (ex factory, IVA esclusa).

Sulle forniture agli ospedali pubblici ed alle A.S.L. l'azienda è tenuta ad applicare uno sconto commerciale del 15%.

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 761.400 (IVA inclusa);

«Sustiva» - efavirenz 200 mg - 42 capsule rigide in blister;

A.I.C. n. 034380042/E (in base 10), 10T68B (in base 32).

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 247.100 (ex factory, IVA esclusa).

Sulle forniture agli ospedali pubblici ed alle A.S.L. l'azienda è tenuta ad applicare uno sconto commerciale del 15%.

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 391.900 (IVA inclusa).

Il prezzo così fissato ha la validità di un anno a decorrere dalla data di efficacia del presente decreto.

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita e di consumo.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della sanità - Dipartimento valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare dell'autorizzazione.

Roma, 18 ottobre 1999

Il dirigente generale: MARTINI

99A9164

MINISTERO DELLA SANITÀ

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 4 agosto 1999.

Riclassificazione della specialità medicinale, a base di alteplase, denominata «Actilyse», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lett. *h)* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993 - serie generale, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto del 28 febbraio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 63, del 17 marzo 1997, con il quale la specialità denominata «Actilyse», a base di alteplase, della Boehringer Ingelheim Italia S.p.a, con sede in Firenze, nelle forme e confezioni di seguito indicate: 1 flacone di liofilizzato da mg 50 + 1 flacone solvente ml 50 uso endovenoso, A.I.C. n. 026533048, e 1 flacone di liofilizzato da mg 20 + 1 flacone solvente ml 20 uso endovenoso, A.I.C. n. 026533051, viene classificata in classe «C» ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 20 novembre 1995, n. 490;

Vista la domanda del 30 luglio 1998, integrata con la nota del 9 novembre 1998, con cui la Boehringer Ingelheim Italia S.p.a. chiede la riclassificazione in classe «A», per uso ospedaliero «H», della specialità medicinale denominata «Actilyse» nelle forme e confezioni sopra citate, proponendo rispettivamente i prezzi di L. 808.800 e L. 337.100, intesi come prezzi di cessione all'ospedale, calcolati ai sensi della deliberazione CIPE 26 febbraio 1998, pari rispettivamente ai seguenti prezzi al pubblico: L. 1.779.400 e L. 741.600;

Vista la nota prot. n. 800/Uff.XI/AG2/4096 del 1° dicembre 1998 del Ministero della sanità, con la quale si chiede al CIPE di comunicare il prezzo medio europeo della specialità medicinale sopra indicata;

Vista la nota prot. n. 7/12179 del 4 dicembre 1998, con cui il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione - S.c.s. C.I.P.E., comunica i prezzi massimi europei per la vendita al pubblico della specialità medicinale «Actilyse» rispettivamente per la confezione 1 flacone di liofilizzato da mg 50 + 1 flacone solvente ml 50 uso endovenoso pari a L. 2.043.800 e

per la confezione 1 flacone di liofilizzato da mg 20 + 1 flacone solvente ml 20 uso endovenoso pari a L. 1.026.700;

Considerato che i prezzi al pubblico proposti dalla società (L. 1.779.400, e L. 741.600) sono inferiori ai prezzi al pubblico calcolati dal C.I.P.E. in applicazione della delibera 26 febbraio 1998, come risulta dalla suddetta nota del C.I.P.E.;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 10 dicembre 1998, rettificata il 27 aprile 1999, con la quale viene espresso parere favorevole alla classificazione in classe «A», per uso ospedaliero «H», della specialità medicinale denominata «Actilyse» ai prezzi di L. 1.779.400 I.V.A. compresa per la confezione 1 flacone di liofilizzato da mg 50 + 1 flacone solvente ml 50 uso endovenoso e di L. 741.600 I.V.A. compresa per la confezione 1 flacone di liofilizzato da mg 20 + 1 flacone solvente ml 20 uso endovenoso;

Vista la nota del 9 giugno 1999 della società Boehringer Ingelheim Italia S.p.a. con la quale, in relazione alla domanda di riclassificazione, dichiara che per l'anno in corso non richiederà adeguamenti del prezzo per la specialità di cui trattasi in base alla delibera C.I.P.E. 26 febbraio 1998;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata ACTILYSE, a base di alteplase, della Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede in Firenze, nelle forme e confezioni: 1 flacone di liofilizzato da mg 50 + 1 flacone solvente ml 50 uso endovenoso, A.I.C. n. 026533048, e 1 flacone di liofilizzato da mg 20 + 1 flacone solvente ml 20 uso endovenoso, A.I.C. n. 026533051, è classificata in classe «A» per uso ospedaliero «H», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, rispettivamente ai prezzi al pubblico di L. 1.779.400 I.V.A. compresa e L. 741.600 I.V.A. compresa.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 1999

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1999
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 79

99A9166

PROVVEDIMENTO 4 agosto 1999.

Riclassificazione della specialità medicinale, a base di alteplase, denominata «Actiplas», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto del 28 febbraio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale,* - serie generale - n. 63, del 17 marzo 1997, con il quale la specialità denominata «Actiplas», a base di alteplase, della Boehringer Ingelheim GmbH - Germania, rappresentata in Italia dalla Dompè Biotec S.p.a., con sede in Milano, nelle forme e confezioni di seguito indicate: 1 flacone di liofilizzato da mg 50 + 1 flacone solvente ml 50 uso endovenoso, A.I.C. n. 026963049, e 1 flacone di liofilizzato da mg 20 + 1 flacone solvente ml 20 uso endovenoso, A.I.C. n. 026963052, viene classificata in classe «C», ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 20 novembre 1995, n. 490;

Vista la domanda dell'11 dicembre 1998, integrata con la nota del 7 gennaio 1999, con cui la Dompè Biotec S.p.a., con sede in Milano, in qualità di rappresentante per l'Italia della Boehringer Ingelheim GmbH-Germania, ha chiesto la riclassificazione in classe «A» per uso ospedaliero «H», della specialità medicinale denominata «Actiplas», nelle forme e confezioni sopra citate, proponendo rispettivamente i prezzi di L. 808.800 e L. 337.100, intesi come prezzi di cessione all'ospedale, calcolati ai sensi della deliberazione CIPE 26 febbraio 1998, pari rispettivamente ai seguenti prezzi al pubblico: L. 1.779.400 e L. 741.600;

Considerato che la specialità medicinale «Actiplas» è identica alla specialità medicinale «Actilyse» della società Boehringer Ingelheim Italia S.p.a. avente lo stesso principio attivo, medesimo dosaggio e analoga forma farmaceutica, per la quale il Ministero della sanità con nota prot. n. 800/Uff.XI/AG2/4096 del 1° dicembre 1998, ha chiesto al CIPE di comunicare il prezzo medio europeo;

Vista la nota prot. n. 7/12179 del 4 dicembre 1998, con cui il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione - S.c.s. C.I.P.E., comunica i prezzi massimi europei per la vendita al pubblico della specialità medicinale «Actilyse», rispettivamente per la confezione 1 flacone di liofilizzato da mg 50 + 1 flacone solvente ml

50 uso endovenoso pari a L. 2.043.800 e per la confezione 1 flacone di liofilizzato da mg 20 + 1 flacone solvente ml 20 uso endovenoso pari a L. 1.026.700;

Considerato che i prezzi al pubblico proposti dalla società Dompè Biotec S.p.a. (L. 1.779.400 e L. 741.600) sono inferiori rispetto al prezzo medio europeo;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 27 aprile 1999, con la quale viene espresso parere favorevole alla classificazione in classe «A», per uso ospedaliero «H», della specialità medicinale denominata «Actiplas» ai prezzi di L. 1.779.400, I.V.A. compresa, per la confezione 1 flacone di liofilizzato da mg 50 + 1 flacone solvente ml 50 uso endovenoso e di L. 741.600, I.V.A. compresa, per la confezione 1 flacone di liofilizzato da mg 20 + 1 flacone solvente ml 20 uso endovenoso;

Vista la nota del 25 giugno 1999 della società Dompè Biotec S.p.a. con la quale, in relazione alla domanda di riclassificazione, dichiara che per l'anno in corso, non richiederà adeguamenti del prezzo per la specialità di cui trattasi, in base alla delibera CIPE 26 febbraio 1998;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata ACTIPLAS, a base di alteplase, della Boehringer Ingelheim GmbH - Germania, rappresentata in Italia dalla Dompè Biotec S.p.a., con sede in Milano, nelle forme e confezioni: 1 flacone di liofilizzato da mg 50 + 1 flacone solvente ml 50 uso endovenoso, A.I.C. n. 026963049, e 1 flacone di liofilizzato da mg 20 + 1 flacone solvente ml 20 uso endovenoso, A.I.C. n. 026963052 è classificata in classe «A» per uso ospedaliero «H», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, rispettivamente ai prezzi al pubblico di L. 1.779.400 I.V.A. compresa e L. 741.600 I.V.A. compresa.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 1999

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1999
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 78

99A9159

PROVVEDIMENTO 26 agosto 1999.

Inserimento del medicinale «Trientine diidrocloridrato» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento del Morbo di Wilson.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, concernente il recepimento delle direttive della Comunità economica europea in materia di specialità medicinali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 139 del 15 giugno 1991;

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997 n. 44, di attuazione della direttiva 93/39/CEE, che modifica le direttive 65/65/CEE, 75/318/CEE, 75/319/CEE relative ai medicinali, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 54 del 6 marzo 1997, n. 49/1;

Vista la legge 8 aprile 1998, n. 94, di conversione del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 14 aprile 1998;

Visto il provvedimento in data 17 gennaio 1997, con il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, è stato istituito l'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, da erogarsi a totale carico ed a cura del Servizio sanitario nazionale a soggetti che per la loro patologia non dispongono di valida alternativa terapeutica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1997;

Visto il provvedimento in data 17 gennaio 1997 concernente l'inserimento nel predetto elenco del medicinale Deferiprone ed il successivo provvedimento di proroga in data 13 febbraio 1998, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1997 e n. 102 del 5 maggio 1998;

Visto il provvedimento in data 18 agosto 1997, relativo all'inserimento delle specialità medicinali Intron A e Roferon A ed il provvedimento di proroga in data 15 gennaio 1999, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 10 ottobre 1997 e n. 92 del 21 aprile 1999;

Visti i provvedimenti in data 18 settembre 1997 relativi all'inserimento delle specialità medicinali Lysodren ed Eloxatin, ed i successivi provvedimenti di proroga

datati 10 febbraio 1999 e 19 febbraio 1999, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 1997 e n. 92 del 21 aprile 1999;

Visto ancora il provvedimento in data 8 gennaio 1998 relativo all'inserimento delle specialità medicinali Epoxitin, Eprex, Eritrogen e Globuren, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'11 marzo 1998;

Visto altresì il provvedimento in data 8 gennaio 1998 concernente l'inserimento della specialità medicinale Temodal ed il relativo provvedimento di proroga in data 8 aprile 1999, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'11 marzo 1998 e n. 133 del 9 giugno 1999;

Visto il provvedimento in data 8 gennaio 1998 concernente l'inserimento delle specialità medicinali Endoprost ed Ilomedin ed il relativo provvedimento di esclusione in data 7 aprile 1999, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'11 marzo 1998 e n. 134 del 10 giugno 1999;

Visto il provvedimento datato 2 ottobre 1998 relativo all'inserimento del medicinale tetraidrobiopterina, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2 dicembre 1998 ed ancora il provvedimento datato 11 novembre 1998 concernente l'inserimento del medicinale testolattone, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 gennaio 1999;

Visti altresì i provvedimenti datati 28 dicembre 1998 concernenti la proroga dell'inserimento delle specialità medicinali Intron A e Roferon A per il trattamento di particolari emangiomi e l'inserimento del medicinale L-arginina cloridrato per il trattamento delle patologie conseguenti a difetti enzimatici del ciclo dell'urea, che revoca il precedente datato 18 agosto 1997, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1999;

Visti ancora i provvedimenti datati 15 gennaio 1999 relativi all'inserimento del medicinale mifepristone e della specialità medicinale Adagen, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 3 marzo 1999;

Visti i provvedimenti datati 8 aprile 1999 concernenti l'inserimento del medicinale interferone alfa ricombinante ed interferone alfa naturale leucocitario n. 3, ed il provvedimento datato 10 febbraio 1999 concernente l'inserimento del medicinale octreotide acetato, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 9 giugno 1999 e n. 137 del 14 giugno 1999;

Atteso che, specialità medicinali a base di trientine diidrocloridrato, commercializzate in altri Stati ma non sul territorio nazionale possono costituire una valida alternativa terapeutica nel trattamento del morbo di Wilson;

Ritenuto opportuno consentire a soggetti affetti da tale patologia la prescrizione di detto medicinale a totale carico del Servizio sanitario nazionale;

Ritenuto necessario dettare le condizioni alle quali detto medicinale viene inserito nell'elenco di cui al citato provvedimento concernente l'istituzione dell'elenco stesso;

Viste le proprie deliberazioni assunte in data 28 aprile 1999 e 7 luglio 1999;

Dispone:

Art. 1.

Il medicinale TRIENTINE DIIDROCLORIDRATO è inserito, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col proprio provvedimento citato in premessa.

Art. 2.

Il medicinale di cui all'art. 1, è erogabile a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai soggetti affetti dal morbo di Wilson che non possono avvalersi di valida alternativa terapeutica, nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'allegato 1 al presente provvedimento.

Il relativo onere di spesa viene, in via presuntiva ed a mente della precitata normativa quantificato in L. 5.240.000.000 circa, nell'ambito del tetto di spesa programmato di lire 30 miliardi per anno per l'assistenza farmaceutica ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 agosto 1999

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1999
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 89

ALLEGATO 1

Denominazione: TRIENTINE DIIDROCLORIDRATO.

Indicazione terapeutica: Morbo di Wilson in pazienti intolleranti alla D-penicillamina.

Criteri di inclusione: pazienti affetti dal Morbo di Wilson intolleranti alla D-penicillamina.

Criteri di esclusione: pazienti che rispondono al trattamento consolidato. L'uso in gravidanza deve essere limitato ai casi di effettiva necessità valutando il rapporto rischio/beneficio.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino al nuovo provvedimento ministeriale.

Dati indicativi sul costo del trattamento: L. 1.095.000 al mese per paziente.

Altre condizioni particolari:

a) quelle previste dall'art. 5, commi 1 e 2, del provvedimento 17 gennaio 1997 concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della predetta legge 23 dicembre 1996, n. 648;

b) la prescrizione viene effettuata da strutture specializzate ospedaliere od universitarie o di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sulla base di un piano terapeutico predisposto dalle stesse; i pazienti ammessi al trattamento sono inseriti, presso tali strutture, in apposito registro i cui dati clinici sono aggiornati trimestralmente e trasmessi alla Commissione unica del farmaco unitamente al numero di pazienti che hanno iniziato e/o interrotto il trattamento, data di inizio e/o interruzione del trattamento, età, sesso, eventi avversi;

c) la dispensazione avviene per il tramite del servizio farmaceutico delle strutture prescrittrici, ove possibile, oppure del servizio farmaceutico della azienda sanitaria locale di residenza; trimestralmente tali strutture trasmetteranno l'ammontare della relativa spesa al Ministero della sanità, Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

SCHEMA DEI DATI DA INSERIRE NEL REGISTRO

	Prima del trattamento	3/6/9/12 mesi
Anamnesi	+	+
Manifestazioni neuro-psichiatriche	+	+
Manifestazioni cliniche correlate al fegato	+	+
Anello di Kayser-Fleischer	+	+
AST/ALT	+	+
Bilirubinemia (tot./Dir)	+	+
Es. emocromocitometrico (incluse piastrine)	+	+
Attività protrombinica	+	+
Ceruloplasmina	+	+
Cupruria/24 ore	+	+
Eventi avversi attribuibili al trattamento	+	+

Se il trattamento è stato sospeso:
data della sospensione;
motivi della sospensione:
non efficacia (mancata regressione o comparsa o progressione di manifestazioni cliniche e/o di indici patologici di laboratorio);
reazioni avverse (indicare quali);
altro.

99A9257

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 1° settembre 1999.

Modifica della determinazione dell'ammontare dei costi ammissibili per i contributi in conto capitale a favore dell'esercizio cinematografico.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26 convertito, con modificazioni, in legge 1° marzo 1994, n 153;

Visto, in particolare, l'art. 20, comma 10, del citato decreto-legge n. 26 del 1994, in base al quale, limitatamente agli interventi di ristrutturazione, adeguamento strutturale e rinnovo delle apparecchiature, in alternativa ad altre agevolazioni, sono concessi contributi in conto capitale fino ad un ammontare dei costi sostenuti, che non superino l'importo di lire 250 milioni;

Considerato che il predetto art. 20, comma 5, prevede che tali limiti possono essere modificati ogni tre anni con decreto dell'autorità competente in materia di spettacolo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 aprile 1994, n. 87, recante «Determinazione dell'ammontare minimo dei costi relativi agli interventi a favore dell'esercizio cinematografico»;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492;

Considerato che i limiti di importo indicati dall'art. 20, comma 5, del citato decreto-legge n. 26 del 1994 non sono stati, dalla data di entrata in vigore di tale testo normativo, mai oggetto di modifica;

Ritenuto opportuno procedere ad una diminuzione degli importi indicati dalla norma, in considerazione di una complessiva riflessione da effettuarsi sulla configurazione delle agevolazioni e contributi concessi all'esercizio cinematografico, tale da portare alla emanazione di un nuovo regolamento, anche in considerazione di quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 402;

Decreta:

1. A decorrere dal 1° settembre 1999, il limite di lire 250 milioni, previsto dall'art. 20, comma 5, del decreto legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 1° marzo 1994, n. 153, è sostituito dal nuovo limite di lire 100 milioni.

2. Resta ferma la percentuale del 60 per cento dei costi sostenuti, in relazione al nuovo limite di 100 milioni indicato sub 1.

Roma, 1° settembre 1999

Il Ministro: MELANDRI

99A9221

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 19 ottobre 1999.

Attuazione della direttiva 97/37/CE, recante adattamenti al progresso tecnico degli allegati I e II della direttiva 96/74/CE, sulle denominazioni del settore tessile.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'art. 6 e l'allegato *D*;

Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 194, recante attuazione della direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile, ed in particolare l'art. 16;

Vista la direttiva 97/37/CE della Commissione del 19 giugno 1997, recante adattamenti al progresso tecnico degli allegati I e II della direttiva 96/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle denominazioni del settore tessile;

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato I, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 194, è così modificato:

a) al numero 2, alla colonna «Denominazione», dopo la parola «guanaco», è inserita la parola «cashgora (m.)» e alla corrispondente colonna «Descrizione delle fibre», dopo la parola «guanaco», sono aggiunte le seguenti: «capra cashgora» (incrocio della capra kashmir e della capra angora);

b) al numero 30, alla colonna «Denominazione», le parole «Poliamnidica o Nylon» sono sostituite dalle seguenti: «Poliammide o Nylon» e la corrispondente descrizione delle fibre è sostituita dalle parole seguenti:

«Fibra costituita da macromolecole lineari sintetiche aventi nella loro catena legami ammidici ricorrenti, di cui almeno l'85 % è legato a motivi alifatici o cicloalifatici»;

c) i numeri da 31 a 41 diventano i numeri da 34 a 44;

d) è inserito un nuovo numero 31: alla colonna «Denominazione» è inserita la parola «Aramide» e alla corrispondente colonna «Descrizione delle fibre», sono aggiunte le seguenti parole: «Fibra di macromolecole lineari sintetiche, costituite da gruppi aromatici legati fra loro da legami ammidici ed immidici, di cui almeno l'85% è legato direttamente a due nuclei aromatici, mentre il numero dei legami immidici, ove presenti, non può essere superiore a quello dei legami ammidici»;

e) è inserito un nuovo numero 32: alla colonna «Denominazione» è inserita la parola seguente: «Poliimmide» e alla corrispondente colonna «Descrizione delle fibre» sono aggiunte le seguenti parole: «Fibra costituita da macromolecole lineari sintetiche aventi nella catena motivi immidici ricorrenti»;

f) è inserito un nuovo numero 33: alla colonna «Denominazione» è aggiunta la parola: «Lyocell» e alla corrispondente colonna «Descrizione delle fibre» sono aggiunte le seguenti parole: «Fibra di cellulosa rigenerata, ottenuta con procedimento di dissoluzione e di filatura in solvente organico, senza formazione di derivati». Inoltre nella colonna «Denominazione» è aggiunto un rimando alla seguente nota in calce: «Per "solvente organico" s'intende essenzialmente una miscela di prodotti chimici organici e d'acqua»;

g) il numero 22 è modificato di conseguenza: la descrizione delle fibre alla corrispondente colonna è sostituita dalle parole seguenti: «Fibra di cellulosa rigenerata, ottenuta con procedimento viscoso modificato ed avente un'elevata forza di rottura ed un elevato modulo a umido. La forza di rottura (Bc) allo stato ambientato e la forza (Bm) necessaria ad ottenere un allungamento del 5% allo stato umido sono:

$$\text{Bc (centi-newton)} \geq 1{,}3 \sqrt{T} + 2\,T$$

$$\text{Bm (centi-newton)} \geq 0{,}5 \sqrt{T}$$

dove T è la massa lineica media espressa in decitex.

Art. 2.

1. L'allegato II del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 194, è modificato come segue:

a) i numeri da 31 a 41 diventano i numeri da 34 a 44;

b) è aggiunto un nuovo numero 31: alla colonna «Fibre» è aggiunta la parola «Aramide» e alla corrispondente colonna «Percentuali», è aggiunta la percentuale seguente: 8,00;

c) è aggiunto un nuovo numero 32: alla colonna «Fibre» » è aggiunta la parola «poliimmide» e alla corrispondente colonna «Percentuali» è aggiunta la seguente: 3,50;

d) è aggiunto un nuovo numero 33: alle colonne «Fibre» è aggiunta la parola: «Lyocell» e alla corrispondente colonna «Percentuali» è aggiunta la seguente: 13,00.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 1999

Il Ministro: BERSANI

99A9214

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 6 ottobre 1999.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «Neretina fra falegnami, intagliatori, ebanisti, lucidatori, verniciatori», in Nardò.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 1978 con il quale la società cooperativa di produzione e lavoro «Neretina fra falegnami, intagliatori, ebanisti, lucidatori, verniciatori» con sede in Nardò (Lecce) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile e il dott. Giovanni Villani ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota trasmessa dalla direzione provinciale del lavoro, contenente la relazione ispettiva eseguita nei confronti della società cooperativa sopra citata e nella quale, tra l'altro, viene comunicato che il commissario liquidatore, dott. Giovanni Villani non ha portato a termine gli adempimenti affidatigli e relativi alla procedura liquidatoria;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Dionisio Frontini, residente in Lecce, via Cesare Battisti 5, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «Neretina fra falegnami, intagliatori, ebanisti, lucidatori, verniciatori», con sede in Nardò (Lecce), già sciolta ai

sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 16 gennaio 1978, in sostituzione del dott. Giovanni Villani, inadempiente.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A9215

DECRETO 6 ottobre 1999.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Le Rocchigiane II - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Roma.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale in data 2 febbraio 1980 con il quale la società cooperativa «Le Rocchigiane II - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata» con sede in Roma è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Roberto Romano ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota ministeriale del 28 luglio 1997 con la quale sono state chieste notizie circa lo stato della procedura;

Considerato che il suddetto commissario non ha adempiuto all'incarico conferitogli;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Sandro Forlingieri, con studio in Roma, via degli Aceri 61, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Le Rocchigiane II - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Roma, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 2 febbraio 1980, in sostituzione dell'avv. Roberto Romano, inadempiente.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A9216

DECRETO 6 ottobre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Con.-Cop. - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Genova, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 10 dicembre 1997, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Genova nei confronti della società cooperativa «Con.-Cop. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Genova;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del Codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero per le politiche agricole;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Con.-Cop. - Società cooperativa a responsabilità limita», con sede in Genova, costituita in data 23 giugno 1977 con atto a rogito del notaio dott. Andrea Castello di Genova, omologato dal tribunale di Genova, con decreto del 25 agosto

1977, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Stefano Dagnino, con studio in Genova, piazza Verdi, 4/10, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A9217

DECRETO 7 ottobre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Lo Specchio - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Cagliari, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 13 gennaio 1998, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Cagliari nei confronti della società cooperativa «Lo Specchio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cagliari;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127,

Visto il parere favorevole del Ministro dell'industria;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Lo Specchio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cagliari, costituita in data 16 novembre 1983 con atto a rogito del notaio dott. Maurizio Anni di Cagliari, omologato dal tribunale di Cagliari con decreto del 15 dicembre 1983 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Sandro Anedda ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 ottobre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A9218

DECRETO 20 ottobre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Edilizia lavoratori C.E.L.», in Taranto.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 e la circolare n. 33/96;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

soc. coop. «Edilizia lavoratori C.E.L.», con sede in Taranto, costituita per rogito notaio Giuseppe Lentini in data 18 agosto 1949, repertorio n. 23048, registro società n. 1990 del tribunale di Taranto.

Taranto, 20 ottobre 1999

Il direttore: ANDRISANI

99A9219

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 6 settembre 1999.

Nuovi termini per la rideterminazione dei valori di stazza secondo quanto previsto dai regolamenti comunitari n. 2030/86 e n. 3259/94.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 165, recante modifica alla legge 17 febbraio 1982, n. 41;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 31 agosto 1995), concernente la disciplina del rilascio delle licenze di pesca;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per la semplificazione dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio del 22 settembre 1986, n. 2930, e successive modifiche sulla definizione delle caratteristiche dei pescherecci;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio del 22 dicembre 1994, n. 3259, che modifica il regolamento (CEE) n. 2930/86;

Ritenuta l'opportunità di rideterminare i valori di stazza secondo quanto previsto dai predetti regolamenti comunitari, entro la data del 31 dicembre 1999, per le unità con lunghezza tra le perpendicolari pari o superiore a 24 metri ed entro la data del 30 giugno 2000 per quelle aventi lunghezza tra le perpendicolari inferiore a 24 metri;

Sentiti il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e la commissione consultiva centrale della pesca marittima, che, nella seduta del 13 luglio 1999, hanno reso, all'unanimità, parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

Per tutte le navi aventi lunghezza tra le perpendicolari pari o superiore a 24 metri, i valori di stazza dovranno essere misurati in GT entro il 31 dicembre 1999.

Per tutte le navi aventi lunghezza tra le perpendicolari inferiore a 24 metri, i valori di stazza dovranno essere misurati in GT entro il 30 giugno 2000.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 1999

Il Ministro: DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 1999
Registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 272

99A9210

DECRETO 13 settembre 1999.

Misure in materia di interruzioni tecniche dell'attività di pesca.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 963/1965;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, riguardante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 recante la disciplina del rilascio delle licenze di pesca;

Visto il V piano triennale della pesca marittima, adottato con decreto ministeriale 24 marzo 1997, che contempla, tra le misure tendenti a limitare lo sforzo di pesca, anche la previsione di periodi di interruzione tecnica;

Visto il decreto-legge n. 154 del 31 maggio 1999, convertito con modificazioni dalla legge n. 249 del 30 luglio 1999 concernente disposizioni straordinarie e urgenti per la pesca nel mar Adriatico;

Visto il decreto-legge 9 settembre 1999, n. 312, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 settembre 1999, n. 213, recante ulteriori disposizioni straordinarie ed urgenti per la pesca;

Considerata la necessità di fissare i criteri e le modalità di attuazione delle interruzioni tecniche della pesca nonché le modalità di erogazione dei benefici economici connessi alle misure sociali di acconpagnamento;

Sentiti la Commissione consultiva centrale della pesca marittima e il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare che, nella seduta dell'8 settembre 1999, hanno reso parere favorevole;

Decreta:

Titolo I

INTERRUZIONI TECNICHE DELLA PESCA A STRASCICO E/O VOLANTE NEL TIRRENO E NELLO IONIO

Art. 1.

1. Il presente titolo disciplina, con le modalità specificate negli articoli seguenti, l'attuazione delle interruzioni tecniche della pesca nel periodo dal 20 settembre al 28 novembre 1999, per le navi abilitate, ai sensi dell'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n 41, allo strascico e/o volante, con l'esclusione della sciabica, iscritte nei compartimenti marittimi del Tirreno e dello Ionio con l'esclusione degli uffici marittimi di Castro, Tricase e Santa Maria di Leuca del compartimento marittimo di Gallipoli, secondo il seguente calendario:

ventotto giorni dal 20 settembre al 17 ottobre 1999;

dodici giorni corrispondenti ai sabato e domenica delle settimane comprese nel periodo dal 18 ottobre al 28 novembre 1999.

2. Per le navi iscritte nei compartimenti marittimi delle regioni a statuto speciale Sicilia e Sardegna l'attuazione dell'interruzione tecnica della pesca e disciplinata dalle rispettive legislazioni regionali e le eventuali misure sociali d'accompagnamento sono a carico dei rispettivi bilanci.

Art. 2.

1. Nel caso in cui il capo del compartimento marittimo abbia disposto, in conformità a delibera della Commissione consultiva locale per la pesca marittima, l'effettuazione, nel compartimento di pertinenza, delle interruzioni tecniche di cui al precedente articolo, tutte le navi a strascico e/o volante sono obbligate a rispettare le previste interruzioni.

2. Nei compartimenti marittimi ove, ai sensi del precedente comma, e stabilita l'effettuazione delle interruzioni tecniche, è vietato, pena la sospensione della licenza di pesca per un periodo di trenta giorni, l'esercizio della pesca a strascico e/o volante alle navi provenienti da altri compartimenti marittimi nei giorni di interruzione e per tutto il periodo fino al 31 dicembre 1999.

3. Le navi di cui al comma 1, previa esplicita richiesta dell'armatore presentata al capo del compartimento marittimo d'iscrizione entro il 18 settembre 1999, possono essere autorizzate ad esercitare la pesca con gli altri sistemi autorizzati sulla licenza.

4. Nei compartimenti marittimi ove, in conformità a delibera della Commissione consultiva locale per la pesca marittima, non è disposta l'effettuazione obbligatoria delle interruzioni tecniche di cui al precedente articolo, l'armatore, in relazione ad ogni singola nave, ha facoltà di aderire all'interruzione stessa per l'intero periodo, previa presentazione all'ufficio marittimo d'iscrizione, entro il 18 settembre 1999, di formale comunicazione di adesione.

5. Nessuna restrizione all'attività di pesca, fatte salve quelle esistenti in forza di disposizioni normative preesistenti al presente decreto, può essere disposta per i compartimenti marittimi del Tirreno e dello Ionio nei quali, alla data del 31 luglio 1999, non risultino in esercizio navi abilitate alla pesca a strascico e/o volante.

Art. 3.

1. Durante il periodo d'interruzione tecnica è consentita, senza disarmo della nave, l'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché l'effettuazione di operazioni tecniche per il rinnovo dei certificati di sicurezza, purché la relativa istanza di rinnovo sia stata prodotta in data antecedente alla scadenza del certificato stesso.

2. Ai fini della realizzazione delle operazioni di cui al precedente comma, la nave può, durante il periodo d'interruzione tecnica, raggiungere il luogo in cui saranno effettuate le operazioni stesse, così come attestate da apposito impegno del cantiere, previo sbarco delle attrezzature da pesca e preventiva autorizzazione dell'ufficio marittimo presso il quale è stata iniziata l'interruzione tecnica.

3. L'autorizzazione al trasferimento è rilasciata per il tempo strettamente necessario per raggiungere il luogo ove saranno realizzate le operazioni.

Art. 4.

1. A cura dell'armatore devono essere depositati presso gli uffici marittimi, entro il 18 settembre 1999, i documenti di bordo della nave che effettua le interruzioni tecniche e, per quelle navi per le quali sia stato rilasciato, anche il libretto di controllo dell'imbarco e del consumo del combustibile.

2. Entro il 25 settembre 1999, per le navi dislocate in un porto diverso da quello di iscrizione, l'autorità marittima, presso il cui ufficio sono stati depositati i documenti di bordo, comunica all'ufficio marittimo d'iscrizione gli estremi di individuazione della nave e la data di inizio dell'interruzione tecnica.

3. Effettuata la consegna dei documenti di bordo ai sensi dei commi 1 e 2, la nave non può essere trasferita in altro porto, ad esclusione dell'ipotesi di cui all'art. 3, comma 2.

Art. 5.

1. Al termine del pertinente periodo l'autorità marittima, nella cui giurisdizione sono state effettuate le interruzioni tecniche, rilascia, per ciascuna nave, un'attestazione predisposta secondo lo schema in allegato *A*, da cui risulti il periodo di interruzione effettuato.

Art. 6.

1. A decorrere dal 29 novembre 1999, nel compartimento marittimo per il quale è stata disposta l'effettuazione delle interruzioni tecniche ai sensi del precedente articolo 2, comma 1, è vietata, nei giorni di sabato e domenica, la pesca a strascico e/o volante alle navi iscritte nel compartimento stesso.

2. Alle navi provenienti dai compartimenti marittimi nei quali non è stato disposta l'effettuazione delle interruzioni e alle navi provenienti dai compartimenti marittimi della Sicilia, della Sardegna e dell'Adriatico è

comunque vietato, nei giorni di sabato e domenica di tutto l'anno, l'esercizio della pesca a strascico e/o volante in tutti i compartimenti marittimi del Tirreno e dello Ionio.

3. Non è consentito nei giorni di sabato e domenica recupero di eventuali precedenti giornate d'inattività causate da condizioni meteomarine avverse.

Titolo II

MISURE SOCIALI D'ACCOMPAGNAMENTO ALLE INTERRUZIONI TECNICHE NEL TIRRENO E NELLO IONIO

Art. 7.

1. Le misure sociali d'accompagnamento, in relazione alle navi assoggettate ai sensi del precedente titolo alle interruzioni tecniche dell'attività di pesca, consistono nella corresponsione, per il periodo d'interruzione, di:

a) minimo monetario garantito a ciascun marittimo, che risulti dal ruolino d'equipaggio imbarcato alla data di inizio di ciascuna interruzione tecnica, tenuto conto delle disposizioni di cui al successivo art. 10;

b) oneri previdenziali ed assistenziali, relativamente ai marittimi di cui alla precedente lettera *a)*, all'armatore per il successivo versamento da parte del medesimo ai pertinenti istituti previdenziali ed assistenziali.

2. Le capitanerie di porto comunicano al Ministero per le politiche agricole, entro quindici giorni dall'inizio del periodo di interruzione tecnica, l'ammontare presunto del fabbisogno finanziario per le misure sociali di cui al precedente comma.

Art. 8.

1. Al fine di conseguire la corresponsione delle somme rispettivamente spettanti, l'armatore ed i membri dell'equipaggio presentano, alla Capitaneria di porto di iscrizione della nave distinte domande in bollo, redatta secondo gli schemi in allegato *B* e *C*, di cui una entro il giorno 15 ottobre 1999 per il periodo dal 20 settembre al 10 ottobre 1999, l'altra entro il 3 dicembre 1999 per il periodo dall'11 ottobre al 28 novembre 1999.

2. I membri dell'equipaggio possono presentare la domanda di cui al comma 1:

a) personalmente (secondo lo schema in allegato C_1) ovvero,

b) limitatamente ai propri soci, tramite le cooperative di pesca o loro consorzi (secondo lo schema in allegato C_2) ovvero,

c) tramite rilascio di mandato di assistenza e rappresentanza ad un ente di patronato con delega per la trattenuta delle quote sindacali alle organizzazioni sindacali dei lavoratori (secondo lo schema in allegato C_3).

3. Le domande presentate oltre il termine stabilito dal comma 1 sono dichiarate irricevibili dal capo del compartimento marittimo d'iscrizione della nave e causano la non ammissibilità ai benefici di cui all'art. 7.

4. L'istruttoria da parte delle Autorità marittime deve essere ultimata nei trenta giorni successivi al completamento delle domande da parte degli interessati.

Art. 9.

1. I benefici economici connessi alle misure sociali di cui all'art. 7 sono corrisposti a condizione che sussistano contemporaneamente i seguenti requisiti:

a) la nave sia iscritta nelle matricole o nei registri delle navi minori e galleggianti, nonché annotata nei registri delle imprese di pesca;

b) la nave sia abilitata, ai sensi dell'art. 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, all'esercizio della pesca a strascico e/o volante, in possesso delle relative attrezzature nel periodo di interruzione tecnica, nonché in armamento nel periodo stabilito per le interruzioni tecniche;

c) l'armatore sia iscritto nei registri delle imprese di pesca, abbia osservato tutte le previsioni e condizioni stabilite nel presente decreto ai fini delle interruzione tecniche di cui all'art. 1, comma 1, e non abbia ottenuto l'autorizzazione di cui al precedente art. 2, comma 3.

2. I benefici connessi alle misure sociali di cui al presente decreto non si applicano alle unità iscritte in compartimenti marittimi dell'Adriatico che effettuino la pesca dei gamberi di profondità nel Tirreno e nello Ionio, ed a quelle che non abbiano comunque effettuato le interruzioni tecniche di cui al comma 1 dell'art. 1.

Art. 10.

1. Salvo il caso di sbarco volontario o di forza maggiore, lo sbarco dei membri dell'equipaggio, nel periodo dal 20 settembre al 17 ottobre 1999, comporta la non erogazione all'armatore degli oneri previdenziali ed assistenziali.

2. Nel caso di sbarco volontario del marittimo, durante il periodo di cui al precedente comma, i benefici economici sono corrisposti per il numero dei giorni maturati dall'inizio dell'interruzione tecnica fino alla data dello sbarco.

3. Nel caso di sbarco del marittimo per causa di forza maggiore e di reimbarco sulla medesima unità, durante il periodo di cui al comma 1, i benefici economici sono corrisposti per i giorni effettivi di imbarco.

4. Salvo il precedente comma, nessun beneficio economico di cui all'art. 7 è corrisposto nel caso di imbarco di un marittimo durante il periodo di cui al comma 1.

5. Nel caso di sbarco per malattia o infortunio si applicano le disposizioni contenute nel contratto collettivo di lavoro vigente.

Art. 11.

1. I benefici economici connessi alle misure sociali di cui all'art. 7 sono corrisposti, all'armatore ed ai membri dell'equipaggio, a mezzo di ordine di pagamento emesso dal Capo del compartimento marittimo sulla base di prospetti di liquidazione di cui agli allegati *D* ed *E*, con l'arrotondamento alle cinquecento lire inferiori.

2. Il capo del compartimento marittimo emette ordini di pagamento singoli o cumulativi secondo le richieste presentate dagli interessati. Nel caso di pagamento cumulativo, i soggetti giuridici di cui all'art. 8, comma 2, lettera *b),* devono provvedere, entro sette giorni dalla data di disponibilità delle somme, al pagamento agli interessati delle somme ad essi singolarmente spettanti, dandone comunicazione alla competente Capitaneria di porto. Per quanto riguarda la modalità di pagamento di cui all'art. 8, comma 2, lettera *c)* la Capitaneria di porto provvede al pagamento ai singoli interessati per l'importo al netto della quota associativa sindacale e al pagamento in un'unica soluzione dell'importo corrispondente alla sommatoria delle singole quote associative sindacali in favore di ciascuna organizzazione sindacale.

3. Gli ordini di pagamento di cui ai commi 1 e 2 sono liquidati con l'emissione di vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia.

4. Avverso i provvedimenti adottati dai comandanti delle Capitanerie di porto, oltre agli altri rimedi giurisdizionali, è ammesso, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ricorso gerarchico al direttore generale della pesca e dell'acquacoltura.

Titolo III

FERMO TECNICO DELLA PESCA A STRASCICO E/O VOLANTE NELL'ADRIATICO

Art. 12.

1. Le navi iscritte ed operanti nei compartimenti marittimi dell'Adriatico, abilitate allo strascico e/o volante, rimangono ferme il sabato e la domenica e, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 ottobre 1999, rimangono ferme anche un ulteriore giorno della settimana stabilito dal capo del compartimento marittimo in conformità a delibera della commissione consultiva locale per la pesca marittima. In tali giorni di fermo tecnico è vietato l'esercizio della pesca a strascico e/o volante anche alle navi provenienti da altri compartimenti marittimi, compresi quelli della Sicilia e della Sardegna.

Titolo IV

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 13.

1. Le navi a strascico e/o volante abilitate anche all'uso di uno o più sistemi di pesca tra quelli di cui all'art. 19, comma 1, del decreto ministeriale 26 luglio 1995, nonché le unità asservite ad impianti di acquacoltura, possono, su richiesta dell'armatore presentata alla Capitaneria di porto di iscrizione, esercitare la pesca anche nei giorni di fermo tecnico di cui agli articoli 6 e 12, previa sospensione dell'abilitazione allo strascico e/o volante da annotarsi sulla licenza di pesca a cura dell'autorità marittima, assicurando comunque il rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro in materia di riposo settimanale.

2. Le navi abilitate alla pesca mediterranea, nonché le navi di cui al decreto del direttore generale della pesca e dell'acquacoltura del 17 luglio 1998, in deroga alle prescrizioni degli articoli 6 e 12, attuano il fermo tecnico al termine di ogni campagna di pesca in ragione di due giorni per ogni cinque di attività. A tal fine il capo del compartimento d'iscrizione della nave rilascia apposita autorizzazione su richiesta dell'armatore presentata almeno sette giorni prima dell'inizio di ogni campagna di pesca.

3. Ai fini dell'osservanza del fermo tecnico di cui al precedente comma l'armatore è tenuto a comunicare alla Capitaneria di porto d'iscrizione la data di inizio e termine di ciascuna campagna di pesca e a consegnare i relativi documenti di bordo.

Il presente decreto è inviato all'organo di controllo per la sua registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 1999

Il Ministro: DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 1999
Reg. n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 273

ALLEGATO *A*

DICHIARAZIONE

Si dichiara che il M/p ..... n. .... di matricola del R.N.M.G. di .... ha effettuato l'interruzione tecnica nel/i seguente/i periodo/i:

n. ..... giorni dal ...../...../1999 al ...../...../1999;

n. ..... giorni dal ...../...../1999 al ...../...../1999;

....

Il comandante

....

ALLEGATO *B*

Alla Capitaneria di porto di ....

La sottoscritta ditta .... con sede in .... via .... , codice fiscale e partita I.V.A. n. .... iscritta al n. .... del registro delle imprese di pesca di .... armatrice del M/p .... n. .... di matricola del R.N.M.G. di .... di .... t.s.l., con apparato propulsore di .... HP, dichiara, ai sensi delle leggi n. 15/1968 e n. 127/1997,

di aver effettuato l'interruzione tecnica nel/i seguente/i periodo/i:

n. ..... giorni dal ...../...../1999 al ...../...../1999;

n. ..... giorni dal ...../...../1999 al ...../...../1999;

....

di possedere i requisiti di cui al comma 1 dell'art. 9 del decreto ministeriale concernente l'interruzione tecnica dell'attività di pesca;

di impegnarsi a versare, alle scadenze previste per legge, gli oneri previdenziali e assistenziali dovuti per i membri dell'equipaggio.

La sottoscritta ditta dichiara altresì che alla data di inizio dell'interruzione tecnica risultavano imbarcati i sottoindicati marittimi per i quali chiede il rimborso, limitatamente al/i periodo/i d'interruzione tecnica, dei relativi oneri previdenziali ed assistenziali:

a) .... (cognome e nome), lire ....;

b) .... (cognome e nome), lire ....;

c) ....

Lì, ...

Firma ....

Visto, si attesta che il predetto motopeschereccio ha dato inizio all'interruzione tecnica in data ...., che i predetti marittimi erano regolarmente imbarcati.

Lì, ...

Timbro e firma
dell'autorità marittima

....

(*) L'armatore, se membro dell'equipaggio, deve indicare il suo nominativo anche nell'elenco degli imbarcati.

ALLEGATO C_1

Alla Capitaneria di porto di ....

Il sottoscritto .... (cognome e nome), nato a .... provincia di .... il ...., codice fiscale (da indicare obbligatoriamente) .... imbarcato sul M/p .... iscritto al n. .... del R.N.M.G. di .... chiede, per il/i seguente/i periodo/i di interruzione tecnica:

n. ..... giorni dal ...../...../1999 al ...../...../1999;

n. ..... giorni dal ...../...../1999 al ...../...../1999;

....

la corresponsione del minimo monetario garantito ammontante a complessive lire .... (arrotondate alle cinquecento lire inferiori).

Il sottoscritto .... (cognome e nome) chiede altresì che la predetta somma venga accreditata sul conto corrente n. .... intestato a .... presso la banca .... sede di ...., codice ABI ...., codice CAB ....

Lì, ...

Firma ....

ALLEGATO C_2

Alla Capitaneria di porto di ....

per il tramite di (*) ....
....
....

Il sottoscritto .... (cognome e nome), nato a .... provincia di .... il ...., codice fiscale (da indicare obbligatoriamente) ...., socio della cooperativa .... imbarcato sul M/p .... iscritto al n. .... del R.N.M.G. di .... chiede, per il/i seguente/i periodo/i di interruzione tecnica:

n. ..... giorni dal ...../...../1999 al ...../...../1999;

n. ..... giorni dal ...../...../1999 al ...../...../1999;

....

la corresponsione del minimo monetario garantito ammontante a complessive lire .... (arrotondate alle cinquecento lire inferiori).

Il sottoscritto .... (cognome e nome) chiede altresì che la predetta somma venga accreditata sul conto corrente n. .... intestato a .... presso la banca .... sede di ...., codice ABI ...., codice CAB ....

Lì, ...

Firma ....

(*) Indicare la cooperativa di pesca o il consorzio scelto come tramite per la presentazione dell'istanza.

ALLEGATO C_3

Alla Capitaneria di porto di ....

per il tramite di (*) ....
....
....

Il sottoscritto .... (cognome e nome), nato a .... provincia di .... il ...., codice fiscale (da indicare obbligatoriamente) .... imbarcato sul M/p .... iscritto al n. .... del R.N.M.G. di .... chiede, per il/i seguente/i periodo/i di interruzione tecnica:

n. ..... giorni dal ...../...../1999 al ...../...../1999;

n. ..... giorni dal ...../...../1999 al ...../...../1999;

....

la corresponsione del minimo monetario garantito ammontante a complessive lire .... (arrotondate alle cinquecento lire inferiori).

Mandato di assistenza e rappresentanza.

Il sottoscritto .... (cognome e nome) delega il patronato .... a rappresentarlo ed assisterlo gratuitamente per lo svolgimento della pratica relativa alle misure sociali d'accompagnamento all'interruzione tecnica della pesca. Inoltre, avendo ricevuto, a norma dell'art. 10 della legge n. 675/1996, l'informativa sul «trattamento» dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili di cui all'art. 22 della legge medesima, consente il loro «trattamento» per il conseguimento delle finalità del presente mandato e degli scopi statutari del patronato.

Modalità di pagamento (**):

assegno circolare.. ;

accredito sul conto corrente bancario................................... ;

accredito sul libretto di risparmio .... ;

accredito sul conto corrente postale ....

Delega per la trattenuta delle quote sindacali

Il sottoscritto .... autorizza la Capitaneria di porto di .... ad effettuare — sulla somma spettante a titolo di minimo monetario garantito in base alla domanda di corresponsione delle misure sociali d'accompagnamento all'interruzione tecnica della pesca — la trattenuta di lire .... a titolo di quota associativa da versare alla seguente organizzazione sindacale .... Inoltre, avendo ricevuto, a norma dell'art. 10 della legge n. 675/1996, l'informativa sul «trattamento» dei propri dati personali, consente il loro «trattamento» per le finalità del presente mandato e degli scopi statutari del patronato.

Data, ...

Firma, ...

Timbro del patronato e firma dell'operatore autorizzato aricevere il mandato ....

Timbro e firma dell'organizzazione sindacale ....

(*) Indicare l'ente di patronato scelto come tramite per la presentazione dell'istanza.

(**) Specificare, in corrispondenza della modalità di pagamento prescelta, i dati necessari per l'esecuzione dell'operazione di accreditamento.

ALLEGATO *D*

PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE

Capitaneria di porto di ....

M/p .... iscritto al n. .... di matricola del R.N.M.G. di .... abilitato alla pesca con sistema ....

Armatore/società armatrice:

...................(cognome, nome, luogo e data di nascita/ragione sociale)

...................(indirizzo)

...................(codice fiscale e partita IVA)

Vista la domanda presentata dalla ditta armatrice suindicata in data ...., accertato che risultano osservate tutte le condizioni stabilite, ai fini dell'erogazione delle misure sociali di accompagnamento all'interruzione tecnica della pesca prevista nel periodo dal .... al .... dalla normativa vigente in materia, si dispone la corresponsione degli oneri previdenziali ed assistenziali dovuti per n. .... membri di equipaggio pari a lire.........

Il totale complessivo arrotondato da erogare è pari a lire .... al netto del bollo di quietanza.

Si dispone il pagamento del predetto importo per il quale, sul capitolo .... anno finanziario 19...., viene emesso l'ordinativo di pagamento n. .... in data .... di lire .... sull'ordine di accreditamento n. .... del ....

Il comandante ....

L'ufficiale di cassa ....

ALLEGATO *E*

PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE (*)

Capitaneria di porto di ....

M/p .... iscritto al n. .... di matricola del R.N.M.G. di .... abilitato alla pesca con sistema .... , ditta armatrice ....

Vista la domanda presentata in data .... dal sig. .... , imbarcato con la qualifica di .... , accertato che risultano osservate tutte le condizioni stabilite dalla normativa vigente ai fini dell'erogazione delle misure sociali di accompagnamento, si dispone, con le modalità sottoindicate, la corresponsione del minimo monetario garantito dovuto in relazione ai giorni di imbarco sulla nave suindicata nel periodo di interruzione tecnica della pesca dal .... al ....

Il totale complessivo arrotondato da erogare è pari a lire .... al netto del bollo di quietanza.

Si dispone il pagamento del predetto importo per il quale, sul capitolo ...., anno finanziario 19...., viene emesso l'ordinativo di pagamento n. .... a nome del sig. .... come richiesto nella predetta domanda. In data .... di lire .... sull'ordine di accreditamento n. .... del ....

Il comandante ....

L'ufficiale di cassa ....

(*) Il presente modello di prospetto di liquidazione del minimo monetario garantito verrà adeguato dall'Autorità marittima competente nel caso in cui il marittimo abbia presentato la domanda tramite i soggetti di cui all'art. 8, comma 2, lettere *b)* e *c)*, del presente decreto ministeriale.

99A9211

DECRETO 14 settembre 1999.

Determinazione dei criteri per la conferma della validità e per l'indicazione di limiti temporali definitivi dei nulla osta già rilasciati.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca;

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 27 giugno 1986 concernente il rilascio delle licenze per la pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 1987, n. 248, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 29 giugno 1987, recante criteri per il rilascio delle licenze di pesca;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.182 del 5 agosto 1989, concernente la sospensione, per un anno, del rilascio di licenze di pesca per nuove navi;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.203 del 31 agosto 1995, concernente la disciplina del rilascio delle licenze di pesca e, in particolare, l'art. 6 del decreto stesso;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 1997, recante nuove disposizioni in materia di licenze di pesca;

Visto il decreto ministeriale 12 giugno 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 29 luglio 1998, recante modalità di rilascio delle licenze di pesca nei compartimenti marittimi della regione Sardegna;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 recante misure urgenti per la semplificazione dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;

Considerata la necessità di indicare limiti temporali definitivi in ordine al periodo di validità dei nulla osta rilasciati, finalizzati al rilascio di licenze per imbarcazioni di nuova costruzione o provenienti da altra destinazione;

Considerata la necessità di rispettare le indicazioni dell'Unione europea nell'ambito dei segmenti del programma di orientamento pluriennale della flotta peschereccia dell'Italia per il periodo 1997/2001 (POP IV);

Sentiti il Comitato nazionale per la gestione e la conservazione delle risorse biologiche del mare e la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima che, nella riunione dell'8 settembre 1999 hanno reso parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

1. I nulla osta rilasciati ai sensi degli articoli 3 e 21 del decreto ministeriale 26 luglio 1995, nonché i nulla osta rilasciati ai sensi dei decreti ministeriali 19 febbraio 1997 e 12 giugno 1998 per imbarcazioni da iscriversi nei compartimenti marittimi della regione Sardegna, non saranno più prorogati, salva l'ipotesi di cui al comma 3.

2. I nulla osta in corso di validità rilasciati ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *b)* del decreto ministeriale 26 luglio 1995, riferiti a dichiarazioni di costruzione, non saranno più prorogati, salva l'ipotesi di cui al comma 3.

3. È consentita la proroga della validità dei nulla osta di cui ai commi 1 e 2, per un periodo non superiore a mesi sei, solo nel caso in cui gli interessati producano apposita istanza, prima della scadenza dei nulla osta stessi, corredata di documentazione rilasciata dal R.I.Na. attestante uno stato di avanzamento dei lavori tale da assicurare il completamento della nuova unità entro il predetto termine.

Art. 2.

1. I nulla osta in corso di validità rilasciati ai sensi dei decreti ministeriali 5 maggio 1986, 7 maggio 1987, 20 luglio 1989, riferiti a dichiarazione di costruzione, sono validi fino al 31 dicembre 1999 e non saranno più prorogati, salva l'ipotesi di cui al comma 2.

2. È consentita la proroga dei nulla osta di cui al comma 1, per un periodo non superiore a mesi sei, solo nel caso in cui gli interessati producano apposita istanza, prima della scadenza fissata, corredata di documentazione rilasciata dal R.I.Na. attestante uno stato di avanzamento dei lavori tale da assicurare il completamento della nuova unità entro il predetto termine.

Art. 3.

È sospesa l'applicazione dell'art. 15, comma 1, del decreto ministeriale 26 luglio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 31 agosto 1995.

Art. 4.

È sospesa l'applicazione dell'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 19 febbralo 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 1997.

Art. 5.

Per i nulla osta rilasciati a fronte di ritiro di naviglio di stazza lorda e potenza motrice equivalenti non si applicano le disposizioni di cui al presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 14 settembre 1999.

Il Ministro: DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1999
Registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 269

99A9212

DECRETO 14 settembre 1999.

Determinazione delle quote individuali per la pesca del tonno rosso.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni recante la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni con il quale è stato approvato il documento di esecuzione della legge n. 963/1965;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 21 agosto 1995) e successive modificazioni recante la disciplina del rilascio delle licenze di pesca;

Visto il decreto 14 gennaio 1999 (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 1º aprile 1999) concernente le dichiarazioni statistiche sulle catture del tonno rosso;

Visto il ricorso presentato dal Governo italiano innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee per l'annullamento del regolamento (CE) n. 49/1999 del Consiglio del 18 dicembre 1998 che stabilisce, per alcuni stock di specie ittiche altamente migratorie, il totale ammissibile di catture per il 1999, la loro ripartizione sotto forma di contingenti tra gli Stati membri e talune condizioni per la pesca di questi stock;

Ritenuta la necessità di determinare le quote individuali per la pesca del tonno rosso, nonché le modalità di gestione delle medesime quote in applicazione del suddetto regolamento senza che l'attuazione di detti adempimenti costituisca, in nessun modo, acquiescenza alle previsioni del regolamento medesimo;

Sentiti il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare e la Commissione consultiva centrale della pesca marittima, che, nelle riunioni del 22 giugno, 13 luglio, 21 luglio e 8 settembre 1999, hanno reso parere favorevole;

Decreta:

Art. 1.

1. I contingenti per la pesca del tonno rosso in Mediterraneo per categoria di attrezzo sono riportate nell'allegato *A* al presente decreto.

2. Le quote individuali sono determinate in proporzione al tonnellaggio di ciascuna imbarcazione abilitata. A tal fine il contingente attribuito al sistema è diviso per la capacità (in TSL) delle unità abilitate al sistema medesimo; il risultato è moltiplicato per il TSL delle singole imbarcazioni (allegato *B*).

3. Le dichiarazioni relative alle catture effettuate fino al 30 giugno 1999, in deroga alle previsioni del decreto 14 gennaio 1999, possono essere presentate al Ministero per le politiche agricole - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura, entro il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale.* Per le catture effettuate nel periodo successivo al 30 giugno 1999 si applicano le previsioni di cui ai comma 1 e 2 dell'art. 2 del decreto 14 gennaio 1999.

Art. 2.

1. In caso di mancata osservanza dei termini fissati ai comma 2 e 3 del precedente articolo è sospeso, a cura del capo del compartimento marittimo di iscrizione della nave, il documento autorizzativo all'esercizio dell'attività di pesca (licenza o attestazione provvisoria) sino alla data di regolarizzazione degli adempimenti di cui all'art. 1.

Art. 3.

1. Il direttore generale della pesca e dell'acquacoltura può riconoscere, con proprio successivo decreto, un organismo di gestione delle quote del tonno rosso, eventualmente promosso dalle associazioni nazionali professionali, cui attribuire la gestione delle quote e la trasmissione al Ministero delle politiche agricole delle dichiarazioni statistiche ai sensi della vigente normativa. Il Ministero può attribuire ai consorzi od associazioni di produttori di carattere infranazionale la gestione delle quote, anche secondo meccanismi di flessibilità tra le differenti unità aderenti, sempre che sia garantito il rispetto della sommatoria delle quote individuali attribuite a ciascuna imbarcazione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 1999

Il Ministro: DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1999
Registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 270

ALLEGATO *A*

RIPARTIZIONE QUOTE TONNO ROSSO PER ATTREZZI DA PESCA (VALORI ESPRESSI IN TONNELLATE) PER L'ANNO 1999

Palangaro (LL)	554	(16,0%)
Tonnara volante (PS)	2459	(71,0%)
Pesca sportiva (SPOR)	121	(3,5%)
Tonnara fissa (TRAP)	156	(4,5%)
UNCL (*)	173	(5,0%)
Totale . . .	3463	(100,0%)

(*) Quota accantonata per eventuali compensazioni.

ALLEGATO *B*

SISTEMA TONNARA VOLANTE (CIRCUIZIONE PER TONNI) - TOTALE 48 NAVI

Nome	Matricola	TSL	Quota
Simone III	10ME1481	14,86	6,49
Orizzonte	02CR0270	9,05	3,95
Europa	02CR0291	9,97	4,36
Italia 90	02CR0281	9,97	4,36
Petruska	07SA0785	72,63	31,74
Giomada	04RM0686	34,00	14,86
Crevalcore II	04RM0655	38,71	16,92
Massimiliano	00RM4332	30,33	13,25
S. Pietro II	05CT0841	32,58	14,24
Nettuno	05CT0741	52,40	22,90
Maria Carmela C.	00TP2046	47,36	20,70
Marietta Madre Guaiana	00TP2053	70,05	30,61
Giovanni Ganesio	01TP1135	48,29	21,10
Maria Alfonso	04SV1779	59,87	26,16
Aldebaran	00PC1007	49,39	21,58
Fratello Marino	00PC1042	43,68	19,09
Giuseppe Padre	05CS0598	59,91	26,18
Sant'Anna	07CR0154	24,61	10,75
Fratelli Garofalo	00SR2340	63,36	27,69
Andromeda	00PC1001	49,39	21,58
Cristofaro Primo	01CS1061	58,29	25,47
S. Maria Carmela Madre	050CS606	58,42	25,53
Luigi Primo	01CS1054	93,13	40,70
Stella del Mare	01CS1059	97,76	42,72
S. Pietro	04SA0645	197,87	86,47
Sparviero	04SA0646	242,22	105,85
Fulvia	04SA0648	236,93	103,54
Alfonso Padre	04SA0649	233,24	101,93
Vergine	04SA0650	255,36	111,59
Maria Luisa	07SA0752	90,09	39,37
Tenace II	05CT0747	199,40	87,14
Nino Testa	05CT0755	144,30	63,06
Ligny I	00TP2164	157,74	68,93
Beatrice	00PA3662	254,78	111,34
Maria Antonietta	00PA3693	235,17	102,77
Valeria	00PA3779	269,76	117,89
Gaetano	00PA3780	275,56	120,42
Rosa Maria	00PA3809	271,36	118,58
Enza Madre	00PA3859	196,00	85,65
S. Raffaele	00PA3878	247,48	108,15
Antonella Luci	00PC1047	83,72	36,59
Raffaello II	00PC1061	101,43	44,32
Dora	00PC1235	84,90	37,10
Costellazione	00PC1322	105,20	45,97
Nonna Assunta	00PC1332	107,30	46,89
Sacro Cuore	00SA2263	119,04	52,02
Madonna di Fatima	00SA2491	199,40	87,14
Madonna delle Lacrime	02PE0359	190,08	83,06
Totale . . .		5626,34	2458,71

TONNO ROSSO: SISTEMA PALANGARO - TOTALE NAVI 208

Compartimento	Nome	Matricola	TSL	Quota
Ancona	Espada	00AN03966	9,51	0,66
Catania	Europa Prima	00CT00244	75,59	5,28
Catania	Govanni Conti	05CT00813	59,82	4,18
Catania	Libeccio	04CT01049	56,22	3,93
Catania	Francesco	01CT00638	160,63	11,21
Catania	Mar del Plata	00CT00242	95,78	6,69
Catania	Ucciardo Acitrezza	00CT00243	97,32	6,79
Gallipoli	Albatros I	03GL00003	9,90	0,69
Gallipoli	Danubio Blu	00GL03947	6,09	0,43
Gallipoli	Eterno Padre	00GL03760	9,25	0,65
Gallipoli	Folgore II	00GL03944	9,69	0,68
Gallipoli	Heleanna	03GL00001	9,14	0,64
Gallipoli	Maestral	00GL03544	9,82	0,69
Gallipoli	Padre Umile	00GL03972	8,76	0,61
Gallipoli	S. Cosimo	00GL03286	8,76	0,61
Gallipoli	S. Maria	03GL00009	9,70	0,68

Compartimento	Nome	Matricola	TSL	Quota
Gallipoli	Santa Cesarea II	00GL03969	9,47	0,66
Gallipoli	Squalo I	00GL03971	6,45	0,45
Gallipoli	Stella del Mare	00GL03621	9,78	0,68
Imperia	Adriana	01IM01795	7,26	0,51
Imperia	Daniela	00IM01023	9,23	0,64
Imperia	Giove	00IM01130	9,55	0,67
Imperia	Ilde	00IM00971	9,60	0,67
Imperia	Ineja	00IM00979	9,98	0,70
Imperia	Olimpia	00IM00963	9,93	0,69
Imperia	Tre Fratelli	00IM00967	9,60	0,67
Mazara del Vallo	Angela	00MV00843	9,11	0,64
Mazara del Vallo	Apollo	00MV00878	74,97	5,23
Mazara del Vallo	Carmelitana Madre	00MV00952	51,10	3,57
Mazara del Vallo	Nuova Madonna di Pompei	00MV01035	57,85	4,04
Mazara del Vallo	Smeraldo Primo	00MV01017	22,07	1,54
Mazara del Vallo	Telma 2	00MV01202	69,02	4,82
Mazara del Vallo	La Bella Giannetta	00MV00866	85,18	5,95
Mazara del Vallo	Fortunata Vita	00MV00949	98,10	6,85
Mazara del Vallo	Madonna della Madia	00MV01135	30,75	2,15
Mazara del Vallo	Nuova Samantha	00MV00962	85,99	6,00
Mazara del Vallo	Oceania	00MV01007	21,10	1,47
Mazara del Vallo	Pina G.	00MV00901	81,61	5,70
Mazara del Vallo	Venusia	00MV01031	14,60	1,02
Messina	A Nome di Dio	14ME00556	20,30	1,42
Messina	Ardito	14ME00524	24,98	1,74
Messina	Pina	14ME00548	8,88	0,62
Messina	S. Rita	14ME00587	6,98	0,49
Messina	Simone III	10ME01481	14,86	1,04
Messina	Ariana	14ME00545	57,55	4,02
Messina	S. Anna	14ME00560	47,74	3,33
Pesaro	Adria B.	01PS00698	7,24	0,51
Pesaro	4 Dame	01PS00702	7,97	0,56
Pesaro	Elvira II	01PS00653	3,10	0,22
Pesaro	Giorgia	01PS00680	7,70	0,54
Pesaro	S. Antonio II	01PS00403	7,84	0,55
Pesaro	S. Giorgio	01PS00544	9,13	0,64
Pesaro	Sagittario	01PS00699	9,97	0,70
Pesaro	Sampei	01PS00681	24,65	1,72
Pesaro	Tartan	01PS00677	9,34	0,65
Pesaro	Vikingo II	01PS00682	7,64	0,53
Pesaro	Dearpa II	01PS00608	109,18	7,62
Pesaro	Elisa Battisti	01PS00534	110,97	7,75
Pescara	Isidoro II	00PC01323	6,95	0,49
Pescara	Giota	04PC00566	3,76	0,26
Pescara	X	00PC01332	107,30	7,49
Porto Empedocle	Caterina	04PE00534	4,22	0,29
Porto Empedocle	Concetta Madre	00PE01201	24,30	1,70
Porto Empedocle	Cristoforo Padre	00PE00817	2,54	0,18
Porto Empedocle	Fausto	03PE00589	3,32	0,23
Porto Empedocle	Fo' San Carlo II	03PE00594	8,66	0,60
Porto Empedocle	Grande Madonna del Soccorso	03PE00152	6,78	0,47
Porto Empedocle	Isabella	04PE00558	4,58	0,32
Porto Empedocle	Manuela	03PE00502	13,39	0,93
Porto Empedocle	Maria S.	03PE00565	2,36	0,16
Porto Empedocle	Mattea	00PE01144	5,46	0,38
Porto Empedocle	Monaco San Calogero	03PE00380	3,23	0,23
Porto Empedocle	Nuovo Gaetano	00PE01198	23,09	1,61
Porto Empedocle	Nuovo San Antonio	03PE00547	9,87	0,69
Porto Empedocle	Rosetta	03PE00510	7,41	0,52
Porto Empedocle	San Felice	00PE1168	4,10	0,29
Porto Empedocle	San Giuseppe P.	03PE00314	2,69	0,19
Porto Empedocle	Sandokan	01PE00869	21,59	1,51
Porto Empedocle	Stefano Padre	03PE00531	13,04	0,91
Porto Empedocle	Stella d'Oriente	03PE00507	8,04	0,56
Porto Empedocle	Stellina	00PE01149	6,75	0,47
Porto Empedocle	Teresa Madre	03PE00526	9,77	0,68
Porto Empedocle	Settebello II	01PE00730	41,34	2,89
Reggio Calabria	Palma II	05RC01034	39,77	2,78
Rimini	Massimiliano	00RM04332	30,33	2,12
Salerno	Alfonso Padre	04SA00649	250,00	17,45
Salerno	Fulvia	04SA00648	195,52	13,65
Salerno	S. Pietro	04SA00645	197,87	13,81
Salerno	Sacro Cuore	00SA02263	120,00	8,38
Salerno	Sparviero	04SA00646	192,12	13,41
Salerno	Vergine del Rosario	04SA00650	255,36	17,83
San Benedetto del Tronto	Baruffa	04SB00317	4,38	0,31
San Benedetto del Tronto	Ciopper	00SB00438	7,55	0,53
San Benedetto del Tronto	Coca Cola	00SB00448	4,92	0,34
San Benedetto del Tronto	Marika	00SB00311	4,82	0,34

Compartimento	Nome	Matricola	TSL	Quota
Siracusa	Alga	03SR00914	2,94	0,21
Siracusa	Andromeda	03SR00821	27,55	1,92
Siracusa	Antonietta Madre	03SR00872	6,83	0,48
Siracusa	Balenabianca	00SR02118	31,45	2,20
Siracusa	Barracduda	03SR00778	2,90	0,20
Siracusa	Braccio di Ferro	03SR00945	2,22	0,15
Siracusa	Carmelo	03SR00655	3,69	0,26
Siracusa	Francesco Patania	03SR00939	22,17	1,55
Siracusa	Francesco Salerno	00SR02165	12,71	0,89
Siracusa	Fratelli Litrico	03SR00869	32,18	2,25
Siracusa	Gaetano P.	03SR00861	3,41	0,24
Siracusa	Giuseppe Vella	00SR02349	31,08	2,17
Siracusa	Giusy	03SR00890	4,14	0,29
Siracusa	Jolly	00SR02344	14,01	0,98
Siracusa	Leonardo Da Vinci	00SR01863	17,65	1,23
Siracusa	L'Universo	00SR01983	24,08	1,68
Siracusa	Madonna delle Lacrime	00SR01939	22,47	1,57
Siracusa	Margherita	03SR00758	17,76	1,24
Siracusa	Maria Concetta	03SR00933	11,78	0,82
Siracusa	Maria Elena	03SR00888	28,77	2,01
Siracusa	Nettuno	00SE01989	24,46	1,71
Siracusa	Nuovo Sacro Cuore	00SR02186	38,85	2,71
Siracusa	Odissea	00SR02315	23,39	1,63
Siracusa	Olimpia	00SR02091	15,68	1,09
Siracusa	Orizzonte	00SR02378	36,39	2,54
Siracusa	Patrice II	03SR00909	21,44	1,50
Siracusa	Pellicano	00SR02221	24,31	1,70
Siracusa	Piccolo Agostino	03SR00745	8,52	0,59
Siracusa	Pippino	03SR00711	9,45	0,66
Siracusa	Sant'Elena	00SR02242	33,11	2,31
Siracusa	Sarago	03SR00892	4,67	0,33
Siracusa	Silvana	03SR00915	14,77	1,03
Siracusa	Squalo Bianco	03SR00940	4,77	0,33
Siracusa	Tornado	03SR00847	31,97	2,23
Siracusa	Ursula	00SR02290	33,60	2,35
Siracusa		00SR02352	8,62	0,60
Siracusa		03SR00887	4,08	0,28
Siracusa		03SR00808	4,86	0,34
Siracusa		03SR00830	6,52	0,46
Siracusa		00SR02109	8,14	0,57
Siracusa		00SR02335	8,78	0,61
Siracusa	F.lli Campisi	03SR00767	59,23	4,14
Siracusa	Fratelli Garofalo	00SR02340	63,36	4,42
Siracusa	Fratelli Iacono II	00SR02224	59,23	4,14
Siracusa	Mare Azzurro	03SR00828	45,69	3,19
Siracusa	San Giorgio	03SR00937	58,18	4,06
Siracusa	Sparviero	03SR00827	51,52	3,60
Trapani	Alfiere	01TP01194	35,26	2,46
Trapani	Angelo Custode II	01TP01140	9,76	0,68
Trapani	Arianna	01TP01139	8,00	0,56
Trapani	Azzurra II	01TP01147	28,27	1,97
Trapani	Calipso	01TP01105	6,64	0,46
Trapani	Cormorano Secondo	01TP01042	37,44	2,61
Trapani	Delfino	01TP01037	25,90	1,81
Trapani	Gabbiano Azzurro	01TP01082	30,32	2,12
Trapani	Girolama	01TP01182	9,98	0,70
Trapani	Graziella	01TP01168	1,80	0,13
Trapani	Leonardo Padre	01TP01014	37,26	2,60
Trapani	Leonardo Padre	01TP01014	37,26	2,60
Trapani	Maria Stella	01TP00899	9,11	0,64
Trapani	Mario Padre	01TP01181	9,49	0,66
Trapani	Nicola e Giuseppa	01TP01058	9,67	0,68
Trapani	Nuova Conchiglia	01TP01130	39,56	2,76
Trapani	Nuova Maria Di Fatima	07TP00267	15,75	1,10
Trapani	Nuova Maria Lucia	01TP01049	9,96	0,70
Trapani	Nuova S. Anna	01TP01111	6,12	0,43
Trapani	Nuova Stella del Mare	01TP01092	34,29	2,39
Trapani	Nuovo Biagio Padre	01TP01150	34,39	2,40
Trapani	Nuovo SS. Ecciomo	01TP01060	9,74	0,68
Trapani	Patrizia e Giuseppa	01TP00743	22,02	1,54
Trapani	S. Francesco	01TP00995	9,89	0,69
Trapani	S. Gennaro	01TP01167	9,01	0,63
Trapani	S. Tommaso	00TP02075	9,94	0,69
Trapani	Santa Maria I	01TP01172	8,69	0,61
Trapani	Sarago	01TP01145	7,62	0,53
Trapani	Sebastano Padre	01TP01131	39,46	2,75
Trapani	Ursula	01TP01077	39,43	2,75
Trapani	Cosimo Padre	00TP02182	59,08	4,12
Trapani	Amedeo Primo	01TP01207	66,15	4,62

Compartimento	Nome	Matricola	TSL	Quota
Trapani	Azzurra Seconda	00TP02088	73,22	5,11
Trapani	Briglia d'Oro	01TP01069	52,15	3,64
Trapani	Città di Alghero	01TP01127	59,62	4,16
Trapani	Davide	01TP01211	59,22	4,13
Trapani	Delia Assunta	01TP01160	48,71	3,40
Trapani	Emanuel	01TP01138	59,84	4,18
Trapani	Enza Paola	01TP00787	47,81	3,34
Trapani	Francesco S.	01TP01040	44,08	3,08
Trapani	Giusti II	01TP01156	58,58	4,09
Trapani	I Tredici	01TP01087	49,06	3,43
Trapani	Marco Antonia	01TP01075	52,18	3,64
Trapani	Maria di Porto Salvo	01TP01115	49,71	3,47
Trapani	Maria Giovanna	01TP00915	30,48	2,13
Trapani	Marte I?	01TP01163	58,39	4,08
Trapani	Nuovo Euripide	00TP01970	52,16	3,64
Trapani	Nuovo Gabbiano Azzurro	01TP01195	78,70	5,49
Trapani	Nuovo Teti	01TP00875	44,52	3,11
Trapani	Prima Santa Rita	00TP02129	47,43	3,31
Trapani	Principe Rinaldo	01TP00961	58,69	4,10
Trapani	Rocky	01TP01095	50,87	3,55
Trapani	Santa Lucia Bertolino	00TP02082	51,43	3,59
Trapani	Silvana	01TP01091	49,81	3,48
Trapani	Vita Antonina	01TP01169	51,45	3,59
Trapani	Acamar	00TP00742	120,56	8,42
Trapani	Aries Prima	00TP00747	162,47	11,34
Trapani	Aries Seconda	00TP00748	162,47	11,34
Trapani	Città di Genova	01TP01188	188,84	13,18
Trapani	Giovannino Primo	00TP00540	84,89	5,93
Trapani	Gusmano Primo	01TP01170	115,50	8,06
Trapani	Nuovo Cormorano Secondo	00TP00741	135,31	9,45
Trapani	Principessa	01TP01162	108,88	7,60
Trapani	Stellante	00TP00715	131,09	9,15
Trapani	Telma Prima	01TP01208	101,44	7,08
Trapani	Tramati Primo	00TP00692	83,44	5,83
		Totale . . .	7935,12	554,00

99A9158

DECRETO 20 ottobre 1999.

Istituzione di zone di riposo biologico al largo delle coste romagnole e marchigiano-romagnole.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963 e successive modificazioni concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 recante Regolamento per l'esecuzione della legge n. 963/1965;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41 recante il piano per razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il quinto piano triennale della pesca marittima, adottato con decreto ministeriale 24 marzo 1997;

Avuto riguardo alle risultanze della riunione interministeriale, tenuta in data 20 ottobre 1999, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto che la normativa dinanzi citata prevede, tra le altre misure tendenti a limitare lo sforzo di pesca, quelle relative alla istituzione di zone di tutela biologica al fine di consentire la ricostituzione degli stock ovvero di tener conto di particolari situazioni di carattere contingente;

Considerato che le operazioni di recupero degli ordigni rilasciati in mare durante le operazioni legate alla crisi internazionale in Kosovo sono completate;

Ritenuta la necessità di assicurare da un lato la più ampia sicurezza dell'attività di pesca e dall'altro di consentire, per effetto della istituzione di zone e di tutela, la ricostituzione ulteriore degli stock ittici;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i motivi in premessa indicati, con effetto immediato sono istituite le zone di riposo biologico individuate dalle seguenti coordinate geografiche:

Zona A (al largo delle coste romagnole):

a) lat. 44°20'00"-long. 13°16'00";

b) lat. 44°26'30"-long. 13°28'00";

c) lat. 44°08'30"-long. 13°52'00";

d) lat. 44°03'00"-long. 13°40'00".

Zona B (al largo delle coste marchigiano-romagnole):

Area circolare incentrata sul punto di coordinate

Lat. 44°30'00"-long. 13°30'00" avente raggio di sette miglia nautiche dal medesimo punto.

Il presente decreto, avente carattere di urgenza, è comunicato alle altre amministrazioni interessate ed alle associazioni professionali ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 1999

Il Ministro: DE CASTRO

99A9213

DECRETO 28 ottobre 1999.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia destinati a dare vini V.Q.P.R.D. nella campagna vitivinicola 1999-2000 per la regione Calabria.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto l'art. 8, paragrafo 2, del regolamento CEE del Consiglio n. 823/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, in una delle zone viticole di cui all'art. 7 del regolamento medesimo, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto l'art 4 del regolamento CEE del Consiglio n. 2332/92 del 13 luglio 1992 il quale prevede che ogni Stato membro può autorizzare, quando le condizioni climatiche nel suo territorio lo abbiano reso necessario, l'arricchimento delle partite destinate all'elaborazione dei vini spumanti definiti al punto 15 dell'allegato 1 del regolamento CEE n. 822/87;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n*);

Visto l'attestato dell'assessorato regionale all'agricoltura della regione Calabria, con il quale l'organo medesimo ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 1999, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette per i vini D.O.C.: Cirò, Melissa, Lamezia, Scavigna, Verbicaro e Pollino;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle modalità di controllo previste dai regolamenti CEE 2640/88, 2249/89 e 2238/93 nonché delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi e dall'A.I.M.A. in materia;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 1999-2000 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Calabria.

2. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 28 ottobre 1999

Il direttore generale: DI SALVO

99A9256

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 11 ottobre 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la delibera del senato accademico del 18 settembre 1998;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 10 dicembre 1998;

Vista la legge n. 4 del 1999;

Visto il parere del C.R.U.L. del 3 giugno 1999;

Sentito il direttore amministrativo;

Decreta:

l'art. 2 del titolo VI, relativo al corso di laurea in lettere della facoltà di lettere e filosofia, dello statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, è modificato come di seguito riportato:

Art. 2.

CORSO DI LAUREA IN LETTERE

1. *Afferenza e accesso.*

Il corso di laurea in lettere afferisce alla facoltà di lettere e filosofia.

L'accesso al corso di laurea in lettere è regolato in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

2. *Finalità del corso di laurea.*

Il corso di laurea in lettere ha lo scopo di fornire le conoscenze scientifiche e le capacità critiche per ogni attività professionale e culturale che richieda attitudini e competenze in ambito letterario, storico e archeologico, nonché per la ricerca scientifica in ciascuna delle aree disciplinari caratterizzanti di cui all'art. 3.

L'articolazione degli studi insiste sugli aspetti umanistici propri della tradizione culturale, così come si è sviluppata in ambito italiano ed europeo.

3. *Aree disciplinari caratterizzanti.*

Area delle scienze archeologiche.

Area delle scienze antropologiche.

Area delle scienze filologiche.

Area delle scienze letterarie.

Area della scienze geografiche.

Area delle scienze glottologico-liguistiche.

Area delle scienze musicologiche e dello spettacolo.

Area delle scienze concernenti l'Oriente.

Area delle scienze storiche.

Area delle scienze storico-artistiche.

Area delle scienze storico-religiose.

Altre aree disciplinari carattezzanti possono essere indicate dal corso di laurea in relazione con peculiari interessi culturali, didattici e scientifici.

Le aree caratterizzanti del corso di laurea individuano percorsi formativi costituiti da discipline che si raccolgono in modo omogeneo e sono parzialmente individuabili nei settori scientifico-disciplinari come determinati dal decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1994), sulla base della successiva nota del M.U.R.S.T. datata 3 ottobre 1996.

Le discipline sono tutte presenti nel quadro complessivo dell'ordinamento didattico nazionale e sono ricomprese nei settori scientifico-disciplinari sopra ricordati.

4. *Durata e articolazione del corso di laurea.*

Il corso di laurea in lettere dura 4 anni e comprende ventuno annualità di insegnamento, più almeno una prova scritta.

Il corso di laurea si articola in 11 indirizzi che possono a loro volta articolarsi in più settori.

5. *Indirizzi.*

1) Archeologia.
2) Studi demo-etno-antropologici.
3) Studi filologico-letterari.
4) Studi geografici.
5) Studi glottologico-linguistici.
6) Studi italiani.
7) Studi di musica e spettacolo.
8) Studi orientali.
9) Studi storici.
10) Studi storico-artistici.
11) Studi storico-religiosi.

6. *Norme comuni a tutti gli indirizzi.*

Tutti gli studenti che si iscrivono al corso di laurea devono sostenere:

due annualità obbligatorie: una di letteratura italiana e una di storia a scelta fra le seguenti (a seconda degli indirizzi, la scelta può essere ristretta solo ad alcune di esse): storia greca, storia romana, storia medievale, storia moderna, storia contemporanea;

undici annualità di discipline caratterizzanti - delle quali almeno due di discipline qualificanti -, corrispondenti a non meno di cinque insegnamenti diversi;

otto annualità opzionali.

È consentita la triennalizzazione di una sola disciplina.

È inoltre consentito biennalizzare non più di quattro discipline.

La prova scritta è riferita all'indirizzo e al settore scelto dallo studente: essa va sostenuta nel II biennio di corso, in vista della tesi di laurea.

Dopo avere superato tutte le prove di esame delle discipline incluse nel piano di studio, lo studente è ammesso a sostenere l'esame di laurea, il quale consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento coerente con l'indirizzo prescelto.

7. *Affinità e riconoscimento.*

Il corso di laurea in lettere è affine ai corsi di laurea delle facoltà di lettere e filosofia, lingue e letterature straniere, conservazione dei beni culturali, scienza della formazione, nonché ai corsi di laurea della dismessa facoltà di magistero.

Il riconoscimento di prove d'esame sostenute in *curricula* diversi da quello del corso di laurea in lettere, è compito del consiglio di corso di laurea, secondo le modalità dettate dallo statuto a proposito delle competenze di questo specifico organo collegiale.

8. *Manifesto degli studi.*

Con apposite norme da inserire nel manifesto annuale degli studi i consigli di facoltà provvedono a disciplinare, per quanto di loro interesse ed anche con variazioni rispetto agli anni precedenti, il numero e la configurazione dei settori negli indirizzi suddivisi in più settori, le discipline caratterizzanti, qualificanti e opzionali di ciascun indirizzo e settore.

Nel manifesto degli studi sono indicati, per ogni indirizzo e settore:

a) l'eventuale propedeuticità di determinati esami;

b) i campi specialistici ai quali i vari indirizzi e settori preparano;

c) il contenuto dei corsi offerti annualmente;

d) ogni altra informazione utile per l'orientamento degli studenti.

Per quanto riguarda gli indirizzi e i settori compatibili, nel manifesto sono indicati i percorsi per l'accesso alle classi di concorso per l'insegnamento nella scuola secondaria, aggiornati alla normativa vigente nell'anno di riferimento.

CORSO DI LAUREA IN LETTERE

SUDDIVISIONE IN SETTORI
DISCIPLINE CARATTERIZZANTI DI INDIRIZZI E SETTORI

Indirizzi e settori

1. *Archeologia*, tre settori:
   a) archeologia classica e medievale;
   b) preistoria e protostoria;
   c) vicino oriente antico.

2. *Studi demo-etno-antropologici,* un settore.

3. *Studi filologico-letterari,* cinque settori:
   a) classico;
   b) mediolatino e umanistico;
   c) romanzo;
   d) germanico;
   e) moderno e contemporaneo.

4. *Studi geografici,* un settore.

5. *Studi glottologico-linguistici,* un settore.

6. *Studi italiani,* un settore.

7. *Studi di musica e spettacolo*, tre settori:
   a) musica;
   b) teatro;
   c) cinema.

8. *Studi orientali,* un settore.

9. *Studi storici,* tre settori:
   a) antico;
   b) medievale;
   c) moderno e contemporaneo.

10. *Studi storico-artistici,* quattro settori:
   a) medievale;
   b) bizantino;
   c) moderno;
   d) contemporaneo.

11. *Studi storico-religiosi,* due settori:
   a) storia delle religioni;
   b) cristianistica.

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI DI CIASCUN INDIRIZZO E SETTORE

1) *Archeologia.*

1*a*) *Archeologia classica e medievale:* archeologia cristiana, archeologia delle province romane, archeologia e storia dell'arte greca e romana (qualificante), archeologia medievale, epigrafia greca, epigrafia italica, epigrafia latina, etruscologia e archeologia italica, letteratura greca, letteratura latina, (qualificante o letteratura greca o letteratura latina), metodologia e tecnica della ricerca archeologica, numismatica antica, numismatica greca e romana, rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi, storia dell'archeologia, storia greca, storia medievale, storia romana, topografia antica, topografia dell'Italia antica, topografia medievale.

1*b*) *Preistoria e protostoria:* ecologia preistorica, etnografia preistorica dell'Africa, etruscologia e archeologia italica, paletnologia (obbligatoria almeno una annualità), preistoria e protostoria del vicino e medio Oriente, protostoria europea (obbligatoria almeno una annualità).

N.B.: A precisazione delle norme comuni a tutti gli indirizzi, l'annualità obbligatoria di storia va scelta fra le seguenti: storia del vicino oriente antico, storia greca, storia romana.

1*c*) *Vicino Oriente antico:* antichità nubiane, archeologia e storia dell'arte del vicino oriente antico (qualificante), archeologia fenicio-punica, assirologia, egittologia, epigrafia semitica, filologia semitica, ittitologia, lingua e letteratura copta, lingua e letteratura ebraica, preistoria e protostoria del vicino e medio Oriente, storia del vicino Oriente antico (qualificante).

2) *Studi demo-etno-antropologici:* antropologia culturale (qualificante), etnologia (qualificante), antropologia religiosa, antropologia sociale (da altra facoltà), civiltà indigene d'America, etnologia delle culture mediterranee, etnomusicologia, glottologia, religioni dei popoli primitivi, storia delle religioni, storia delle tradizioni popolari.

3) *Studi filologico-letterari.*

3*a*) *Settore classico:* filologia classica (qualificante, una annualità obbligatoria), letteratura greca (qualificante, una annualità obbligatoria), letteratura latina (qualificante, una annualità obbligatoria), archeologia e storia dell'arte greca e romana, dialettologia greca, didattica del latino, epigrafia greca, epigrafia latina, filologia bizantina, filologia medievale e umanistica, filologia micenea, filologia latina, grammatica greca e latina, grammatica latina, letteratura cristiana antica,

letteratura giudaico-ellenistica, letteratura latina medievale, lingua latina, paleografia greca, paleografia latina, storia del teatro greco e latino, storia della filologia e della tradizione classica, storia della lingua greca, storia della tradizione dei testi classici, una seconda annualità di storia (fra le due non sostenute negli esami obbligatori).

N.B.: A precisazione delle norme comuni a tutti gli indirizzi, l'annualità obbligatoria di storia va scelta fra le seguenti: storia greca, storia romana, storia medievale.

La prova scritta è di traduzione dal latino.

3*b*) *Settore mediolatino e umanistico:* letteratura latina medievale (qualificante, una annualità obbligatoria), filologia medievale e umanistica (qualificante, una annualità obbligatoria), letteratura latina (qualificante, una annualità obbligatoria), archeologia medievale, codicologia, filologia bizantina, filologia classica, filologia italiana, filologia latina, filologia romanza, letteratura cristiana antica, letteratura greca, paleografia greca, paleografia latina, storia dell'arte medievale, storia dell'arte moderna, storia della filologia e della tradizione classica, storia della filosofia medievale, storia della lingua italiana, storia della tradizione dei testi classici, una disciplina a scelta fra le seguenti: didattica del latino, grammatica latina, lingua latina, storia della lingua latina; una seconda annualità di storia (fra le due non sostenute negli esami obbligatori).

N.B.: A precisazione delle norme comuni a tutti gli indirizzi, l'annualità obbligatoria di storia va scelta fra le seguenti: storia romana, storia medievale, storia moderna.

3*c*) *Settore romanzo:* filologia romanza (qualificante obbligatorio); filologia ibero-romanza oppure una seconda annualità di filologia romanza (qualificante obbligatorio); nove annualità a scelta fra:

1) letteratura latina;

2) letteratura latina medievale;

3) letteratura italiana (seconda annualità);

4) una lingua e letteratura romanza fra le seguenti: lingua e letteratura brasiliana, lingua e letteratura catalana, lingua e letteratura portoghese, lingua e letteratura rumena, lingua e letteratura spagnola, lingue e letterature ispano-americane, letterature africane di espressione portoghese, lingua, cultura, istituzioni dei paesi di lingua spagnola;

5) una seconda lingua e letteratura romanza (oppure lingua e letteratura inglese);

6) biennalizzazione di una lingua e letteratura romanza;

7) una disciplina a scelta fra glottologia, filosofia del linguaggio, linguistica generale;

8) una disciplina a scelta fra filologia medievale e umanistica, filologia italiana;

9) letterature comparate.

3*d*) *Settore germanico:* almeno cinque annualità fra le seguenti discipline: filologia germanica (qualificante biennale); glottologia, letteratura latina (qualificante) letteratura latina medievale; almeno due lingue e letterature germaniche moderne a scelta fra lingua e letteratura inglese, lingua e letteratura tedesca, lingua e letteratura nederlandese, lingua e letteratura danese, lingue e letterature scandinave.

Le rimanenti annualità a scelta fra: filologia bizantina; filologia classica, filologia medievale e umanistica, filologia patristica, filologia romanza, filologia slava, letteratura cristiana antica, letteratura greca, paleografia latina, storia medievale, storia del cristianesimo, storia della lingua italiana.

3*e*) *Settore moderno e contemporaneo:* una prima disciplina qualificante a scelta fra lingua e letteratura francese, letteratura italiana (seconda annualità). Lingua e letteratura inglese, lingua e letteratura portoghese, lingua e letteratura russa, lingua e letteratura spagnola, lingua e letteratura tedesca; una seconda disciplina qualificante a scelta fra le stesse, purché diversa dalla prima, ovvero una fra le lingue e letterature straniere insegnate nella facoltà; nove annualità a scelta tra:

1) filologia romanza o filologia germanica o filologia slava;

2) letterature comparate;

3) linguistica generale o teoria della letteratura o sociologia della letteratura o storia della critica letteraria;

4) biennalizzazione di una delle discipline qualificanti scelte;

5) triennalizzazione di una delle discipline qualificanti scelte;

6) biennalizzazione della seconda disciplina qualificante scelta o di una terza disciplina fra quelle indicate fra le qualificanti ma non scelte dallo studente come tali;

7) storia dell'arte moderna o storia dell'arte contemporanea o storia della musica o storia del teatro e dello spettacolo o storia del cinema;

8) una (lingua e) letteratura moderna e contemporanea;

9) estetica o storia della filosofia.

4) *Studi geografici:* geografia (qualificante), geografia umana (qualificante), antropologia culturale, civiltà indigene d'America, didattica della geografia, etnologia, etnologia delle culture mediterranee, geografia economica (da altra facoltà), geografia fisica (da altra facoltà), geografia medica (da altra facoltà), geografia politica ed economica (da altra facoltà), geografia storica, geografia storica del mondo antico, oceanografia, sociologia, storia medievale, storia contemporanea, storia dei trattati e politica internazionale (da altra facoltà), storia del diritto italiano, storia delle relazioni internazionali, storia delle religioni, storia delle tradizioni popolari, storia economica, storia greca, storia moderna, storia romana.

5) *Studi glottologici-linguistici:* antropologia culturale, dialettologia italiana, etnologia, filologia classica, filologia germanica, filologia romanza, filologia slava, filosofia del linguaggio, glottologia (qualificante obbligatoria), ittitologia, lingua e letteratura sanscrita, linguistica generale (qualificante obbligatoria), storia comparata delle lingue classiche, storia della lingua italiana.

6) *Studi italiani:* una seconda annualità di letteratura italiana (qualificante), storia della lingua italiana (qualificante), letteratura italiana moderna e contemporanea, dialettologia italiana, letteratura teatrale italiana, letterature comparate, filologia romanza; una disciplina a scelta fra storia della critica letteraria italiana, sociologia della letteratura, teoria della letteratura; una disciplina a scelta fra filologia italiana, filologia e critica dantesca, filologia medievale e umanistica; una disciplina a scelta fra letteratura latina, lingua e letteratura francese, lingua e letteratura inglese, lingua e letteratura portoghese, lingua e letteratura spagnola, lingua e letteratura portoghese, lingua e letteratura spagnola, lingua e letteratura russa, lingua e letteratura tedesca; una disciplina a scelta fra storia del teatro e dello spettacolo.

Storia della musica, storia dell'arte medievale, storia dell'arte moderna, storia e critica del cinema.

N.B.: A precisazione delle norme comuni a tutti gli indirizzi, l'annualità obbligatoria di storia va scelta fra le seguenti: storia medievale o storia moderna o storia contemporanea.

7) *Studi di musica e spettacolo.*

7*a*) *Settore musica:* storia della musica (qualificante, da sostenere come biennale o triennale); etnomusicologia musica (qualificante, da sostenere come biennale o triennale); filologia romanza, una disciplina a scelta fra filosofia del linguaggio e linguistica generale; estetica, una lingua e letteratura straniera moderna (a scelta fra lingua e letteratura francese, lingua e letteratura spagnola, lingua e letteratura inglese, lingua e letteratura tedesca, lingue e letterature anglo-americane, lingue e letterature scandinave, lingue e letterature slavo-orientali); una seconda storia (per gli studenti che triennalizzano storia della musica); etnologia (per gli studenti che triennalizzano etnomusicologia).

N.B.: Si richiede di triennalizzare la disciplina qualificante scelta per sostenere la tesi di laurea.

7*b*) *Settore teatro:* storia del teatro e dello spettacolo (qualificante, da sostenere come biennale o triennale); metodologia e critica dello spettacolo (qualificante, da sostenere come biennale o triennale), storia e critica del cinema (biennale), estetica (oppure filosofia del linguaggio), letteratura teatrale italiana, storia dell'arte moderna, una lingua e letteratura straniera moderna a scelta fra:

lingua e letteratura francese, lingua e letteratura spagnola, lingua e letteratura inglese, lingua e letteratura tedesca, lingue e letterature anglo-americane, lingue e letterature scandinave, lingua e letteratura russa.

N.B. Si richiede di triennalizzare la disciplina qualificante scelta per sostenere la tesi di laurea.

7*c*) *Settore cinema:* storia e critica del cinema (qualificante, da sostenere come triennale), storia del teatro e dello spettacolo (qualificante, da sostenere come biennale), metodologia e critica dello spettacolo (da sostenere come biennale), estetica (da sostenere come biennale), storia dell'arte contemporanea, una lingua e letteratura straniera moderna a scelta fra: lingua e letteratura francese, lingua e letteratura spagnola, lingua e letteratura inglese, lingua e letteratura tedesca, lingue e letterature anglo-americane, lingue e letterature scandinave, lingua e letteratura russa.

8) *Studi orientali:* una disciplina qualificante obbligatoria a scelta fra: archeologia e storia dell'arte del vicino oriente antico, storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale, storia dell'arte musulmana; una disciplina qualificante obbligatoria a scelta fra: storia del vicino oriente antico, storia dell'India e dell'Asia centrale, storia dell'Asia orientale; una disciplina qualificante obbligatoria a scelta fra: religioni e filosofie dell'India e dell'estremo oriente, storia religiosa dell'Iran e dell'Asia centrale, archeologia fenicio-punica, assiriologia, egittologia, epigrafia semitica, filologia iranica, filologia semitica, indologia, ittitologia, lingua e letteratura copta, lingua e letteratura ebraica, lingua e letteratura sanscrita, preistoria e protostoria del vicino e medio oriente, religioni del vicino oriente antico, storia dell'arte copta, storia dell'arte dell'Asia sud-orientale, storia dell'arte dell'estremo oriente; ulteriori annualità delle discipline caratterizzanti qualificanti.

9) *Studi storici.*

9*a*) *Settore antico:* antichità romane, archeologia e storia dell'arte greca e romana, epigrafia greca, epigrafia italica, epigrafia latina, etruscologia e archeologia italica, filologia micenea, letteratura greca, letteratura latina, numismatica antica, numismatica greca e romana, storia economica e sociale del mondo antico, storia del vicino oriente antico, storia greca (qualificante), storia romana (qualificante).

9*b*) *Settore medievale:* storia medievale (qualificante: due annualità se disciplina scelta fra le obbligatorie, ovvero una annualità), paleografia latina, (qualificante), antichità e istituzioni medievali, esegesi delle fonti storiche medievali, letteratura latina medievale, storia della storiografia medievale, storia dell'arte medievale, storia delle università, storia economica e sociale del medioevo, storia romana, storia moderna.

9*c*) s*ettore moderno e contemporaneo:* storia moderna (qualificante), storia contemporanea (qualificante), storia degli ordinamenti degli Stati italiani, storia dei movimenti e dei partiti politici, storia del diritto italiano, storia del risorgimento, storia dell'America del nord, storia dell'età dell'illuminismo, storia dell'età della riforma e della controriforma, storia dell'Europa, storia dell'Europa orientale, storia della storiografia moderna, storia economica, storia medievale.

N.B.: A precisazione delle norme comuni a tutti gli indirizzi l'annualità obbligatoria di storia va scelta fra le seguenti: storia greca o storia romana o storia medievale.

10) *Studi storico-artistici.*

10*a*) *Settore medievale:* storia dell'arte medievale (qualificante), storia dell'arte bizantina (qualificante), archeologia cristiana, archeologia e storia dell'arte greca e romana, archeologia medievale, epigrafia latina, letteratura cristiana antica, letteratura latina,

letteratura latina medievale, paleografia latina, storia bizantina, storia medievale (se non sostenuta fra le discipline obbligatorie), storia dell'arte moderna, storia dell'arte musulmana, topografia medievale.

10*b) Settore bizantino:* storia dell'arte bizantina (qualificante), storia dell'arte medievale (qualificante), archeologia cristiana, archeologia e storia dell'arte greca e romana, archeologia medievale, filologia bizantina, letteratura cristiana antica, letteratura latina, paleografia greca, storia bizantina, storia dell'arte moderna, storia dell'arte musulmana, topografia medievale, storia medievale (se non sostenuta fra le discipline obbligatorie).

10*c) Settore moderno:* storia dell'arte moderna (qualificante), storia dell'arte contemporanea (qualificante), archeologia e storia dell'arte greca e romana, estetica, filosofia del linguaggio, iconografia e iconologia, letteratura artistica, letteratura latina, storia comparata dell'arte dei paesi europei, storia del disegno, dell'incisione e della grafica, storia dell'arte bizantina, storia dell'arte medievale, storia dell'arte del Lazio in età moderna, storia delle arti decorative e industriali, storia della filosofia moderna, storia moderna (se non sostenuta fra le discipline obbligatorie).

10*d*) *Settore contemporaneo:* storia dell'arte moderna (qualificante), storia dell'arte contemporanea (qualificante), archeologia e storia dell'arte greca e romana, estetica, iconografia e iconologia, letteratura artistica, letteratura latina, storia comparata dell'arte dei paesi europei, storia del disegno, dell'incisione e della grafica, storia della critica d'arte, storia dell'arte medievale, storia della filosofia, storia delle arti decorative e industriali, storia e critica del cinema.

11) *Studi storico-religiosi.*

11*a*) *Storia delle religioni:* storia delle religioni (qualificante), religioni del mondo classico (qualificante), antichità nubiane, etnologia, letteratura latina, lingua e letteratura turca, religioni dei popoli primitivi, religioni del vicino oriente antico, religioni e filosofie dell'Asia orientale, religioni e filosofie dell'India, storia del Cristianesimo.

11*b*) *Cristianistica:* storia del Cristianesimo (qualificante), letteratura cristiana antica (qualificante), agiografia, antichità nubiane, archeologia cristiana, filologia patristica, letteratura cristiana antica, lingua e letteratura copta, religioni del mondo classico, storia del Cristianesimo, storia delle religioni, storia dell'età della riforma e della controriforma, storia religiosa dell'Oriente cristiano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 1999

Il rettore: D'ASCENZO

99A9222

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 11 ottobre 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli «Federico II»;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Vista la legge 14 gennaio 1999, n. 4, ed in particolare l'art. 1, comma 15, lettera *b)*, che nel modificare ed integrare l'art. 17, comma 101, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha fatto salva la facoltà del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di autorizzare, sperimentalmente e per una durata limitata, con proprio decreto, previo parere del Consiglio universitario nazionale, modifiche agli ordinamenti didattici vigenti alla data di entrata in vigore della legge 15 maggio 1997, n. 127, ovvero l'attivazione di corsi universitari, per i quali non sussistano ordinamenti didattici alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 127/1997, purché previsti nei piani di sviluppo universitario, ovvero per i quali sia stato comunque acquisito il parere favorevole del comitato regionale di coordinamento;

Visti i decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 29 settembre 1999, con i quali, in attuazione dell'art. 17, comma 101, della legge 15 maggio 1997, n. 127, così come integrato dall'art. 1, comma 15, lettera *b)*, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, è stata autorizzata l'istituzione dei corsi di diploma universitario in «Assistenti educatori di prima infanzia» presso la facoltà di lettere e filosofia ed in «Gestione delle imprese cooperative e delle organizzazioni *non profit*» presso la facoltà di economia a decorrere dall'anno accademico 1999-2000;

Decreta:

L'allegato C - strutture per la didattica - allo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Napoli «Federico II» è ulteriormente integrato e/o modificato come segue:

STRUTTURE PER LA DIDATTICA
FACOLTÀ, CORSI DI LAUREA, CORSI DI DIPLOMA UNIVERSITARIO E SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Facoltà di economia.

Si aggiunge:

corso di diploma universitario in gestione delle imprese cooperative e delle organizzazioni *non profit.*

Facoltà di lettere e filosofia.

Si aggiunge:

corso di diploma universitario in assistenti educatori di prima infanzia.

Roma, 11 ottobre 1999

Il rettore: TESSITORE

99A9224

UNIVERSITÀ «VITA-SALUTE SAN RAFFAELE» DI MILANO

DECRETO RETTORALE 21 ottobre 1999.

Istituzione delle scuole di specializzazione in medicina interna, allergologia ed immunologia, endocrinologia e malattie del ricambio, psicologia clinica.

IL RETTORE

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni recante disposizioni sull'ordinamento didattico universitario;

Visto lo statuto dell'Università Vita-Salute San Raffaele approvato con decreto ministeriale del 2 agosto 1996;

Visto il testo unico delle leggi sull'istituzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, recante il riordinamento della docenza universitaria, relativo alla fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, recante il riordinamento delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, riguardante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto-legge 8 agosto 1991, n. 257, recante l'attuazione della direttiva n. 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982, recante modifica di precedenti direttive in tema di formazione dei medici specialisti, a norma dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 428;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 30 ottobre 1993, recante rettifica al decreto ministeriale 31 ottobre 1991, concernente l'elenco delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la tabella XLV/2 allegata al decreto ministeriale 11 maggio 1995 e ulteriori modificazioni e integrazioni recante modifiche all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dell'11 febbraio 1999 recante modificazioni all'elenco delle scuole di specializzazione di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 30 ottobre 1993 e all'art. 1 del decreto ministeriale 25 novembre 1994 e tenuto conto della comunicazione del Ministero della ricerca scientifica e tecnologica del 27 luglio 1999 che in riferimento al suddetto decreto invitava le università al riordino, tra l'altro, della scuola di specializzazione in psicologia clinica secondo l'ordinamento approvato dal Consiglio universitario nazionale;

Viste le delibere dei comitati ordinatori delle facoltà di psicologia e medicina e chirurgia e la delibera del comitato amministrativo dell'Università Vita-Salute San Raffaele, intese ad ottenere l'istituzione delle scuole di specializzazione in medicina interna, allergologia ed immunologia, endocrinologia e malattie del ricambio, psicologia clinica;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 7 ottobre 1999 comunicato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con nota del 21 ottobre 1999, protocollo n. 1831;

Decreta:

Art. 1.

Presso l'Università Vita-Salute San Raffaele sono istituite le scuole di specializzazione in medicina interna, allergologia ed immunologia, endocrinologia e malattie del ricambio, psicologia clinica, con sede in via Olgettina, 58 - Milano.

Art. 2.

ORDINAMENTO DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

2.1. *Psicologia clinica.*

2.1.1. La scuola di specializzazione in psicologia clinica risponde alle norme emanate dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della sanità in data 11 febbraio 1999 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1999.

2.1.2. La scuola ha lo scopo di formare specialisti preparati a svolgere interventi di psicologia clinica, compresa la psicoterapia, in ambito individuale, di gruppo e istituzionale.

2.1.3. La scuola rilascia il titolo di specialista in psicologia clinica, che consente l'iscrizione negli elenchi degli psicoterapeuti inseriti nell'albo degli psicologi e nell'albo dei medici chirurghi dei rispettivi ordini professionali.

2.1.4. La scuola ha durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di tirocinio professionale, di cui quattocento ore dedicate alla didattica teorica e seminariale e quattocento ore al tirocinio.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi.

È prevista la possibilità di utilizzare strutture e servizi non universitari, ai fini del tirocinio professionale, tramite rapporti di convenzione, come contemplato dalla legislazione vigente.

2.1.5. Ai sensi della normativa generale, concorrono al funzionamento della scuola la facoltà di psicologia e la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università Vita-Salute San Raffaele.

2.1.6. Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in psicologia o in medicina e chirurgia.

I candidati dovranno dimostrare buona conoscenza strumentale della lingua inglese.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

2.1.7. La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica;

b) psicodiagnostica;

c) psicoterapie individuali e di gruppo;

d) interventi psicologici nelle istituzioni.

AREA A - *Propedeutica.*

Obiettivo: per raggiungere un confronto integrato tra le diverse prospettive scientifiche che studiano il comportamento umano normale e patologico, va sviluppata un'approfondita conoscenza di base relativa ai seguenti temi:

psicologia dello sviluppo, con riferimento all'intero ciclo della vita e con richiami ai concetti fondamentali della psicologia generale e della metodologia psicologica;

psicologia sociale, con particolare riferimento alla relazione individuo-gruppo-ambiente, alle problematiche familiari e a quelle istituzionali;

modelli teorici e formativi della psicologia clinica, proposti anche nella loro prospettiva storica;

procedure di ricerca psicologica con particolare riferimento alla formulazione delle ipotesi e alla elaborazione dei dati.

Fondamenti genetici, morfologici, biochimici, neurofisiologici e endocrinologici dell'attività psichica normale e patologica.

Prospettive storiche e concettuali della psicopatologia generale.

Categorie e meccanismi di azioni delle sostanze psicoattive.

Settori: M10A Psicologia generale; M10B Psicobiologia e Psicologia fisiologica; M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica; M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione; M11B Psicologia sociale; M11E Psicologia clinica; E04B Fisiologia umana; E07X Farmacologia; F03X Genetica medica; F11A Psichiatria.

AREA B - *Psicodiagnostica.*

Obiettivo: vanno acquisite le competenze necessarie per valutare in termini psicodiagnostici individui, gruppi, situazioni secondo un'ottica finalizzata all'intervento e in relazione ai seguenti settori:

teorie e tecniche psicometriche;

teorie e tecniche del colloquio clinico;

teorie e tecniche di osservazione del comportamento infantile e adulto;

procedure e specificità della ricerca in campo clinico e sociale.

Per attuare le modalità psicodiagnostiche indicate, è necessario che lo specializzando acquisisca buona conoscenza di:

lineamenti di psicopatologia dello sviluppo, in un'ottica di integrazione tra fattori genetici e acquisiti;

categorie nosografiche di interesse psichiatrico, con particolare riferimento alle problematiche di personalità e di relazionalità interindividuale;

prospettive e tecniche neuropsicologiche;

prospettive e processi psicosomatici.

Settori: M10C Metodologia e tecniche della ricerca psicologica; M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione; M11D Psicologia dinamica; M11E Psicologia clinica; F11A Psichiatria; F19B Neuropsichiatria infantile.

AREA C - *Psicoterapie individuali e di gruppo.*

Obiettivo: va acquisita — in base alle conoscenze sul significato, procedure e finalità della psicoterapia — la competenza a operare su singoli soggetti e/o su famiglie o su gruppi, con pazienti in età infantile, adolescenziale e/o adulta e senile, con trattamenti psicoterapeutici e riabilitativi brevi o prolungati.

Vanno perseguite conoscenze e presupposti culturali, in un'ottica critica di confronto, dei modelli teorici e dei modelli formativi, nonché delle indicazioni ed eventuali controindicazioni delle singole psicoterapie. Va inoltre attuata la formazione coerente con uno specifico modello di psicoterapia.

Gli specializzandi vanno addestrati ad operare in ambito clinico con gli strumenti idonei ad attivare procedure di verifica dei risultati.

Settori: M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione; M11D Psicologia dinamica; M11E Psicologia clinica; F11A Psichiatria.

AREA D - *Interventi psicologici nelle istituzioni.*

Obiettivo: va acquisita la competenza a studiare e comprendere le dinamiche delle istituzioni, la loro evoluzione, il loro significato storico-sociale.

Va sviluppata la capacità a strutturare programmi di ricerca e di intervento nelle strutture sanitarie, riabilitative e/o educativo-assistenziali e/o giuridiche anche in riferimento ai problemi della devianza giovanile e adulta, della tossicodipendenza e della violenza.

Settori: M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione; M11B Psicologia sociale; M11C Psicologia del lavoro e applicata; M11D Psicologia dinamica; M11E Psicologia clinica; F11A Psichiatria; F19B Neuropsichiatria infantile; F22A Igiene generale ed applicata; F22B medicina legale; Q05G Sociologia della devianza.

2.1.8. Il consiglio della scuola è tenuto a determinare l'articolazione del corso di specializzazione e il relativo piano degli studi nei diversi anni e nelle strutture universitarie e convenzionate, delineando:

a) la tipologia delle opportune attività didattiche, ivi comprese le attività di tirocinio;

b) la suddivisione nei periodi temporali dell'attività didattica teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato e di supervisione.

Il piano degli studi è determinato dal consiglio della scuola nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori disciplinari riportati nell'art. 2.1.7.

L'organizzazione del processo di addestramento, ivi compresa l'attività, svolta in prima persona, minima indispensabile per il conseguimento del diploma, è attuata nel rispetto di quanto previsto nell'art 2.1.10.

2.1.9. All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma le attività didattiche, teoriche e seminariali, e le specifiche attività relative al tirocinio.

Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dalla scuola. L'attività di supervisione deve promuovere una formazione personale finalizzata al conseguimento di adeguate competenze nella conduzione della relazione interpersonale e specificamente psicoterapeutica.

Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie e nelle strutture eventualmente convenzionate, ospedaliere e dei servizi territoriali. Lo svolgimento dell'attività di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali è affidata la responsabilità didattica.

2.1.10. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consenta allo specializzando e al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di diploma, consistente nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica coerente con i fini della scuola, lo specializzando, oltre ad avere superato tutti gli esami e svolto i tirocini prescritti, deve:

a) aver effettuato l'esame psicodiagnostico di almeno 50 casi di varia età e di differente patologia, sotto il controllo d un supervisore;

b) aver eseguito la valutazione di almeno 50 protocolli elaborati con l'applicazione di test di livello, di test di personalità, di scale di valutazione;

c) aver effettuato almeno 50 tra i primi colloqui o valutazioni attraverso counselling;

d) aver partecipato attivamente alla discussione di almeno 100 casi clinici;

e) essersi impegnato in almeno 4 trattamenti psicoterapeutici, sotto il controllo di un supervisore;

f) aver partecipato all'impostazione e alla realizzazione di una ricerca relativa ai temi di uno tra gli insegnamenti impartiti;

g) aver partecipato all'impostazione e alla realizzazione di una ricerca sulla verifica dei risultati della psicoterapia.

2.1.11. Per quanto non disciplinato nel presente ordinamento vale la «Normativa generale» per le scuole di specializzazione.

2.2. - *Endocrinologia e malattie del ricambio.*

2.2.1. La scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica ed a quelle specifiche delle scuole di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio e relativo ordinamento disciplinato con decreto ministeriale 11 maggio 1995, tabella XLV/2, decreto ministeriale 3 luglio 1996 e decreto ministeriale 5 maggio 1997.

2.2.2. La scuola ha lo scopo di formare medici specialistici nel settore professionale dell'endocrinologia clinica e delle malattie del ricambio.

La scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio è articolata in indirizzi alternativi di:

a) endocrinologia;

b) diabetologia e malattie del ricambio;

c) andrologia.

2.2.3. La scuola rilascia il titolo di specialista in endocrinologia e malattie del ricambio.

2.2.4. Il corso ha durata di 5 anni.

2.2.5. Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università Vita-Salute S. Raffaele con sede in Milano, palazzo DIBIT, via Olgettina, 58, nonché le risorse e le strutture messe a disposizione dall'ospedale S. Raffaele, con sede in via Olgettina, 60, in accordo con i requisiti di idoneità secondo il decreto ministeriale 17 dicembre 1997 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A*.

2.2.6. Tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui al comma 2.2.5., il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è determinato in otto per ciascun corso, per un totale di quaranta specializzandi.

TABELLA *A*

AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI.

AREA A - *Propedeutica e fisiopatologica generale.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di anatomo-fisiologia, embriologia del sistema endocrino e metabolico, di biochimica degli ormoni e del metabolismo intermedio, di genetica, dei meccanismi che determinano lo sviluppo delle malattie endocrine, andrologiche e metaboliche e la patogenesi delle complicanze, nonché acquisire le basi biologiche per l'apprendimento della metodologia di laboratorio, della clinica e della terapia endocrino-metabolica.

Settori: E09A Anatomia umana; E09B Istologia; E05A Biochimica; E04B Fisiologia umana; F03X Genetica medica; F04A Patologia generale; F07E Endocrinologia.

AREA B - *Medicina generale.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze fondamentali di fisiopatologia dei diversi organi ed apparati, le conoscenze teoriche e pratiche necessarie per il riconoscimento delle principali malattie che riguardano i diversi sistemi dell'organismo, le conoscenze teoriche dei principali settori di diagnostica strumentale e di laboratorio relativi alle suddette malattie, deve acquisire inoltre la capacità di valutazione delle connessioni ed influenze internistiche.

Settori: F07A Medicina interna; F07B Malattie dell'apparato respiratorio; F07C Malattie dell'apparato

cardiovascolare; F07D Gastroenterologia; F07F Nefrologia; F07G Malattie del sangue; F07H Reumatologia.

AREA C - *Laboratorio e diagnostica endocrinologica, andrologica e metabolica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche dei settori di laboratorio applicati all'endocrinologia e al metabolismo, con particolare riguardo agli aspetti di biochimica clinica, di dosaggi ormonali e dei metaboliti, della citoistologia ed alla diagnostica per immagini.

Settori: E05C Biochimica clinica; F04B Patologia clinica; F06A Anatomia patologica; F07E Endocrinologia; F18X Diagnostica per immagini e radioterapia; F12A Neuroradiologia.

AREA D - *Area clinica di endocrinologia, andrologia e malattie metaboliche.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche necessarie per la valutazione epidemiologica e per la prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie del sistema endocrino (inclusi endocrinologia dell'età infantile e della pubertà, tumori endocrini ed endocrino-dipendenti, patologia endocrina dell'età avanzata ed endocrinologia della riproduzione umana), delle malattie andrologiche (inclusi: disturbi della funzione erettile, prevenzione e cura dell'infertilità di coppia e tecniche relative alla fecondazione assistita) e delle malattie del metabolismo (inclusi forme dismetaboliche congenite, diabete infantile, prevenzione e cura delle complicanze croniche del diabete mellito, obesità, dislipidemie e patologia metabolica dell'osso);

Settori: Area F07E Endocrinologia, con la collaborazione di: E07X Farmacologia; F12A Neuroradiologia; Fl8X Diagnostica per immagini e radioterapia; F19A Pediatria generale e specialistica; F20X Ginecologia ed ostetricia.

AREA E - *Emergenze endocrine e metaboliche.*

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche e la pratica clinica necessarie a prevenire, riconoscere e trattare le principali patologie che costituiscono condizioni di emergenza endocrina e metabolica.

Settori: F07E Endocrinologia; F21X Anestesiologia; F07A Medicina interna.

AREA F1 - *Fisiopatologia endocrina avanzata.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze circa le possibili applicazioni delle più recenti acquisizioni biotecnologiche alle malattie endocrine congenite ed acquisite in termini clinici (preventivi, diagnostici e terapeutici).

Settori: F03X Genetica medica; F04A Patologia generale; F07E Endocrinologia.

AREA F2 - *Endocrinologia dell'età infantile e della pubertà.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze teoriche ed esperienza pratica relativa agli aspetti endocrini e metabolici delle patologie dell'età infantile incluso le forme disendocrine e dismetaboliche congenite, neonatali, dell'infanzia e dell'adolescenza, l'utilizzo di parametri auxologici e di idonee procedure diagnostiche e terapeutiche e la valutazione degli aspetti psicosociali.

Settori: F07E Endocrinologia con la collaborazione di: F19A Pediatria generale e specialistica.

AREA F3 - *Endocrinologia della riproduzione umana.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze teoriche ed esperienza pratica relativa alle alterazioni endocrine responsabili dei difetti maschili e femminili dell'attività riproduttiva, inclusi gli aspetti genetici, infettivi, disendocrini, dismetabolici dell'infertilità di coppia, l'applicazione delle relative tecniche diagnostiche, i trattamenti pluri-specialistici inclusa la fecondazione assistita e gli aspetti psicosociali.

Settori: F07E Endocrinologia con la collaborazione di: F20X Ginecologia ed ostetricia.

AREA F4 - *Patologia neoplastica delle ghiandole endocrine e dei tumori ormonodipendenti.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze teoriche ed esperienza pratica relativa alla prevenzione, diagnostica e terapia della patologia tumorale delle ghiandole endocrine e dei tumori ormonodipendenti, incluse le terapie sostitutive e quelle con antagonisti ormonali e la valutazione degli aspetti psicosociali e di qualità della vita del paziente oncologico.

Settori: Area F07E Endocrinologia con la collaborazione di: F04A Patologia generale; F07A Medicina interna.

AREA F5 - *Fisiopatologia andrologica avanzata.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze relative alle possibili applicazioni alle malattie andrologiche congenite ed acquisite in termini clinici (preventivi, diagnostici e terapeutici) delle più recenti acquisizioni biotecnologiche.

Settori: F04A Patologia generale; F03X Genetica medica; F07E Endocrinologia.

AREA F6 - *Andrologia funzionale sessuologica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche e l'esperienza pratica relativa alle alterazioni ormonali congenite ed acquisite, vascolari, neurologiche e psicogene responsabili dei difetti primitivi e secondari dalla funzione erettile, inclusa l'applicazione delle relative tecniche diagnostiche e dei vari tipi di trattamento ormonale e farinacologico.

Settori: F07E Endocrinologia con la collaborazione di: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia; F11B Neurologia; F11A Psichiatria.

AREA F7 - *Obesità e patologia legata a disturbi della nutrizione.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze teoriche e pratiche relative alla epidemiologia, alla prevenzione, diagnostica differenziale, terapia inclusa quella educativa delle diverse forme di obesità e magrezze, inclusi gli aspetti interdisciplinari delle complicanze relative a queste patologie e gli aspetti psicosociali di questi pazienti.

Settori: F07E Endocrinologia; F07A Medicina interna; F11A Psichiatria.

AREA F8 - *Fisiopatologia metabolica avanzata.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze relative alle possibili applicazioni alle malattie metaboliche congenite ed acquisite in termini clinici (preventivi, diagnostici e terapeutici) delle più recenti acquisizioni biotecnologiche.

Settori: F04A Patologia generale; F03X Genetica medica; F07E Endocrinologia.

Area F9 - *Diabetologia.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze teoriche e pratiche relative alla epidemiologia ed alla prevenzione primaria e secondaria, alla diagnostica e al trattamento delle varie forme del diabete mellito, incluso il diabete infantile ed il diabete in gravidanza ed alla prevenzione, diagnostica e trattamento pluridisciplinare dei fattori di rischio e delle complicanze croniche del diabete (oculari, nefrologiche, cardiovascolari, ecc.) inclusi gli aspetti psico-sociali di questi pazienti.

Settori: F07E Endocrinologia, con la collaborazione di: F07A Medicina interna; F07F Nefrologia; F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare; F11B Neurologia; F14X Malattie apparato visivo; F18X Diagnostica per immagini e radioterapia; F11A Psichiatria.

Area F10 - *Patologia del metabolismo lipidico.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze teoriche e pratiche relative alla epidemiologia, prevenzione, diagnostica differenziale e terapia delle patologie del metabolismo lipidico, ai fattori di rischio ed alla terapia dell'aterosclerosi e delle patologie ad essa correlate.

Settori: F07E Endocrinologia; F07A medicina interna; F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare.

TABELLA *B*

STANDARD COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE

Lo specializzando per essere ammesso all'esame di diploma deve:

1) aver seguito personalmente in reparto:

60 pazienti degenti per endocrinopatie e con patologie endocrine neoplastiche curandone personalmente l'impostazione diagnostica, la fase terapeutica e quella dei controlli a breve e medio termine;

50 pazienti degenti per diabete mellito tipo 1 e 2, iperlipemia, obesità, partecipando direttamente oltre che alla impostazione diagnostica e terapeutica anche all'educazione del paziente ed alla programmazione ed esecuzione dei controlli a breve e medio termine;

30 pazienti degenti per patologie di tipo andrologico e con patologie neoplastiche androgeno-dipendenti curandone personalmente l'impostazione diagnostica, la fase terapeutica e quella dei controlli a breve e medio termine.

2) aver frequentato ambulatori e day hospital nei seguenti settori:

endocrinologia (compresa l'andrologia): 250 ore;

diabetologia e patologia del metabolismo: 250 ore;

3) aver seguito personalmente, inclusa la fase di valutazione delle necessità del test, della sua esecuzione e discussione ed interpretazione dei risultati:

almeno 100 test dinamici di funzione delle ghiandole endocrine (tiroide, ipofisi, surrene, ecc.);

almeno 100 test dinamici per lo studio della funzione del pancreas endocrino e del metabolismo intermedio;

almeno 100 test di funzionalità testicolare di cui 30 relativi alla funzione delle cellule di Leydig e 70 relativi alla funzione spermatogenetica.

4) aver seguito personalmente pazienti ricoverati per urgenze endocrine e/o metaboliche ed anche con patologie acute cardio e cerebro-vascolari e con patologie chirurgiche, ostetriche, ecc., con una componente fisiopatologica e clinica di interesse endocrino e/o metabolico.

Lo standard di addestramento professionale deve essere rivolto per almeno il 60% sulle patologie di tutte le aree di indirizzo (F1-F10) e per la restante quota sulle patologie specifiche relative all'indirizzo prescelto (aree di indirizzo F1-F4, F7 per l'indirizzo in endocrinologia; aree di indirizzo F3-F6 per l'indirizzo in andrologia, aree di indirizzo F7-F10 per l'indirizzo in diabetologia e malattie del ricambio).

Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

2.3. *Allergologia e immunologia clinica.*

2.3.1. La scuola di specializzazione in allergologia e immunologia clinica risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica il cui ordinamento è disciplinato con decreto ministeriale del 3 luglio 1996 che modifica la tabella *I* allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, ed integra la tabella XLV/2, allegata al decreto ministeriale 11 maggio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 1995.

2.3.2. La scuola ha lo scopo di forma medici specialistici nel settore professionale della prevenzione, diagnosi, terapia e riabilitazione delle malattie immunologiche e allergiche.

2.3.3. La scuola rilascia il titolo di specialista in allergologia e immunologia clinica.

2.3.4. Il corso ha la durata di 4 anni.

2.3.5. Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università Vita-Salute S. Raffaele con sede in Milano, palazzo DIBIT, via Olgettina, 58, nonché le risorse e le strutture messe a disposizione dall'ospedale S. Raffaele, con sede in via Olgettina, 60, in accordo con i requisiti di idoneità secondo il decreto ministeriale 17 dicembre 1997 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A*.

2.3.6. Tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui al comma 2.3.5, il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è determinato in otto per ciascun corso, per un totale di trentadue specializzandi.

TABELLA *A*

AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI.

A.1 - *Area disciplinare di fisiopatologia generale.*

Obiettivo: ampliare e approfondire le conoscenze fondamentali relative all'ontogenesi ed all'organizzazione strutturale del sistema immunitario, al suo funzionamento; conoscere i meccanismi del controllo genetico della risposta immunitaria, i meccanismi immunologici di lesione e di riparazione tessutale e le possibili correlazioni con la patologia allergica e immunologica.

Settori: E05B Biologia molecolare; F04A Patologia generale; F07A Medicina interna.

A.2. - *Area disciplinare di immunopatologia.*

Obiettivo: conoscere le alterazioni fondamentali degli organi linfoidi, le alterazioni funzionali e i meccanismi di controllo del sistema immunitario, nonché le cause determinanti, il substrato immunogenetico e le lesioni ad essi corrispondenti; i quadri morfologici da un punto di vista anatomo ed isto-patologico delle principali malattie immunologiche e delle malattie linfoproliferative; conoscere i meccanismi patogenetici e le implicazioni di ordine immunologico nel corso delle principali malattie infettive; con particolare riferimento alla patologia da HIV; conoscere i meccanismi immunologici di controllo della crescita tumorale; conoscere i meccanismi di azione, il metabolismo, gli effetti terapeutici e avversi dei farmaci e presidi utilizzati nelle malattie allergiche ed immunologiche.

Settori: E07X Farmacologia; F04A Patologia generale; F04B Patologia clinica; F06A Anatomia patologica; F07A Medicina interna; F07I Malattie infettive.

A.3. - *Area disciplinare di laboratorio.*

Obiettivo: saper eseguire studi statistici ed epidemiologici nel campo delle malattie allergiche ed immunologiche; conoscere ed interpretare le tecniche relative alla diagnostica allergologica e immunologica.

Settori: F0lX Statistica medica; F04B Patologia clinica; F22A Igiene generale ed applicata.

A.4. - *Area disciplinare di laboratorio.*

Obiettivo: conoscere, eseguire ed interpretare le prove allergologiche «in vivo» e le metodologie di diagnostica immunologica, istopatologica, sierologica, cellulare e allergologica.

Settori: F07A Medicina interna; F04B Patologia clinica.

A.5. - *Area disciplinare di clinica e terapia.*

Obiettivo: saper riconoscere i sintomi e i segni clinico-funzionali con cui si manifestano le malattie immunologiche ed allergologiche; saper risolvere i problemi clinici; definire la prognosi e pianificare la terapia delle malattie suddette; mettere in atto le misure di prevenzione primaria e secondaria in questa classe di pazienti; conoscere i principi e saper pianificare ed eseguire la terapia delle malattie allergiche ed immunologiche.

Settori: F07A Medicina interna; F07B Malattie dell'apparato respiratorio; F07G Malattie del sangue; F07H Reumatologia; F17X Malattie cutanee e veneree; F15A Otorinolaringoiatria; Fl4X Malattie apparato visivo; F19A Pediatria generale e specialistica; F22C Medicina del lavoro.

TABELLA *B*

STANDARD COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma, deve aver eseguito personalmente i seguenti procedimenti specialistici:

a) diagnosi microscopica: allestimento e lettura, assistiti da un docente, di almeno 50 preparati complessivi per lo studio citologico, citochimico ed immunoistochimico di campioni di sangue, di midollo osseo e di organi linfoidi, in condizioni normali e patologiche,

comprese quelle relative alle malattie autoimmuni, alle immunodeficienze, alle malattie immunoproliferative ed alle malattie allergiche;

b) diagnostica immunologica sierologica e dei fluidi biologici: esecuzione e lettura, assistiti da un docente, di almeno 500, globalmente considerati, test per il dosaggio delle Ig (classi e sottoclassi), per la determinazione degli immunocomplessi circolanti, per il dosaggio dei fattori di complemento, per la determinazione degli anticorpi organo — e non organo — specifici, per il dosaggio delle immunoglobuline IgE specifiche, delle precipitine e delle crioproteine, per il dosaggio delle citochine e degli antigeni di membrana e di antigeni in forma solubile;

c) diagnostica di immunologia cellulare:

*c.*1) esecuzione ed interpretazione, assistite da un docente, di almeno 100 test complessivi per la caratterizzazione fenotipica delle cellule mononucleate ottenute dal sangue periferico e/o dagli organi e tessuti linfoidi e/o, dal midollo osseo, e/o dai versamenti sierosi, e/o dal liquido di lavaggio broncoalveolare, e/o dal liquor;

*c.*2) esecuzione ed interpretazione, assistite da un docente, di almeno 50 test complessivi di funzionalità linfocitaria (poliferazione linfocitaria indotta da mitogeni ed antigeni, coltura mista linfocitaria; citotossicità) e tipizzazione degli antigeni del sistema maggiore di istocompatibilità;

d) diagnostica allergologica «in vivo»: esecuzione ed interpretazione di test allergologici in vivo (cutireazioni e test di provocazione specifici) in almeno 200 pazienti;

e) atti medici specialistici relativi all'inquadramento, allo studio e alla terapia di almeno 200 pazienti, necessari a raggiungere i seguenti obiettivi:

*e.*1) approfondimento in senso immunologico dell'anamnesi;

*e.*2) schematizzazione dei principali dati anammestici e di quelli semeiologici relativi ai pazienti esaminati;

*e.*3) ricerca di elementi suggestivi per la presenza di malattie di ordine allergo-immunologico nel contesto di un esame obiettivo generale;

*e.*4) pianificazione del procedimento diagnostico concernente le principali malattie allergiche ed immunologiche;

*e.*5) interpretazione corretta dei risultati delle indagini comprese nella pianificazione del procedimento diagnostico;

*e.*6) esecuzione di manovre strumentali atte ad ottenere materiali biologici utilizzabili ai fini diagnostici;

*e.*7) predisporre e prevedere idonei parametri di controllo periodico della malattia;

*e.*8) riconoscimento delle situazioni che richiedono provvedimenti terapeutici d'urgenza;

*e.*9) pianificazione ed esecuzione dei protocolli terapeutici utilizzabili per le principali malattie allergiche ed immunologiche;

*e.*10) monitoraggio periodico, sia clinico che laboratoristico, degli effetti benefici e di quelli indesiderati della terapia immunologica e anti-allergica;

*e.*11) conoscenza dei principi relativi alla profilassi e alla terapia delle principali malattie infettive;

*e.*12) conoscenza delle caratteristiche dei farmaci chemioterapici, citostatici, antibiotici e dei principi della immunoterapia specifica per allergopatie.

Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

2.4. *Medicina interna.*

2.4.1 La scuola di specializzazione in medicina interna risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica il cui ordinamento è disciplinato con decreto ministeriale del 3 luglio 1996 che modifica la tabella *I* allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, ed integra la tabella XLV/2 allegata al decreto ministeriale 11 maggio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 1995.

2.4.2. La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della medicina interna, comprese la medicina d'urgenza e le inter-relazioni con la medicina specialistica.

La scuola si articola in due indirizzi:

medicina interna;

medicina d'urgenza.

2.4.3. La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina interna.

2.4.4. Il corso ha la durata di 5 anni.

2.5.5. Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università Vita-Salute S. Raffaele con sede in Milano, palazzo DIBIT, via Olgettina, 58, nonché le risorse e le strutture messe a disposizione dall'ospedale S. Raffaele, con sede in via Olgettina, 60, in accordo con i requisiti di idoneità secondo il decreto ministeriale 17 dicembre 1997 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A*.

2.4.6. Tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui al comma 2.4.5, il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è determinato in otto per ciascun corso, per un totale di quaranta specializzandi.

TABELLA *A*

AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI.

A - *Area comune.*

A.1. *Area della fisiopatologia clinica.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali dei meccanismi etiopatogenetici e fisiopatologici delle malattie umane.

Settori: F04A Patologia generale; F07A Medicina interna.

A.2. *Area della metodologia clinica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze approfondite di epidemiologia, di metodologia clinica e semeiotica clinica, funzionale e strumentale, nonché di medicina di laboratorio, diagnostica per immagini e medicina nucleare.

Settori: F01X Statistica medica; F04B Patologia clinica; F07A Medicina interna; F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

A.3. *Area della clinica e della terapia.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire la conoscenza approfondita delle malattie umane, deve saper impiegare gli strumenti clinici e le indagini più appropriate per riconoscere i differenti quadri clinici al fine d'impiegare razionalmente le terapie più efficaci, deve saper valutare e prescrivere, anche sotto il profilo del costo/efficacia, i diversi trattamenti clinici.

Settori: F07A Medicina interna.

B - *Indirizzo di medicina interna.*

B.1. *Area della medicina clinica e delle specialità internistiche.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire sia le conoscenze teoriche che quelle strumentali di interesse internistico al fine di raggiungere una piena autonomia professionale nella pratica della medicina clinica.

Settori: F07A Medicina interna, F07B-C-D-E-F-G-H-I Specialità mediche; F04C Oncologia medica.

B.2. *Area della terapia avanzata.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire la piena conoscenza teorica e applicativa delle terapie dietetiche, farmacologiche e strumentali necessarie ai pazienti con stati di malattie che coinvolgono l'organismo nella sua globalità, ivi comprese le terapie da applicare nel paziente «critico».

Settori: E07X Farmacologia; F07A Medicina interna.

B.3. *Area della clinica specialistica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze approfondite di medicina clinica specialistica, in particolare riguardo alle correlazioni con la medicina interna.

Settori: F07A Medicina interna; F11A Psichiatria; F11B Neurologia; F12A Neuroradiologia; F17X Malattie cutanee e veneree.

C - *Indirizzo di medicina d'urgenza.*

C.1. *Area di medicina d'urgenza.*

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di riconoscere le cause delle patologie proprie del paziente in situazioni di urgenza ed emergenza, comprese quelle di tipo tossico o traumatico, e di poter attuare i relativi interventi.

Settori: E07X Farmacologia; F07A Medicina interna; F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare; F07D Gastroenterologia; F08A Chirurgia generale.

C.2. *Area delle urgenze.*

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di riconoscere situazioni d'emergenza traumatica e di eseguire i primi interventi rianimatori.

Settori: F07A Medicina interna; F11B Neurologia; F12A Neuroradiologia; F15A Otorinolaringoiatria; F16A Malattie apparato locomotore; F21X Anestesiologia.

TABELLA *B*

STANDARD COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE.

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma, deve aver eseguito personalmente i seguenti atti medici e procedimenti specialistici:

1A - *Medicina clinica:*

A1. Aver steso personalmente e firmato almeno 120 cartelle cliniche di degenti, comprensive, ove necessario, degli esami di liquidi biologici personalmente eseguiti e siglati (urine, striscio sangue periferico, colorazione di Gram, liquido ascite, liquido pleurico, escreato, feci ecc.);

A2. Aver steso personalmente e firmato almeno 100 cartelle ambulatoriali;

A3. Aver eseguito e firmato almeno 50 consulenze internistiche presso reparti esterni, specialistici o territoriali;

A4. Aver firmato almeno 100 ECG, aver eseguito almeno 50 emogasanalisi con prelievo di sangue arterioso personalmente eseguito;

A5. Aver eseguito personalmente, refertandone l'esecuzione in cartella, almeno 100 manovre invasive, comprendenti, fra l'altro, inserimento di linee venose centrali, punture pleuriche e di altre cavità, incisioni di ascessi, manovre di ventilazione assistita, rianimazione cardiaca.

1B - *Diagnostica per immagini:*

B1. Aver controfirmato la risposta di almeno 50 esami ecografici, eseguiti direttamente;

B2. Aver discusso in ambito radiologico almeno 50 casi clinici.

2. *Inoltre, per l'indirizzo di medicina interna.*

2A. Aver seguito almeno altri 50 casi di degenti, dei quali almeno 30 specialistici;

2B. Aver seguito almeno 50 casi in day hospital.

3. *Indirizzo di medicina d'urgenza.*

3.1. Aver compiuto almeno 150 turni di guardia in medicina d'urgenza, dei quali almeno 20 turni di guardia festivi e 20 notturni al pronto soccorso, ed aver compiuto una rotazione di almeno 6 settimane in terapia intensiva medica e di 4 settimane in terapia intensiva chirurgica (o in rianimazione);

3.2. Aver eseguito personalmente, con firma in cartella che ne attesti la capacità di esecuzione, le seguenti manovre:

disostruzione delle vie aeree: manovra di Heimlich e disostruzione mediante aspirazione tracheobronchiale;

laringoscopia;

intubazione oro-naso-tracheale di necessità;

somministrazione endotracheale di farmaci;

accesso chirurgico d'emergenza alle vie aeree;

cricotiroidotomia;

defibrillazione cardiaca;

massaggio cardiaco esterno;

massaggio del seno carotideo;

ossigenoterapia: metodi di somministrazione;

assistenza ventilatoria: ventilazione meccanica manuale, con ventilatori pressometrici e volumetrici;

posizionamento di un catetere venoso centrale;

toracentesi;

cateterismo vescicale;

sondaggio gastrico e intestinale, compreso posizionamento nel paziente comatoso;

lavaggio gastrico e intestinale;

posizionamento sonda Blakemore;

paracentesi esplorativa ed evacuativa;

anestesia locoregionale;

disinfezione ferite e sutura ferite superficiali;

prelievo di sangue arterioso;

tamponamento emorragie, applicazione di lacci;

puntura lombare;

tamponamento nasale;

otoscopia;

metodi di immobilizzazione paziente violento;

immobilizzazione per fratture ossee, profilassi lesioni midollari.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.

Milano, 21 ottobre 1999

Il rettore: VERZE

99A9167

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

CIRCOLARE 13 settembre 1999, n. **8.**

Quadro di riferimento per l'utilizzazione dei fertilizzanti in agricoltura biologica - Registro CEE n. 2092/91 - Legge n. 748/1984.

Alle regioni e province autonome

Alle confederazioni generali a vocazione professionale

Agli organismi di controllo

Alla FIAO

All'IFOAM

All'assofertilizzanti

Alla consulta dei consumatori

All'Ispettorato centrale per la repressione delle frodi agro-alimentari

Al Nucleo antisofisticazioni e sanità - NAS

Al comando dei Carabinieri tutela norme comunitarie

e, per conoscenza:

Al Ministero dell'industria

Al Ministero della sanità

Al Ministero del commercio con l'estero

Al Ministero dell'ambiente

All'Istituto per il commercio con l'estero

Alla Direzione generale delle politiche comunitarie ed internazionali

Alla Commissione UE

La questione delle «certezze» sulla possibilità di impiego dei mezzi tecnici in agricoltura bilogica, in coerenza con le disposizioni comunitarie e nazionali, la rappresenta una delle tematiche di maggior rilievo per gli operatori agricoli e le ditte produttrici, nonché un elemento di chiarezza per i consumatori.

Per corrispondere a tale esigenza il Ministero per le politiche agricole, avvalendosi di un gruppo di lavoro istituto presso l'Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante di Roma, con la partecipazione delle competenze professionali espresse dalle istituzioni scientifiche ed amministrative nonché dalle parti interessate, è in grado di rendere noto con la presente, il quadro delle possibilità di impiego dei fertilizzanti in agricoltura biologica.

Ciò fatte salve le disposizioni in materia di utilizzo dei fertilizzanti organici emanati con circolare numero 9594661 del 10 ottobre 1995.

Le norme per la gestione della fertilità dei suoli condotti con metodo agricolo biologico sono riportate nell'allegato 1, punto 2, del regolamento (CEE) n. 2092/91, e sue successive modifiche ed integrazioni.

Ai fini della conservazione della fertilità del suolo e del raggiungimento del nutrimento adeguato dei vegetali è ammesso l'impiego di fertilizzanti organici ed inorganici elencati nell'allegato II, parte *A*, del sopra citato regolamento.

L'art. 6, punto 1, lettera *b),* del regolamento (CEE) n. 2092/91 prevede che i fertilizzanti elencati nell'allegato II, parte *A*, del medesimo regolamento possono essere utilizzati unicamente nelle specifiche condizioni descritte nel citato allegato se la loro corrispondente utilizzazione è autorizzata in agricoltura generale negli Stati membri interessati secondo la pertinente normativa comunitaria o secondo la normativa nazionale in conformità del diritto comunitario.

Il regolamento (CE) n. 1488/97 di modifica del regolamento (CEE) n. 2092/91 dell'allegato II, parte *A*, esplicita nel titolo che l'impiego dei prodotti ivi elencati deve avvenire in conformità alle disposizioni della legislazione in materia di fertilizzanti applicabili in ciascuno Stato membro.

Le norme che regolano, sul territorio nazionale, l'identificazione, il controllo delle caratteristiche, la circolazione e la commercializzazione dei fertilizzanti sono riportate nella legge 19 ottobre 1984, n. 748, «Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti», pubblicata sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 305 del 6 novembre 1984, e successive integrazioni e modifiche.

Al fine quindi di stabilire quali siano i fertilizzanti previsti dalla normativa nazionale per agricoltura generale ed ammessi all'uso per l'agricoltura biologica, occorre operare un lettura congiunta delle due normative, e più precisamente della legge n. 748/1984 e del regolamento (CEE) n. 2092/91.

La lettura congiunta ed il confronto delle normative, in generale, e delle definizioni riportate negli allegati per gli specifici fertilizzanti, in particolare, risulta difficoltosa e non univoca, impedendo di fatto agli operatori del settore di disporre di un quadro normativo di riferimento unico e certo.

Più specificatamente, in ordine a quanto sopra, si ritiene che siano ammessi all'impiego in agricoltura biologica esclusivamente i fertilizzanti che previsti dalla citata normativa nazionale legge n. 748/1984 sono riportati nella colonna (i) della tabella 1 annessa alla presente nota.

Tali fertilizzanti, oltre a rispettare ogni requisito richiesto dalla legge n. 748/1984, dovranno obbligatoriamente presentare i requisiti aggiuntivi e le ulteriori limitazioni indicate nella colonna (iii) della già citata tabella 1.

Inoltre, tali fertilizzanti dovranno riportare, sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti accompagnatori, in conformità a quanto previsto dalla legge n. 748/1984, art. 3, comma 3, l'indicazione di ogni materia prima utilizzata per la loro formulazione.

I fertilizzanti commercializzati conformemente a quanto sopra indicato dovranno riportare sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti di accompagnamento, in conformità a quanto previsto dalla legge n. 748/1984, art. 8, comma 3, punto *d*, in aggiunta alle eventuali indicazioni specifiche concernenti l'uso in agricoltura generale, la dicitura «Consentito in agricoltura biologica», con il riferimento alla presente circolare, specificando altresì gli eventuali requisiti aggiuntivi come riportati nella colonna (iii) della tabella 1.

In conformità a quanto indicato con circolare ministeriale n. 9692448 del 13 maggio 1996, le ditte, sia nazionali che di altri Paesi, che commercializzano mezzi tecnici per la fertilizzazione sul territorio italiano, qualora intendano utilizzare in etichetta la dizione «Consentito in agricoltura biologica» dovranno preventivamente depositare presso l'Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante di Roma:

a) una relazione sulla gestione qualità (ad esempio: analisi, campionamenti, lotti produttivi, ecc.) ovvero sui criteri di verifica qualitativa in fase di ricezione matrici, produzione e confezionamento;

b) un elenco delle azioni messe in atto all'interno del ciclo produttivo per limitare il contenuto in elementi xenobiotici o comunque per migliorare le prestazioni agronomiche del prodotto;

c) il fac-simile dell'etichetta.

L'Istituto sperimentale per la nutrizione delle piante, che si potrà avvalere dell'Osservatorio nazionale permanente sui fertilizzanti, provvederà a pubblicare periodicamente in un apposito elenco le ditte produttrici e/o distributrici e i prodotti dei quali è pervenuta la documentazione sopra descritta, effettuate le opportune verifiche relativamente ai punti *a), b)* e *c).*

Le attività di verifica e di controllo dei fertilizzanti immessi in commercio con l'indicazione di «consentito in agricoltura biologica» ed in particolare per quanto attiene:

la presenza dei fertilizzanti nella tabella 1;

il rispetto dei requisiti aggiuntivi ed ulteriori limitazioni (colonna iii, tabella n. 1);

le indicazioni sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti accompagnatori sono di competenza delle autorità pubbliche istituzionalmente incaricate del controllo ufficiale.

L'utilizzo dei reflui zootecnici e delle acque di vegetazione e le sanse dei frantoi oleari è ammesso secondo le disposizioni previste nella tabella 2 annessa alla presente nota.

Gli organismi di controllo riconosciuti dal Ministero per le politiche agricole, per le attività di controllo e certificazione, avranno il compito di verificare e controllare che:

la gestione della fertilità del terreno condotto con metodo biologico avvenga in conformità a quanto previsto alle lettere *a)* e *b),* punto 2, dell'allegato 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91;

l'eventuale integrazione con altri concimi ed ammendanti avvenga con l'esclusivo utilizzo di fertilizzanti che presentino la dicitura sopra prevista comprovante l'ammissibilità in agricoltura biologica e secondo le condizioni d'uso previste nella colonna (iv) della tabella 1;

l'impiego dei reflui zootecnici e delle acque di vegetazione e le sanse dei frantoi oleari avvenga in conformità a quanto previsto dalla tabella 2.

Al fine di consentire gli adeguamenti necessari e di esaurire le scorte, le indicazioni sopra riportate avranno validità dopo dodici mesi dalla pubblicazione della presente nota.

In coerenza con quanto previsto dai decreti di autorizzazione alle attività di controllo e certificazione in agricoltura biologica, nonché con quanto indicato nella ricordata circolare del 13 maggio 1996 di questo Ministero, gli organismi di controllo suddetti non potranno rilasciare certificazione di conformità per i mezzi tecnici da impiegare in agricoltura biologica.

Si resta a disposizione per ogni eventuale richiesta di chiarimento.

Il Direttore generale
delle politiche agricole
ed agroindustriali nazionali
DI SALVO

Registrata alla Corte dei conti il 12 ottobre 1999
Registro n. 2, Politiche agricole e forestali, foglio n. 271

TABELLA 1

1.A.
CONCIMI CEE

1.2. Concimi fosfatici.

	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
	Denominazione allegati 748	**Denominazione Reg. 2092/91 All. IIA**	**Requisiti aggiuntivi ed ulteriori limitazioni rispetto alla 748**	**Condizioni d'uso secondo il Reg. 2092/91 All. IIA**
1.	Scorie di defosforazione	Scorie di defosforazione		Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.
6.	Fosfato allumino-calcico	Fosfato allumino-calcico	Tenore in Cadmio inferiore o pari a 90 mg/kg di P_2O_5.	Impiego limitato ai terreni basici (pH>7.5).
7.	Fosfato naturale tenero	Fosfato naturale tenero	Tenore in Cadmio inferiore o pari a 90 mg/kg di P_2O_5.	

1.3. – Concimi potassici

	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
	Denominazione allegati 748	**Denominazione Reg. 2092/91 All. IIA**	**Requisiti aggiuntivi ed ulteriori limitazioni rispetto alla 748**	**Condizioni d'uso secondo il Reg. 2092/91 All. IIA**
1.	Sale grezzo di potassio	Sale grezzo di potassio		Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.
6.	Solfato di potassio contenente sale di magnesio	Solfato di potassio contenente sale di magnesio		Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.

2.4. – Concimi PK

	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
	Denominazione allegati 748	**Denominazione Reg. 2092/91 All. IIA**	**Requisiti aggiuntivi ed ulteriori limitazioni rispetto alla 748**	**Condizioni d'uso secondo il Reg. 2092/91 All. IIA**
1.	Concime PK		Prodotto ottenuto unicamente a partire dai concimi fosfatici e potassici del presente elenco.	Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo se il concime binario è prodotto a partire da almeno un concime semplice che prevede la medesima condizione d'uso.

1.A.
CONCIMI CEE
(segue)

4. Concimi a base di calcio, magnesio o zolfo.

	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
	Denominazione allegati 748	**Denominazione Reg. 2092/91 All. IIA**	**Requisiti aggiuntivi ed ulteriori limitazioni rispetto alla 748**	**Condizioni d'uso secondo il Reg. 2092/91 All. IIA**
1.	Solfato di calcio	Solfato di calcio (gesso)	Unicamente di origine naturale	
2.	Soluzione di cloruro di calcio	Soluzione di cloruro di calcio		Trattamento su melo, dopo che sia stata messa in evidenza una carenza di calcio. Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.
3.	Zolfo elementare	Zolfo elementare		Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.
4.	Kieserite	Solfato di magnesio (ad es. kieserite)		Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.
5.	Solfato di magnesio	Solfato di magnesio (ad es. kieserite)	Unicamente di origine naturale	Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.

5. Concimi a base di microelementi

Sono ammessi tutti i concimi a base di microelementi inclusi nell'Allegato 1.A.5.

Utilizzabili solo se la necessità è riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.

1.B.
CONCIMI NAZIONALI O CONCIMI

5. Concimi organici

5.1. Concimi organici azotati

	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
	Denominazione allegati 748	**Denominazione Reg. 2092/91 All. IIA**	**Requisiti aggiuntivi ed ulteriori limitazioni rispetto alla 748**	**Condizioni d'uso secondo il Reg. 2092/91 All. IIA**
1.	Pennone	Pennone		Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.
2.	Cornunghia torrefatta	Polvere di corna Polvere di zoccoli		Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.
3.	Cornunghia naturale	Polvere di corna Polvere di zoccoli		Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.
4.	Pelli e crini	Pelli e crini		Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.
5.	Cuoiattoli	Pellami	Escluso il prodotto trattato con acido solforico. Concentrazione massima in mg/kg di materia secca di Cr VI = 0 (limite di determinazione)	Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.
6.	Cuoio torrefatto	Pellami	Concentrazione massima in mg/kg di materia secca di Cr VI = 0 (limite di determinazione)	Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.
8.	Sangue secco	Farina di sangue		Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.
9.	Farina di carne (Carniccio)	Farina di carne		Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.

1.B.
CONCIMI NAZIONALI O CONCIMI
(segue)

5. Concimi organici (segue)

5.1. Concimi organici azotati (segue)

	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
	Denominazione allegati 748	**Denominazione Reg. 2092/91 All. IIA**	**Requisiti aggiuntivi ed ulteriori limitazioni rispetto alla 748**	**Condizioni d'uso secondo il Reg. 2092/91 All. IIA**
10.	Panelli	Prodotti e sottoprodotti organici di origine vegetale per la fertilizzazione (ad es. farina di panelli di semi oleosi)		
11.	Borlanda essiccata	Borlanda ed estratti di borlanda	Escluse le borlande eventualmente estratte con sali ammoniacali	Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.
12.	Cascami di lana	Lana		
13.	Miscela di concimi organici azotati		Prodotto ottenuto unicamente a partire dai concimi del presente elenco.	Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo se la miscela contiene almeno un concime che prevede la medesima condizione d'uso.
14.	Epitelio animale idrolizzato	Farina di carne		Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.
15.	Letame essiccato	Letame essiccato	Solo se ottenuto in conformità alla Circolare MiRAAF n . 9594661 del 10.10.95	Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.
16.	Cuoio e pelli idrolizzate	Pellami	Concentrazione massima in mg/kg di materia secca di Cr VI = 0 (limite di determinazione)	Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.
17.	Concime organico azotato di origine vegetale e animale	Lana, borlanda ed estratti di borlanda, prodotti e sottoprodotti organici di origine vegetale per la fertilizzazione.	Escluse le borlande eventualmente estratte con sali ammoniacali.	Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.

1.B.
CONCIMI NAZIONALI O CONCIMI
(segue)

5. Concimi organici (segue)

5.1.1. Concimi organici azotati fluidi

	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
	Denominazione allegati 748	**Denominazione Reg. 2092/91 All. IIA**	**Requisiti aggiuntivi ed ulteriori limitazioni rispetto alla 748**	**Condizioni d'uso secondo il Reg. 2092/91 All. IIA**
1.	Borlanda fluida	Borlanda ed estratti di borlanda	Escluse le borlande eventualmente estratte con sali ammoniacali.	Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.
2.	Carniccio fluido in sospensione	Farina di carne		Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.
3.	Sangue fluido	Farina di sangue		Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.
4.	Epitelio animale idrolizzato fluido	Farina di carne		Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.

1.B.
CONCIMI NAZIONALI O CONCIMI (segue)

5. Concimi organici (segue)

5.2. Concimi organici NP

	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
	Denominazione allegati 748	**Denominazione Reg. 2092/91 All. IIA**	**Requisiti aggiuntivi ed ulteriori limitazioni rispetto alla 748**	**Condizioni d'uso secondo il Reg. 2092/91 All. IIA**
1.	Guano	Guano		Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.
2.	Farina di pesce	Farina di pesce		Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.
3.	Farina d'ossa	Polvere di ossa, anche degelatinata.		Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.
4.	Farina d'ossa degelatinata	Polvere di ossa, anche degelatinata		Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.
5.	Ruffetto d'ossa	Polvere di ossa, anche degelatinata		Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.
7.	Pollina essiccata	Deiezione avicole disidratate Pollina	Solo se ottenuta in conformità alla Circolare MiRAAF n . 9594661 del 10.10.95	Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.
8.	Miscela di concimi organici NP		Prodotto ottenuto unicamente a partire dai concimi del presente elenco.	Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.
9.	Residui di macellazione idrolizzati	Farina di carne		Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.
10.	Letame suino essiccato	Deiezioni animali, composte, inclusa la pollina ed il letame.	Solo se ottenuto in conformità alla Circolare MiRAAF n . 9594661 del 10.10.95	Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.
11.	Concime organico NP di origine animale e vegetale	Letame, letame essiccato e deiezioni avicole disidratate, deiezioni animali composte inclusa la pollina ed il letame, borlande ed estratti di borlande, prodotti e sottoprodotti organici di origine vegetale per la fertilizzazione.	E' ammesso l'impiego di deiezioni animali esclusivamente se ottenute in conformità alla Circolare MiRAAF n . 9594661 del 10.10.95.	Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.

1.B.
CONCIMI NAZIONALI O CONCIMI
(segue)

6. Concimi organo minerali

Sono ammessi esclusivamente i concimi organo-minerali prodotti per reazione o per miscela di uno o più concimi organici citati nel presente elenco con uno o più concimi minerali citati nel presente elenco. La torba è ammessa quale matrice organica di concimi organo - minerali.

Il concime organo-minerale dovrà presentare i medesimi requisiti aggiuntivi e le medesime limitazioni previste per ogni fertilizzante che lo compone, ad eccezione delle restrizioni alle condizioni d'uso previste per la torba.

Utilizzabili solo se la necessità è riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo se il concime organo-minerale è prodotto a partire da almeno un concime che prevede la medesima condizione d'uso.

1.C.
AMMENDANTI E CORRETTIVI

2.1. – Ammendanti organici naturali

	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
	Denominazione allegati 748	**Denominazione Reg. 2092/91 All. IIA**	**Requisiti aggiuntivi ed ulteriori limitazioni rispetto alla 748**	**Condizioni d'uso secondo il Reg. 2092/91 All. IIA**
1.	Letame	Letame	Solo se ottenuto in conformità alla Circolare MiRAAF n . 9594661 del 10.10.95	Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo
2.	Ammendante vegetale semplice non compostato	Miscela composta di materiali vegetali, borlande ed estratti di borlande, prodotti e sottoprodotti organici di origine vegetale per la fertilizzazione, segatura e trucioli di legno, cortecce compostate.		Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo Nell'eventualità che l'ammendante contenga torba il suo impiego dovrà essere limitato all'orticoltura (colture orticole, floricole, arboricole, vivai).
3.	Ammendante compostato verde	Miscela composta di materiali vegetali, borlande ed estratti di borlande, prodotti e sottoprodotti organici di origine vegetale per la fertilizzazione, segatura e trucioli di legno, cortecce compostate.		Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo

1.C.
AMMENDANTI E CORRETTIVI
(segue)

2.1. – Ammendanti organici naturali (segue)

	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
	Denominazione allegati 748	**Denominazione Reg. 2092/91 All. IIA**	**Requisiti aggiuntivi ed ulteriori limitazioni**	**Condizioni d'uso secondo il Reg. 2092/91 All. IIA**
4.	Ammendante compostato misto.	Letame, letame essiccato e deiezioni avicole disidratate, deiezioni animali composte inclusa la pollina ed il letame, escrementi liquidi di animali, rifiuti domestici trasformati in compost, deiezioni di vermi e di insetti, guano, miscela composta di materiali vegetali, farina di sangue, polvere di zoccoli, polvere di corna, polvere di ossa, farina di pesce, farina di carne, pennone, lana, pelli e crini, prodotti lattiero caseari, pellami, borlande ed estratti di borlande, prodotti e sottoprodotti organici di origine vegetale per la fertilizzazione, segatura e trucioli di legno, cortecce compostate.	E' ammesso l'eventuale impiego di deiezioni animali e di fertilizzanti prodotti a partire da deiezioni animali esclusivamente se ottenute in conformità alla Circolare MiRAAF n . 9594661 del 10.10.95. Non è ammesso l'impiego dei fanghi. Nell'eventualità che l'ammendante sia costituito esclusivamente dalla frazione organica di RSU proveniente da raccolta differenziata sono fissati i seguenti tenori massimi in metalli pesanti (in ppm sulla sostanza secca): Cd 0.7; Cu 70; Ni 25; Pb 45; Zn 200; Hg 0.4; Cr (totale) 70; Cr (VI) 0 (limite di determinazione).	Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.

ALLEGATO 1.C.
AMMENDANTI E CORRETTIVI
(segue)

2.1. – Ammendanti organici naturali (segue)

	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
	Denominazione allegati 748	**Denominazione Reg. 2092/91 All. IIA**	**Requisiti aggiuntivi ed ulteriori limitazioni**	**Condizioni d'uso secondo il Reg. 2092/91 All. IIA**
5.	Ammendante torboso composto	Letame, letame essiccato e deiezioni avicole disidratate, deiezioni animali composte inclusa la pollina ed il letame, escrementi liquidi di animali, rifiuti domestici trasformati in compost, torba, deiezioni di vermi e di insetti, guano, miscela composta di materiali vegetali, farina di sangue, polvere di zoccoli, polvere di corna, polvere di ossa, farina di pesce, farina di carne, pennone, lana, pelli e crini, prodotti lattiero caseari, pellami, borlande ed estratti di borlande, prodotti e sottoprodotti organici di origine vegetale per la fertilizzazione, segatura e trucioli di legno, cortecce compostate.	E' ammesso l'eventuale impiego deiezioni animali e di fertilizzanti prodotti a partire da deiezioni animali esclusivamente se ottenute in conformità alla Circolare MiRAAF n . 9594661 del 10.10.95. Non è ammesso l'impiego dei fanghi.	Impiego e limitato all'orticoltura (colture, orticole, arboricole, vivai). Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.

1.C.
AMMENDANTI E CORRETTIVI
(segue)

2.1. – Ammendanti organici naturali (segue)

	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
	Denominazione allegati 748	**Denominazione Reg. 2092/91 All. IIA**	**Requisiti aggiuntivi ed ulteriori limitazioni**	**Condizioni d'uso secondo il Reg. 2092/91 All. IIA**
6.	Torba acida	Torba		Impiego e limitato all'orticoltura (colture, orticole, arboricole, vivai).
7.	Torba neutra	Torba		Impiego e limitato all'orticoltura (colture, orticole, arboricole, vivai).
8.	Torba umificata[1]	Letame, letame essiccato e deiezioni avicole disidratate, deiezioni animali composte inclusa la pollina ed il letame, escrementi liquidi di animali, rifiuti domestici trasformati in compost, torba, deiezioni di vermi e di insetti, guano, miscela composta di materiali vegetali, farina di sangue, polvere di zoccoli, polvere di corna, polvere di ossa, farina di pesce, farina di carne, pennone, lana, pelli e crini, prodotti lattiero caseari, pellami, borlande ed estratti di borlande, prodotti e sottoprodotti organici di origine vegetale per la fertilizzazione, segatura e trucioli di legno, cortecce compostate.		Impiego e limitato all'orticoltura (colture, orticole, arboricole, vivai).

[1] nel caso si tratti di prodotto appartenente alla categoria degli ammendanti torbosi composti dovrà rispettare i requisiti, le limitazioni previsti per questo ultimo fertilizzante.

1.C.
AMMENDANTI E CORRETTIVI
(segue)

2.1. – Ammendanti organici naturali (segue)

	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
	Denominazione allegati 748	**Denominazione Reg. 2092/91 All. IIA**	**Requisiti aggiuntivi ed ulteriori limitazioni**	**Condizioni d'uso secondo il Reg. 2092/91 All. IIA**
9.	Vermicompost da letame	Letame, letame essiccato e deiezioni avicole disidratate, deiezioni animali composte inclusa la pollina ed il letame.	Esclusivamente da letami ottenuti in conformità alla Circolare MiRAAF n . 9594661 del 10.10.95.	Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.
10.	Estratto umico derivante da acque di vegetazione delle olive	Prodotti e sottoprodotti organici di origine vegetali per la fertilizzazione		
11.	Ammendante animale idrolizzato	Farina di carne		Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.

2.2. Correttivi calcici e magnesiaci

	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
	Denominazione allegati 748	**Denominazione Reg. 2092/91 All. IIA**	**Requisiti aggiuntivi ed ulteriori limitazioni**	**Condizioni d'uso secondo il Reg. 2092/91 All. IIA**
1.	Correttivo calcareo	Carbonato di calcio di origine naturale		
2.	Marna	Carbonato di calcio di origine naturale (marna)		
3.	Correttivo calcareo – magnesiaco	Carbonato di calcio e magnesio di origine naturale		
4.	Dolomite	Carbonato di calcio e magnesio di origine naturale (calcare magnesiaco macinato)		
5.	Calce di defecazione	Fanghi industriali provenienti dagli zuccherifici		Necessità riconosciuta dall'organismo di controll dall'autorità di controllo. Solo per un periodo che termina il 31 marzo 2002.

1.C.
AMMENDANTI E CORRETTIVI
(segue)

2.2. Correttivi calcici e magnesiaci (segue)

	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
	Denominazione allegati 748	**Denominazione Reg. 2092/91 All. IIA**	**Requisiti aggiuntivi ed ulteriori limitazioni**	**Condizioni d'uso secondo il Reg. 2092/91 All. IIA**
6.	Gesso agricolo	Solfato di calcio (gesso)		
7.	Anidrite	Solfato di calcio (gesso)		
8.	Solfato di magnesio per uso agricolo	Solfato di magnesio (es. kieserite)		

2.3. – Ammendanti e correttivi diversi

	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
	Denominazione allegati 748	**Denominazione Reg. 2092/91 All. IIA**	**Requisiti aggiuntivi ed ulteriori limitazioni**	**Condizioni d'uso secondo il Reg. 2092/91 All. IIA**
1.	Correttivo calcico solfo-magnesiaco	Solfato di magnesio		Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.
2.	Sospensione di zolfo in acqua	Zolfo elementare		Necessità riconosciuta dall'organismo di controllo o dall'autorità di controllo.

TABELLA 2

L'impiego dei reflui zootecnici è ammesso:
- soltanto per i reflui ottenuti in conformità alla Circolare MiRAAF n . 9594661 del 10.10.95;
- in conformità alle normativa nazionali e/o regionali in materia di impiego di reflui zootecnici e protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati

L'impiego delle acque di vegetazione e delle sanse dei frantoi oleari è ammesso in conformità alla Legge n. 574 dell'11 novembre 1996 "Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 265 (Serie generale) del 12 novembre 1996, pagine 4-6.

99A9291

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rettifica al comunicato di entrata in vigore del nuovo elenco di riferimento di classi di sostanze farmacologiche e di medoti di doping vietati, emendamento adottato dal gruppo di vigilanza mediante una procedura di voto per corrispondenza il 1° marzo 1999, nel quadro della Convenzione antidoping, aperta alla firma a Strasburgo il 16 novembre 1989.

Nel comunicato sopra richiamato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1999, alla riga 4 della pag. 75 della traduzione non ufficiale, ove si leggono le seguenti parole:

«Non sono autorizzate le iniezioni intra-articolari e locali di corticosteroidi.», si legga: «Sono autorizzate le iniezioni intra-articolari e locali di corticosteroidi.».

99A9235

MINISTERO DELL'INTERNO

Modificazioni allo statuto dell'Unione italiana dei ciechi

Con decreto del Ministro dell'interno in data 9 ottobre 1999 è stato approvato il nuovo statuto dell'Unione italiana dei ciechi, con sede legale in Roma, via Borgognona, 38, deliberato dal congresso nazionale di detta associazione l'8 novembre 1997 e quindi, su delega dello stesso organo collegiale, modificato ed integrato dal consiglio nazionale in data 10 dicembre 1997 e 22 aprile 1999, nel testo finale risultante dal verbale di quest'ultima riunione, allegato per estratto notarile al menzionato decreto ministeriale.

Le innovazioni rispetto al precedente statuto riguardano, in particolare, l'adeguamento alla normativa sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale - O.N.L.U.S., di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

99A9225

Riconoscimento della personalità giuridica della «Fondazione Scalabrini per una cultura dell'integrazione e della solidarietà nel campo della mobilità umana», in Roma.

Con decreto ministeriale 6 ottobre 1999 la «Fondazione Scalabrini per una cultura dell'integrazione e della solidarietà nel campo della mobilità umana», con sede in Roma, è stata eretta in ente morale e ne è stato approvato il relativo statuto, redatto l'8 aprile 1999, numero di repertorio 52202/7684.

99A9226

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vivotif Berna»

Estratto decreto NFR n. 569 del 18 ottobre 1999

Specialità medicinale: VIVOTIF BERNA nella forma farmaceutica e confezione: «2.000 milioni polvere per sospensione orale» 3 doppie bustine con tre dosi di polvere liofilizzata per sospensione per uso orale + tampone, (nuova forma farmaceutica e confezione di specialità medicinale già registrata).

Titolare AIC: società Istituto sieroterapico Berna r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Como, via Bellinzona n. 39, codice fiscale n. 00190430132.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo della specialità medicinale sopracitata sarà effettuata da: Istituto sieroterapico e vaccinogeno svizzero Berna, nello stabilimento sito in Berna (Svizzera), Rehhagstrasse n. 79.

Confezioni autorizzate, numeri AIC e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«2.000 milioni polvere per sospensione orale» 3 doppie bustine con tre dosi di polvere liofilizzata per sospensione per uso orale + tampone;

A.I.C. n. 025219039 (in base 10), 0S1MYZ (in base 32);

classe: «C».

Composizione:

ogni bustina di vaccino contiene:

principio attivo: salmonella Typhi ceppo ty21a Berna viva, attenuata, liofilizzata non meno di 2.000 milioni.

eccipienti: saccarosio, idrolisato di caseina (Hy-case SF), lattosio, acido ascorbico, aspartame, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

una bustina di tampone contiene: bicarbonato di sodio, acido ascorbico, lattosio, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Indicazioni terapeutiche: vaccinazione per via orale, contro la febbre tifoide.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9171

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Neotyf»

Estratto decreto MCpR 571 del 18 ottobre 1999

Specialità medicinale: NEOTYF nella forma e confezione: «Neotyf 1.000 milioni capsule» blister da 3 capsule (AIC n. 025268020).

Titolare AIC: società Chiron p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Siena, via Fiorentina n. 1, codice fiscale n. 01392770465.

Modifiche apportate:

composizione: la composizione ora autorizzata è la seguente:

«Neotyf 2.000 milioni capsule» blister da 3 capsule;

principio attivo: almeno 2000 milioni di salmonella typhi ceppo Ty-21a, viva, attenuata, liofilizzata.

eccipienti: saccarosio, idrolisato di caseina, lattosio, stearato di magnesio, acido ascorbico, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Composizione capsula:

idrossipropilmetilcellulosaftalato (HPMCP), dibutilftalato, etilenglicole, dietilftalato, E171, E172, E127, gelatina, (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

Confezioni autorizzate, numeri AIC e classificazione ai sensi dell'art.8, comma 10, legge n. 537/1993:

«Neotyf 2.000 milioni capsule» blister da 3 capsule;

A.I.C. n. 025268044 (in base 10), 0S33UD (in base 32);

classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva, per via orale, contro la febbre tifoidea.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti contraddistinti dal numero A.I.C. 025268020 possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A9172

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Soma Complex»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 389 del 29 luglio 1999

Specialità medicinale: SOMA COMPLEX:

«Compresse rivestite» blister 30 compresse rivestite, A.I.C. n. 016139038.

Società Teofarma S.r.l., via Fratelli Cervi n. 8 - Valle Salimbene (Pavia).

Oggetto provvedimento di modifica - modifica eccipienti:

la composizione è così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti: saccarosio 426,7 mg - amido di mais 15,6 mg - amido pregelatinizzato 77 mg - talco 15,6 mg - gomma arabica 3,3 mg - lattosio 25 mg - magnesio carbonato 8 mg - cellulosa microcristallina 5 mg - magnesio stearato 5 mg - sodio stearato 3 mg - titanio biossido 1,6 mg - opagloss 6000 5,7 mg.

I lotti già prodotti recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A9173

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zestril»

Provvedimento di modifica A.I.C. n. 395 del 7 ottobre 1999

Specialità medicinale: ZESTRIL:

14 compresse 5 mg - A.I.C. n. 026834010;

14 compresse 20 mg - A.I.C. n. 026834022;

14 compresse 10 mg - A.I.C. n. 026834034.

Titolare A.I.C.: Zeneca S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Basiglio (Milano), palazzo Volta, via F. Sforza.

Modifiche apportate: estensione indicazioni terapeutiche:

le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono le seguenti: ipertensione arteriosa sistemica. Scompenso cardiaco. Trattamento dei pazienti con infarto miocardico acuto (entro 24 ore) emodinamicamente stabili, volto a prevenire la disfunzione del ventricolo sinistro o l'insufficienza cardiaca ed al miglioramento della sopravvivenza, in associazione con altre misure terapeutiche quando appropriate.

Complicazioni renali e retiniche da diabete mellito: in pazienti ipertesi affetti da diabete mellito non-insulino dipendente con microalbuminuria «Zestril» riduce il rischio di retinopatia in pazienti normotesi affetti da diabete mellito insulino-dipendente.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, recanti le indicazioni terapeutiche precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A9174

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cardiolite»

Provvedimento di modifica A.I.C. n. 396 del 7 ottobre 1999

Specialità medicinale: CARDIOLITE:

5 flaconi 5 ml - A.I.C. n. 028601019.

Titolare A.I.C.: Du Pont Pharma Italia S.r.l, con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via dè Conti, 2/A.

Modifiche apportate:

estensione delle indicazioni terapeutiche: le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono: diagnosi strumentale della patologia ischemica del miocardio; diagnosi strumentale e localizzazione di infarto del miocardio; valutazione della funzione globale ventricolare con tecnica di primo passaggio (per la determinazione della frazione di eiezione e/o della cinesi parietale biventricolare); supporto per la diagnosi di malignità in pazienti con sospetto cancro alla mammella; supporto diagnostico per lo studio di pazienti con iperparatiroidismo anche recidivante o persistente.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, recanti le indicazioni terapeutiche in precedenza attribuite, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A9175

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ridaura»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 436 del 14 ottobre 1999

Specialità medicinale: RIDAURA.

Società: Yamanouchi Pharma S.p.a., via delle Industrie, 2 - 20061 Carugate (Milano).

Oggetto: provvedimento di modifica A.I.C., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Ridaura» 30 compresse 3 mg A.I.C. 025189010 prodotti anteriormente al 19 aprile 1999, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 93 del 30 marzo 1999 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori 180 giorni dal 16 ottobre 1999.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9176

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Procef»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 437 del 14 ottobre 1999

Specialità medicinale: PROCEF.

Società: Dompè S.p.a., via Campo di Pile - 67100 L'Aquila.

Oggetto: provvedimento di modifica A.I.C., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Procef» prodotti anteriormente al 19 aprile 1999, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 97 del 30 marzo 1999 e del 10 settembre 1997 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori 180 giorni a partire dal 16 ottobre 1999.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9177

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Albuman Berna»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 439 del 21 ottobre 1999

Specialità medicinale ALBUMAN BERNA:

2,5 g/10 ml soluzione per infusione endovenosa in flacone, A.I.C. n. 023948019;

5 g/20 ml soluzione per infusione endovenosa in flacone, A.I.C. n. 023948021;

12,5 g/50 ml soluzione per infusione endovenosa in flacone, A.I.C. n. 023948033;

25 g/100 ml soluzione per infusione endovenosa in flacone, A.I.C. n. 023948045;

2 g/10 ml soluzione per infusione endovenosa in flacone, A.I.C. n. 023948058;

4 g/20 ml soluzione per infusione endovenosa in flacone, A.I.C. n. 023948060;

10 g/50 ml soluzione per infusione endovenosa in flacone, A.I.C. n. 023948072;

20 g/100 ml soluzione per infusione endovenosa in flacone, A.I.C. n. 023948084;

10 g/50 ml soluzione per infusione endovenosa in flacone + set infusionale A.I.C. n. 023948096;

25 g/100 ml soluzione per infusione endovenosa in flacone + set infusionale, A.I.C. n. 023948108.

Società Istituto sieroterapico e vaccinogeno svizzero Berna Rehhagstrasse, 79 - 3001 Berna (Svizzera), rappresentata da Istituto sieroterapico Berna S.r.l. - via Bellinzona n. 39 - 22100 Como.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica della produzione del medicinale e conseguente modifica del periodo di validità.

Si autorizza la modifica del processo produttivo. Il periodo di validità è fino a due anni dalla data di preparazione, se conservato al riparo della luce e a temperatura non superiore a 30 °C.

Il presente provvedimento ha effetto immediato e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A9178

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Uman Cry D.I.»

Con decreto n. 800.5/R.M.329/D 430 del 26 ottobre 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale:

UMAN CRY D.I.:

IV 1 flac. liofilizzato 100 ui + 1, A.I.C. n. 023308176.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Oslofarm Limited, titolare della corrispondente autorizzazione, per il tramite della ditta Nuovo Istituto sieroterapico milanese S.r.l. rappresentante in Italia della suddetta ditta estera.

99A9168

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Haima-D»

Con decreto n. 800.5/R.M.142/D 432 del 26 ottobre 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale:

HAIMA-D:

iniett. 1 flac. 200 mcg, A.I.C. n. 023350010;

iniett. 1 flac. 100 mcg, A.I.C. n. 023350022;

iniett. 1 flac. 300 mcg, A.I.C. n. 023350046.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Istituto sierovaccinogeno italiano I.S.I. S.p.a., titolare della corrispondente autorizzazione.

99A9169

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Haimaserum»

Con decreto n. 800.5/R.M.142/D 431 del 26 ottobre 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale:

HAIMASERUM:

IV 50 ml 5%, A.I.C. n. 023312010;

IV 100 ml 5%, A.I.C. n. 023312022.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Istituto sierovaccinogeno italiano I.S.I. S.p.a., titolare della corrispondente autorizzazione.

99A9170

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Proroga della concessione mineraria per lignite denominata «Pietrafitta Val Nestore», sita nel comune di Piegaro

Con decreto ministeriale 3 agosto 1999 la concessione mineraria per lignite denominata «Pietrafitta Val Nestore», sita nel territorio del comune di Piegaro, provincia di Perugia, di cui è titolare la società E.N.E.L. S.p.a., è prorogata per anni cinque a decorrere dal 15 ottobre 1998 e la relativa area è ridotta a ha 151.50.00 (centocinquantuno ettari e cinquanta are).

99A9227

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del commissario governativo della società cooperativa edilizia «Internal Auditors», in Napoli

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1999 il dott. Fabio Azzi è stato nominato, per un periodo di dodici mesi dalla data del decreto medesimo, Commissario governativo della società cooperativa edilizia «Internal Auditors», con sede in Napoli, costituita il 25 maggio 1988 con atto a rogito notaio dott. Sergio Valentino.

99A9228

Determinazione del salario medio giornaliero e del periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i soci delle cooperative operanti nella provincia di Pescara nell'area dei servizi socio-assistenziali (compresa l'assistenza domiciliare).

Con decreto direttoriale 1° ottobre 1999 avente decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il salario medio giornaliero ed il periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i soci delle cooperative operanti nella provincia di Pescara nell'area dei servizi socio-assistenziali ed educativi, sono determinati, rispettivamente, in L. 35.513, pari ad euro 18,34, ed in ventiquattro giornate lavorative.

99A9230

Determinazione del salario medio giornaliero e del periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i soci delle cooperative operanti nella provincia di Pavia nell'area dei servizi socio-assistenziali ed educativi.

Con decreto direttoriale 1º ottobre 1999 avente decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il salario medio giornaliero ed il periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i soci delle cooperative operanti nella provincia di Pavia nell'area dei servizi socio-assistenziali ed educativi, sono determinati, rispettivamente, in L. 35.513, pari ad euro 18,34, ed in diciotto giornate lavorative per l'attività di assistenza domiciliare, elevate a ventidue per l'attività di assistenza presso strutture.

99A9231

Nomina del commissario governativo della società cooperativa ediliza «Giardini Saraceni», in Castrovillari

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 6 ottobre 1999 il dott. Gerlando Gaglio nato ad Agrigento il 18 maggio 1947 è stato nominato, per un periodo di dodici mesi dalla data del decreto medesimo, commissario governativo della società cooperativa edilizia «Giardini Saraceni», con sede in Castrovillari (Cosenza), costituita il 3 ottobre 1980 con atto a rogito notaio dott. Titomanlio Vincenzo.

99A9232

Sostituzione del commissario governativo della società cooperativa edilizia «La Fratellanza», in Cerignola

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 6 ottobre 1999 il rag. Raffaele Scarimboli è stato nominato commissario governativo della società cooperativa indicata in oggetto in sostituzione del dott. Leonardo Tarolla che non ha accettato l'incarico.

99A9233

Modalità di contribuzione nel settore dell'edilizia

Con decreto 7 ottobre 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è stata disposta la conferma, per l'anno 1999, della misura dell'11,50 per cento della riduzione contributiva prevista dall'art. 29, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 341, così come modificato dall'art. 45, comma 18, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

99A9234

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 1º novembre 1999

Dollaro USA	1,0572
Yen giapponese	110,23
Dracma greca	329,30
Corona danese	7,4338
Corona svedese	8,6795
Sterlina	0,64130
Corona norvegese	8,2545
Corona ceca	36,679
Lira cipriota	0,57854
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	256,19
Zloty polacco	4,4278
Tallero sloveno	196,6230
Franco svizzero	1,6042
Dollaro canadese	1,5526
Dollaro australiano	1,6554
Dollaro neozelandese	2,0775
Rand sudafricano	6,4262

Cambi del giorno 2 novembre 1999

Dollaro USA	1,0507
Yen giapponese	110,12
Dracma greca	329,05
Corona danese	7,4339
Corona svedese	8,6705
Sterlina	0,63820
Corona norvegese	8,2635
Corona ceca	36,668
Lira cipriota	0,57800
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	255,71
Zloty polacco	4,4531
Tallero sloveno	196,6933
Franco svizzero	1,6051
Dollaro canadese	1,5395
Dollaro australiano	1,6393
Dollaro neozelandese	2,0628
Rand sudafricano	6,4618

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A9307-99A9308

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Modificazione della denominazione sociale della società belga «Cigna Insurance Company of Europe S.A.-N.V.» in «ACE Insurance S.A.-N.V.», in Bruxelles, e con rappresentanza generale per l'Italia, in Milano.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, da notizia della modificazione della denominazione sociale della società belga «Cigna Insurance Company of Europe S.A.-N.V.» in «ACE Insurance S.A.-N.V.», con sede in Rue Belliard, 9/11, Bruxelles - Belgio, e con rappresentanza generale per l'Italia in viale Monza, 258 - 20128 Milano, deliberata dall'assemblea straordinaria degli azionisti in data 24 settembre 1999.

99A9258

SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210 ed in applicazione del «Regolamento per il trasferimento dei professori e ricercatori universitari e per la loro mobilità nell'ambito dell'Ateneo», emanato dal II Ateneo di Napoli con decreto rettorale n. 2621 del 28 luglio 1999, si rende noto che con decreto rettorale n. 3215 del 5 ottobre 1999 è stata indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura mediante trasferimento di un posto di ricercatore universitario, presso la facoltà di scienze ambientali del II Ateneo di Napoli, per il settore scientifico-disciplinare di seguito specificato:

Facoltà di scienze ambientali:

settore scientifico-disciplinare G07A - Chimica agraria.

Il profilo didattico-scientifico richiesto è il seguente: gli aspiranti al trasferimento dovranno dimostrare di avere esperienza scientifica nel campo delle piante, della chimica del suolo e strategie di agricoltura sostenibile. Dovranno dimostrare, inoltre, attitudine didattica nelle discipline afferenti al settore scientifico-disciplinare G07A.

Possono presentare domanda di trasferimento i ricercatori universitari che si trovino da almeno tre anni presso la sede universitaria di provenienza, anche se in aspettativa ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.

La domanda può essere presentata anche nel corso del terzo anno di servizio presso l'Università di appartenenza.

Gi aspiranti al trasferimento dovranno presentare domanda, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso, direttamente al preside della facoltà di scienze ambientali (via Vivaldi, 43 - Caserta), unitamente al *curriculum* dell'attività didattico-scientifica, elenco completo delle pubblicazioni scientifiche e, a loro scelta, un numero massimo di otto lavori scientifici. Insieme alla domanda il candidato dovrà presentare il certificato di servizio attestante la qualifica, il periodo di permanenza nella sede universitaria di provenienza, il settore scientifico-disciplinare di afferenza ed il trattamento economico in godimento.

99A9259

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al provvedimento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo 22 luglio 1999, recante: «Nomina di un membro del comitato di sorveglianza della Camar S.p.a.». (Provvedimento n. 1237). (Provvedimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 249 del 22 ottobre 1999).

Nel titolo del provvedimento citato in epigrafe, riportato nel sommario alla pag. 2 e alla pag. 38, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Nomina di un membro del comitato di sorveglianza della *Camar* S.p.a.», leggasi: «Nomina di un membro del comitato di sorveglianza della *Comar* S.p.a.».

99A9236

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.